"RES PUBLICA"

BIBLIOTECA DI STUDI
POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI

DIRETTA DA
GEROLAMO LAZZERI

VOL. VII

EDIZIONI "CORBACCIO"
MILANO - MCMXXV

Proprietà Artistico-Letteraria
delle Edizioni "Corbaccio"
(Printed in Italy)

MARIO BORSA

La libertà di stampa

MCMXXV
EDIZIONI "CORBACCIO"
MILANO

LA LIBERTÀ DI STAMPA

« ...Des armées étrangères sont-elles à nos portes? Quelque complot dans l'intérieur a-t-il éclaté? La fortune publique est-elle ébranlée? Le Ciel a-t-il déchaîné quelques-uns de ses fléaux sur la France? Le trone est-il menacé?... Non! Heureusement non! Qu'est-il donc advenu? Que le ministère a fait des fautes... qu'il s'est vu mettre en scène devant les tribunaux... qu'il s'est séparé des royalistes; en un mot, qu'il paroît peu capable, et qu'on le lui dit. Voilà les *circonstances graves* qui l'obligent à nous ravir la liberté fundamentale des institutions que nous devons à la sagesse du Roi... »

F. A. De Chateaubriand
De la Presse, Bruxelles, 1829.

DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALL'EDITTO ALBERTINO.

La nostra stampa non si meritava forse il servizio che le ha reso l'on. Mussolini. Non se lo meritava pel contegno da essa tenuto nel periodo precedente alla marcia su Roma. Io ho sempre pensato che se la stampa italiana avesse in quel periodo dato prova di maggior coraggio e previdenza, il fascismo non avrebbe preso un così largo sviluppo, o, almeno, non sarebbe caduto in tanti eccessi. Ma la stampa ha lasciato fare senza opporre alcuna seria resistenza. Il suo silenzio poteva benissimo interpretarsi come una approvazione, una giustificazione, una sanatoria. Nel fatto era una vera e deplorevole complicità.

C'era — è vero — da una parte il ricordo recentissimo delle aberrazioni bolsceviche e la diffusa credenza che una buona lezione avrebbe messo le cose a posto; c'erano dall'altra le intimidazioni e le minacce fasciste. Tuttavia ci voleva poco a capire dove si sarebbe andati a finire. « . . . Il fuoco appiccato ch'ei sia — osserva il Manzoni — non si lascia guidare dalle intenzioni degli incendiari. Va dove il vento lo spinge e si intrattiene a divorare dove trova materia combustibile, e le passioni, svegliate una volta, non rice-

vono più la legge di chi le ha ispirate, ma si volgono agli oggetti che la mente apprende come più desiderabili ». Molti che, in buona fede, applaudivano alle prime bastonature, non immaginavano che esse avrebbero fatalmente portato fino al delitto Matteotti; molti che si compiacevano dell'assalto a Palazzo Marino non capivano che esso poteva essere, come fu, di fatto, il preludio della marcia su Roma.

La stampa italiana — parlo, sopratutto, della stampa liberale e democratica — ha taciuto troppe cose e troppo a lungo. Si può dire che il pubblico abbia avuto appena una vaga e imperfettissima idea di tutto ciò che è avvenuto nel 1921 e 1922. Le purghe di olio di ricino, le randellate, le spedizioni punitive, i bandi, le distruzioni e gli incendi delle cooperative, delle Camere del Lavoro, delle società operaie, si consumavano nell'ombra, talora colla connivenza delle autorità e trovavano appena cenni fuggevoli, attenuati, deformati nella cronaca dei nostri maggiori giornali. La stessa teoria della forza che l'on. Mussolini andava svolgendo con crescente baldanza nei suoi articoli quotidiani non provocava che deboli, incerte e timide confutazioni. La stampa italiana — fatte poche onorevoli eccezioni — aveva disertato il campo; aveva tradito la sua missione.

Ci possono essere state, lo ammetto, delle attenuanti. I corrispondenti provinciali erano messi ad una dura prova. Non potevano riferire la verità ai loro giornali. I fascisti locali li tenevano d'occhio e li minacciavano. Spesso essi stessi preparavano loro il *pezzo* che dovevano mandare. Talora accompagnavano perfino i corrispondenti nelle cabine telefoniche ed assistevano alle loro telefonate per assicurarsi che le notizie che inviavano erano quelle che facevano piacere al Fascio e non più. Si immagini con questi sistemi come sia stata fedele e veritiera la cronaca dei nostri giornali in quella oscura e lunga vigilia. Si aggiunga che nemmeno le redazioni avevano le mani libere. I sistemi fascisti di invadere e distruggere le tipografie, di rovinare il macchinario, di fare falò dei giornali, avevano preoccupato i proprietari che, naturalmente, premevano sui giornalisti raccomandando loro la circospezione e la prudenza. Rari sono stati i casi di sincerità e fierezza. Nella grande maggioranza i giornali liberali e democratici si sono lasciati sopraffare e intimidire, quando non hanno addirittura incoraggiato e fiancheggiato il rivolgimento nella cieca e stolta illusione che quella fosse la via della salvezza, che la violenza potesse essere curata colla violenza, l'anarchia coll'anarchia, l'arroganza e la sopraffazione di una fazione coll'arroganza e la sopraffazione di un'altra. Vecchio male italiano! « O servi o padroni — diceva Giustino Fortunato in un suo discorso del 1900 — colla instigazione nel sangue o alla sedizione o alla prepotenza, conforme al primitivo assoluto diritto della persona cui spetta farsi giustizia da sè ».

Di tutto ciò che è avvenuto in Italia, dal sorgere

del fascismo in poi, una grande responsabilità spetta alla borghesia che, dopo avere per tanti anni condannato la teoria socialista della lotta di classe si è servita dell'on. Mussolini per tradurre in pratica questa teoria, a suo modo e a suo presunto beneficio; ma spetta anche al nostro giornalismo che avrebbe dovuto seguire gli avvenimenti con un maggiore spirito di indipendenza e con una coscienza più viva e coraggiosa del proprio dovere.

Io non so come la borghesia si riabiliterà della sua colpa. È sperabile che il presente esperimento finirà per insegnarle qualche cosa, così come il bolscevismo molto deve avere insegnato alle nostre classi operaie. Ma quanto al giornalismo ha pensato l'on. Mussolini a riabilitarlo. Il Presidente del Consiglio, ricordandosi di essere stato giornalista, ha voluto rendere alla stampa italiana un gran servizio; le ha dato una sferzata e ne ha provocato così una salutare e bella e forte reazione. Fingendo di trattarla come una monella indisciplinata e irresponsabile, ne ha ravvivato il senso di dignità, e, cercando di metterle una mano sulla bocca per farla tacere, le ha dato finalmente la voce per gridare e per farsi sentire. Io mi domando spesso se sia mai possibile che un uomo col passato giornalistico dell'on. Mussolini abbia creduto seriamente di poter imporre il silenzio alla stampa con delle misure coercitive. Mi domando se, a parte la sua esperienza giornalistica e politica, il suo intuito psicologico non gli doveva dire che era proprio quello il modo più adatto per infondere da una parte forza, energia e combattività alla nostra stampa e per aggiungere dall'altra un nuovo elemento di diffidenza per sè, pel suo governo e pel suo partito nella opinione pubblica italiana e straniera. « Mussolini — mi scriveva da New York lo scorso settembre il collega Felice Ferrero — ha fatto un grave errore tattico col decreto contro la stampa: in un giorno ha perduto una buona parte delle simpatie di cui lo circondava il giornalismo americano ».

Che il decreto del luglio, venuto subito dopo il delitto Matteotti, ed il progetto di legge del dicembre, emanato dopo il processo Balbo, non abbiano avuto altro scopo che quello di proteggere il Governo ed il regime dalle critiche e dalle rivelazioni dell'opposizione è cosa così chiara ed evidente che sembra perfino ingenuo il rilevarla. Però non si può a meno di sorridere leggendo le giustificazioni che delle misure contro la stampa cercano di dare i fogli fascisti. Essi se la prendono coi giornalisti, come se questi si agitassero per un loro privilegio di classe. Ignorano, o affettano di ignorare, che la libertà di stampa è una questione che interessa, o dovrebbe interessare, più il pubblico che i giornalisti stessi; che è inutile parlare di libertà di coscienza, di libertà di riunione, di guarentigie costituzionali, di istituzioni parlamentari, di indipendenza della magistratura, se non si mette a base di tutto ciò la libertà di stampa, cioè la libertà di pensare, di scrivere, di controllare, di criticare, di correggere e di

consigliare. Se il pubblico italiano non fosse — politicamente — quello che è lo dovremmo vedere nelle piazze a protestare, insieme coi giornalisti e più dei giornalisti, contro questi attentati alla libertà di stampa; così come nelle piazze scendeva il pubblico inglese nel 1768 quando i ministri reazionari di Giorgio III ordinavano di bruciare il *North Briton*.

I nostri fogli fascisti si sono anche accorti che i giornalisti italiani mancano di « probità politica, di rigido autocontrollo, di coscienza nazionale »; parlano della « ingiusta e immorale licenza dei giornalisti »; e, lusingando fin troppo il nostro amor proprio, ci accusano di voler essere « una forza nello Stato » mentre, secondo loro, dovremmo considerarci « una forza dello Stato » cioè... del Governo fascista.

Con questi ed altri complimenti, si fa intanto un quadro assolutamente falso ed ingiurioso del giornalismo italiano, il quale — nel suo passato — è stato tutto fuorchè improbo politicamente, immorale e licenzioso. Il giornalismo italiano — sia permesso dirlo ad uno che vi milita modestamente da più di trenta anni ed ha avuto modo di fare molti raffronti — è stato fino a ieri una delle manifestazioni che più hanno onorato l'Italia all'estero. Durante la Conferenza di Genova erano convenuti qui da noi centinaia di giornalisti di cartello da ogni parte del mondo. A Conferenza finita uno di questi, il Garvin, direttore del londinese *Observer*, ha scritto un articolo sinceramente entusiastico sulla stampa italiana, osservando che essa era da considerarsi tra le prime di

Europa per la sua organizzazione, per i suoi mirabili servizi di informazione, per l'intelligenza, la coltura e la perizia dei suoi uomini.

Un giudizio analogo ho sentito e letto spesse volte fuori d'Italia e non credo che esso fosse del tutto immeritato. Io stesso concludevo uno studio pubblicato quindici anni fa (*Il giornalismo inglese*, pagina 317 e segg.) facendo un raffronto fra il giornale italiano e quello inglese ed affermando che il primo poteva andar orgoglioso dei grandi progressi fatti; che ben poco aveva da invidiare ai migliori giornali stranieri; che si distingueva per il suo spirito di iniziativa, per l'ampiezza e regolarità dei suoi servizi di informazione; che era onesto ed indipendente; che era letterariamente vario, vivace e brillante. Il solo difetto che io gli trovavo era la mancanza di combattività. « Chi sa se a furia di star davanti allo specchio per farsi bello — scrivevo allora — non si sia anche un po' smascolinizzato. Voi sentite tutto nel nostro giornale, meno la spina dorsale ».

Orbene, siano rese grazie all'on. Mussolini: questa spina dorsale, questa combattività, gliela ha data lui. Il giorno in cui la nostra stampa si è vista mettere così ingiustamente sotto tutela ha acquistato una energia, una vivacità, un coraggio, una fierezza polemica veramente mirabili. Vi si legge ora immancabilmente l'articolo politico quotidiano — come nei giornali inglesi; vi si trovano sottili, acri e sapienti *entrefilets* come nel giornale parigino; vi si sente il fervore, il calore, la passione dell'aspra battaglia.

Che questa passione in alcuni casi trascenda nessuno nega; ma gli eccessi, per quanto deplorevoli, sono sempre inevitabili in un'atmosfera di irritante compressione.

L'on. Mussolini, ha, dunque, ottenuto l'effetto opposto di quello che presumibilmente si riprometteva; invece di fiaccare la nostra stampa l'ha rinvigorita, invece di umiliarla l'ha inorgoglita, invece di asservirla ne ha stimolato lo spirito di indipendenza e di ribellione. La più sensitiva e scontrosa di tutte le libertà è quella della stampa. Il *Risorgimento* nel suo numero di dicembre 1849 recava un articolo, erroneamente attribuito a Cavour, che cominciava colle parole: « Non si tocca la stampa! » Mussolini l'ha voluta toccare ed ha commesso l'errore più grave dei suoi due anni di Governo. Perchè io non ho il minimo dubbio che la partita che egli ed il Fascismo hanno impegnato col popolo italiano è stata virtualmene decisa il giorno in cui sono cominciati i sequestri e le diffide.

Quintino Sella, — uomo d'ordine, uno dei più autorevoli esponenti della Destra storica — in un memorabile discorso pronunziato in Biella l'11 ottobre 1868 alla riunione della Società Operaia di Biella, così si esprimeva, dopo aver ricordati i tempi in cui si temeva la libertà di pensiero e di stampa: « La libertà è come il vapore. Osservatelo quando si eleva da una caldaia aperta: è innocuo, poco meno che invisibile. Provatevi a trattenerlo, rinforzate il coperchio, accerchiatelo di muri: lo scoppio sarà

tanto più terribile quanto maggiori saranno gli ostacoli; e così la libertà mandò l'uno dopo l'altro in aria i Governi e le dinastie che cercarono di comprimerla ».

* * *

Scopo del mio opuscolo non è certamente quello di fare una disquisizione sulla libertà di stampa (1). Si dovrebbero ripetere cose ovvie, intuitive ed anche inutili, perchè la libertà di stampa se ha sempre molti nemici ha ormai ben pochi avversari.

C'è ancora qualche buon'anima, in perfetta buona fede, che crede che il mondo andrebbe molto meglio senza libertà, senza i giornali, senza il vapore e senza l'elettricità. Ragionare con costoro è sempre divertente, ma bisogna avere del tempo da perdere. Ancora venti anni fa viveva in Inghilterra un nobile Lord il quale non voleva riconoscere il diritto sindacale. Possedeva delle grandi cave nel Paese di Galles, ma piuttosto che impiegarvi degli operai tradeunionisti preferiva lasciare le cave chiuse ed inattive. Ha perduto così tutto il suo patri-

(1) Delle informazioni e degli appunti, cortesemente fornitimi per la sua affrettata compilazione, ringrazio i colleghi P. Schinetti, P. Croci, L. Magrini, F. Ferrero, I. Zingarelli, D. Giudici e Ch. E. Russel.

monio ed è morto convinto, per conto suo, che il tradeunionismo non esisteva; così come don Ferrante è andato all'altro mondo persuaso della inesistenza del contagio.

Sempre fra i pochi avversari in buona fede ce n'è di quelli che ammetterebbero la libertà di stampa... se non ci fossero quei benedetti abusi che la mutano troppo spesso in licenza. A costoro rispondeva, colla sua bonomia ambrosiana, Emilio De Marchi una volta in cui era chiamato come perito in un processo di stampa. « Signori — egli diceva rivolto ai giurati — la libertà di stampa è come il sole. Anche il sole scotta, dà le insolazioni e molti altri mali, ma nessuno si è mai sognato di limitare la luce ed il calore del sole che sono tutta la nostra vita ».

Quanto ai molti nemici è superfluo cercare chi siano: tutti coloro che hanno qualche cosa da nascondere, tutti coloro che hanno motivo di temere il controllo della pubblica opinione sono, logicamente, i nemici della libertà di stampa perchè... si preoccupano della forza dello Stato, del bene della Patria, del rispetto dovuto alle istituzioni, del prestigio della Nazione... e via discorrendo.

È bene anche avvertire che la libertà di stampa poteva essere una questione filosofica tre o quattro secoli fa. Ma da allora in poi è sempre stata una questione politica — anzi, come direbbe l'on. Mussolini, squisitamente politica. La è oggi, la sarà domani. Se i nostri ottimi fascisti, tra le altre loro amenità, non avessero anche quella di credere che la storia incomincia colla marcia su Roma e che tutto il resto è roba morta, cadaverica, in decomposizione, si potrebbe cercare insieme nella esperienza del passato qualche esempio che valga a dimostrare la fallacia e la vanità delle misure restrittive introdotte dal presente Governo. È quello che io ho tentato di fare affrettatamente e sommariamente nelle pagine che seguono, ricordando le principali peripezie attraverso cui è passata ed è stata conquistata la libertà di stampa in Inghilterra ed in Francia.

La storia, tra le altre cose, mi pare che non lasci dubbi sopra questi punti:

1. — Sempre ed ovunque la libertà di stampa è stata in qualche modo manomessa da Governi deboli che, sebbene tenessero il potere colla forza, non avevano dalla loro il consenso dell'opinione pubblica. In Inghilterra il periodo più burrascoso per la libertà di stampa è stato nella seconda metà del secolo XVIII, proprio quando i Governi di Bute, Grenville e North erano impopolarissimi e si sostenevano solo per la stolida caparbietà di Giorgio III. Sentendosi mancare il terreno sotto i piedi quei Governi tiravano giù colpi sulla libertà di stampa nella cieca illusione di tagliar corto coll'opposizione. In Francia tutti i Governi della Restaurazione sono stati deboli e tutti egualmente hanno perseguitato la stampa. Da noi non occorre ricordare il caso Pelloux ed il suo attentato all'Editto Albertino. Giovanni Bovio, facendo una severa critica alla Camera (23 febbraio 1899) di quelle leggi eccezionali sulla stampa di-

ceva: « È un gran segno di debolezza questa legge che voi oggi presentate. E pensate, signori Ministri, che in politica le debolezze si scontano non i delitti ». Ma la migliore illustrazione dell'asserto ce l'offre lo stesso on. Mussolini. È proprio quando — per sua stessa ammissione — il Governo fascista si sente ogni giorno più debole ed isolato che egli ricorre, al pari di molti suoi predecessori, al rimedio illusorio e pericolosissimo del bavaglio alla stampa di opposizione.

2. — Sempre e dovunque la menomazione della libertà di stampa ha avuto le stesse conseguenze: la formazione indisturbata di avide clientele, senza scrupoli e senza ritegni; il favoritismo, l'affarismo, la corruzione. Nè potrebbe essere diversamente: la libertà di stampa essendo la condizione prima ed essenziale per la purezza della vita pubblica. « Datemi solamente la libertà di stampa — diceva Sheridan ai Comuni — ed io lascierò che il ministro abbia una venale Camera dei Pari. Io gli lascierò una Camera dei Comuni corrotta e servile. Lascierò che egli usi ed abusi del patronato del suo ufficio. Gli lascierò tutte le sue influenze ministeriali. Gli lascierò tutti i poteri conferitigli dalla sua posizione per comprarsi la sottomissione e fiaccare colla intimidazione ogni resistenza. Con tutto ciò, armato della libertà di stampa, io mi farò innanzi solo e senza paura ed attaccherò il potente edificio che egli ha alzato con quell'arma ben più potente. Io abbatterò dalla sua altezza la corruzione e la sepellirò sotto la ruina degli abusi che voleva coprire ». Occorre un esempio? Basti ricordare la *curée* in Francia sotto il secondo impero.

3. — Sempre e dovunque i giornali colpiti dalla censura o dai sequestri o da altre misure vessatorie, in luogo di disarmare, sono diventati più battaglieri; in luogo di perdere hanno guadagnato terreno aumentando notevolmente la loro circolazione. Le opposizioni anzichè essere indebolite, sono sempre state rafforzate dalle misure coercitive contro la stampa; perchè hanno dato loro un altro legittimo motivo di risentimento e di protesta e nello stesso tempo hanno loro conciliato, per naturale reazione, sempre nuove simpatie del pubblico, il quale pensa che se un Governo vuol far tacere i giornali, segno è che vuol nascondere qualche cosa che il paese invece avrebbe tutto l'interesse di conoscere. Sono state le persecuzioni contro la stampa che hanno creato i grandi giornali in Francia ed in Inghilterra, ed una delle più sconcertanti sorprese di Napoleone III è stata — per sua stessa confessione — quella che ebbe nel 1867, quando, avendo ordinato una inchiesta sulla tiratura dei giornali, dovette convincersi che il popolo francese divorava i giornali di opposizione e non leggeva quasi affatto i fogli ministeriali. È quello che succede da noi. I giornali fascisti hanno un certo numero di abbonati fra i loro aderenti, ma la vendita quotidiana ne è limitatissima. Se la gente sapesse, per esempio, le cifre della vendita dei giornali milanesi rimarrebbe stupita! Vero è che i giornali fascisti lasciano anche molto a desiderare per la

tecnica, il notiziario ed il... linguaggio che usano. Se v'è in questi ultimi tempi una cosa deplorevole nella stampa italiana è proprio la volgarità e violenza del linguaggio: — ma chi ve l'ha introdotta? Il fenomeno era quasi ignoto prima della guerra. Allora tutta la violenza dei nostri foglietti anarchici e clandestini si riduceva ad ammazzare una riga sì ed una riga no l'odiata borghesia, presa come una astrazione. Ma adesso si invita ad ammazzare la gente facendone apertamente nome e cognome! Sono enormità che un giorno — speriamo non lontano — sembreranno incredibili.

* * *

Dicevo, poco sopra, che i nostri fascisti affettano un sdegnoso disprezzo per tutti quelli che possono essere gli insegnamenti del passato. Nè forse hanno torto se vogliono preservarsi l'illusione di essere e di rappresentare qualche cosa di nuovo nel mondo. La storia, infatti, è disseminata di Mussolini ed il fascismo, sotto vari nomi, è vecchio come lo spirito della reazione. Anche questa battaglia per la libertà di stampa a cui essi ci hanno, nostro malgrado, invitati non ci offre, non ci può offrire alcun spunto di novità. Sempre gli stessi mezzi per coartarla, sempre gli stessi argomenti per giustificarne l'applicazione. Non prevarranno nè gli uni nè gli altri. È sempre stato così. Non è la prima volta che si attenta alla libertà di stampa. Non sarà l'ultima. Ci sono ogni tanto bruschi ritorni: improvvisi stringimenti di freni: la carrozza sobbalza, gira da una parte, gira dall'altra, si arresta anche, temporaneamente. Ma poi riprende la sua via. È una sola: sempre quella: non può essere che quella.

In Italia, anche prima dell'Editto Albertino, non mancano le aspirazioni e le resistenze alla libertà di stampa. Non parlo del periodo caotico e tumultuoso che va dalla rivoluzione francese alle ristorazioni. Dopo una proclamazione generica della libertà di stampa e la promessa, non mantenuta, di una legge in proposito, si hanno anche nella repubblica Cisalpina le stesse paure, gli stessi rigori, le stesse repressioni che a Parigi. Un editto del Ministro di Giustizia Luosi (10 novembre 1797) vieta gli attacchi ai Governi ed alla Costituzione, le calunnie ai cittadini, le offese alla morale; dispensa gli scrittori dal firmare, ma vuole che il loro nome sia cognito agli stampatori; impone il deposito degli stampati agli uffici di polizia e la revisione preventiva per gli scrittori forestieri. Un anno dopo il commissario Trouvé, arrivato da Parigi ad imporre un progetto di Statuto al Corpo Legislativo, pubblica un nuovo editto (1. settembre 1798): « I giornali e gli altri fogli periodici ed i torchi che servono a stamparli sono posti per un anno sotto la ispezione della polizia alla quale è data facoltà di proibirli ». Molti giornali sono infatti

soppressi; quarantadue editori sono deportati; i torchi distrutti. Soppressa la *Gazzetta Nazionale Cisalpina*. Fouchet, venuto in luogo del Trouvé, mitiga questi rigori. Joubert li ripristina. La solita vicenda. Dopo l'invasione austro-russa i francesi ritornati tengono lo stesso linguaggio. L'articolo 19 del regolamento di polizia militare dice: « Ogni giornalista è obbligato a comunicare al comandante della piazza gli articoli che vuole inserire nel suo giornale ».

Questi esordi di vigilanza straniera e di arbitrî militari dicono tutto anche per la Repubblica Italiana e pel Regno Italico: il 6 maggio 1807 un decreto minaccia i rigori della legge francese del 16 Termidoro anno V: tribunale speciale, giudizio statario, codice militare.

Sotto il Regno Italico, oltre le persecuzioni politiche si hanno gli aggravi fiscali. Nel dicembre 1811 il numero dei giornali è limitato per decreto come a Parigi: nell'aprile 1812 è ridotto il numero delle stamperie. Il conte Giovio è arrestato per aver adoperato la parola *fettuccia* a designare il nastro della Corona Ferrea perchè è parso un dispregiativo. Il giornalista Lattanzi, napoleonista enfatico, avendo scritto nel *Corriere delle Dame* che « i destini dell'Etruria sembravano giunti al loro punto di maturità » è, per ordine imperiale, chiuso in un manicomio.

Nella Repubblica Partenopea la costituzione di Mario Pagano: « libertà in tutte le possibili forme » non giunge nemmeno ad essere proclamata per il sopravvenire della reazione che spegne i suoi difensori. Il

Governo muratiano è soldatesco. In tutte le altre provincie d'Italia impera l'arbitrio napoleonico.

In Sicilia lord Bentink impone nel 1812 la costituzione a Re Ferdinando. Essa contiene disposizioni legali sulla stampa, definisce i reati, le pene, le giurisdizioni. Lo stampatore non è obbligato a dichiarare l'autore se non in caso di procedimento. Ma questa Costituzione è rinnegata dal Borbone nel 1815 e richiamata in vigore solo provvisoriamente dalla rivoluzione siciliana del 1848.

Dopo la ristorazione del 1815 la censura è in tutta Italia. Più lieve, per benignità di Governo, in Toscana, dove, tuttavia, giova ricordare che ad istigazione dell'Austria è soppressa la *Nuova Antologia* del Vieusseux per un articolo di Niccolò Tommaseo.

Tutti i moti liberali si inaugurano colla libertà di stampa. L'effimera costituzione di Napoli del 1820 dice: « la stampa è libera ». A Bologna nel 1831 il governo provvisorio, con decreto del 12 febbraio, in attesa di una legge sulla stampa ordina: 1. Ogni stampa deve portare l'indicazione della tipografia, litografia o calcografia da cui fu impressa. — 2. Di ogni stampa è responsabile l'autore, delle anonime l'impressore. — 3. Nessuna affissione in luogo pubblico senza il permesso della polizia. — 4. I periodici devono essere bollati. — 5. È vietata l'esposizione od affissione di stampe contrarie alla religione e alla pubblica morale, ingiuriose alle persone o in qualunque modo capaci di compromettere le relazioni di amicizia o di pace coi Governi vicini o lontani.

Per il 1848 e 1849 conviene distinguere fra gli Statuti concessi dai sovrani (che sono in ordine di tempo: Napoli, Toscana, Piemonte e Roma papale) e le costituzioni elaborate da Assemblee legislative con funzioni costituenti (Sicilia, Venezia sotto Manin, Repubblica Romana).

A Napoli il 1° febbraio 1848 il Borbone promulga lo statuto del quale l'art. 30 suona così: « La stampa sarà libera e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi, per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l'ordine pubblico, il re, la famiglia reale, i sovrani esteri e le loro famiglie, nonchè l'onore e l'interesse dei particolari ».

Il progetto di legge, dopo che Silvio Spaventa ha formulato una severa protesta contro la violazione della libertà di stampa, è presentato nella seduta del Parlamento del 14 agosto. È lungo e minuzioso con esplicite sanzioni per tutti i possibili reati; il 26 è integrato dalla presentazione di una legge per la istituzione dei giurati. Il 27 febbraio 1849 tutto è ancora in discussione. L'8 marzo P. E. Imbriani sollecita sempre la discussione: sono sue parole: « La libertà non si salva che colla libertà. La libertà della stampa è il sesto senso di che sono fornite le nazioni moderne... ».

In Toscana, fino dal 6 maggio 1847, una prima riforma di Leopoldo II consente la pubblicazione dei giornali con la triplice garanzia dell'approvazione sovrana, di una cauzione in denaro e del diritto di revisione. Troppo poco. Ed un proclama granducale

del 31 gennaio 1848 dice: « Siamo venuti nella determinazione che siaci presentato un progetto di riforma dell'attuale legge sulla stampa ». Lo Statuto del 15 febbraio 1848 ha poi l'art. 5 che stabilisce: « La stampa è libera ma soggetta ad una legge repressiva ». La legge proposta il 17 maggio dispone che per offese ad assemblee non si possa procedere senza la autorizzazione delle assemblee stesse. Quindi, più volte si hanno domande di autorizzazione che danno luogo a lunghe discussioni (per i giornali *Il Popolano, Il Corriere Livornese*, ecc.). Tutto poi va travolto nella fuga del Granduca e nell'invasione austriaca. Le leggi sulla stampa sono ristrette il 22 settembre 1850, appena ristorato il Governo granducale; lo Statuto formalmente abolito il 6 maggio 1852, ed in quella occasione un decreto reca: « Le leggi sulla stampa saranno riprese in esame ». Solito pretesto: la morale, l'ordine pubblico, ecc.

In Piemonte Carlo Alberto proclama la libertà di stampa collo Statuto (4 marzo 1848) e poco dopo, il 26 marzo, emana un editto per regolarne l'ordinato esercizio. Esso comprende le disposizioni che riguardano il regime amministrativo della stampa e quelle che si riferiscono al regime penale. L'Editto, con lievi modificazioni è esteso alle varie provincie, di mano in mano che sono annesse. Consta di 91 articoli dei quali quelli che fissano le norme di procedura per i giudizi sui reati di stampa non hanno più vigore essendone ora la materia regolata dal Codice di Procedura Penale.

Lo Statuto del Papa — 14 marzo 1848 — all'art. 11 dice: « L'attuale censura preventiva governativa o politica per la stampa è abolita e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge ». Tutte le discussioni del Consiglio dei Deputati e dell'Alto Consiglio fino al dicembre 1848 perdono importanza di fronte alla Costituente dell'anno dopo.

Quale importanza avesse l'aspirazione alla libertà di stampa nei moti liberali del 1848 si deduce anche da ciò: che la abolizione della censura è la prima concessione fatta dal Governo imperiale dopo la rivoluzione di Vienna.

L'annuncio di tale concessione giunge a Milano quando già il popolo si avvia alle barricate, ed una mano ignota scrive sul manifesto: « Troppo tardi! » Il manifesto pubblicato a Venezia il 20 marzo dice: « Imperiale Regio Governo: Notificazione: S. M. I. R. A. si è degnata graziosamnete di ordinare la soppressione della censura e la sollecita pubblicazione di una legge sulla stampa; e confida che, atteso l'alto grado di civiltà di queste provincie, gli scrittori sappiano usare la libertà in modo che non degeneri in abuso ».

Il 21 marzo i combattenti sono ancora alle barricate. La Congregazione Municipale assume il potere con un manifesto al popolo di Milano in cui si legge: « ... Il nostro paese si sente maturo a libere istituzioni. Chiediamo: immediata abolizione della vecchia polizia, immediata abolizione delle leggi di sangue e la liberazione dei detenuti politici, una reggenza provvisoria, la libertà di stampa... ».

Entrato in campo l'esercito di Carlo Alberto il Governo provvisorio vuole affrettare la fusione col Piemonte; ma, per rispondere alle preoccupazioni popolari che si manifestano in dimostrazioni di piazza, col manifesto del 18 maggio crede necessario dichiarare: « Il popolo lombardo gode adesso le seguenti franchigie: libertà di stampa; diritto di associazione; guardia nazionale. Queste franchigie saranno conservate al popolo lombardo nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto finchè l'Assemblea Costituente non venga a regolare le sorti del popolo stesso ». E annunzia i comizi a suffragio universale. Questo manifesto è tradotto in una legge approvata a Torino dal Senato il 19 luglio e dalla Camera Subalpina il 20 luglio: si delibera la fusione colla Lombardia. « Al popolo lombardo sono conservate e garantite nella forma attuale di diritto la libertà di stampa, ecc. (Art. 2) ».

È notevole che nella imminenza della introduzione dello Statuto Albertino, che sembra alquanto restrittivo, le stesse riserve a guarentigia di maggior libertà sono fatte da Venezia, da Modena, Reggio, Parma e Piacenza. E tali riserve sono accolte dal Parlamento Subalpino nelle leggi di accettazione delle annessioni.

* * *

La Sicilia rivoluzionaria del 1848 ha risuscitato dalla costituzione inglese del 1812 la Camera dei Comuni e la Camera dei Pari. Alla Camera dei Comuni, nella seduta del 1 aprile, tre deputati propongono di fare delle leggi sulla libertà di stampa. Il deputato Errante è di avviso che si debba infrenare la licenza dei libellisti. D'Ondes Reggio opina non doversi vincolare la stampa a niun patto. Francesco Ferrara, il grande economista, dice: « Signori, non vi allarmate così facilmente. Ci sono due paesi nel mondo che non hanno fatto distinzione tra libertà e licenza in materia di stampa, gli Stati Uniti e la Norvegia; e sono quelli appunto nei quali, per confessione di tutti i viaggiatori, la pratica dei libelli non si conosce ». Altri deputati insistono. Ferrara replica: « Signori, la più bella legge che si possa mai fare in materia di stampa non esige che queste parole: *la stampa è libera*. Guai a noi se cominciamo fin d'ora a incepparla. Ripeto: non vogliate aver tanta paura dei libelli. Io li abbomino. Io non sono uomo, certo, da prendere le loro difese, ma non li temo nè per me, nè per il mio paese... ».

Altri sono dello stesso parere. Amari trova inutile ogni legge se prima non si costituisce il giury per i processi. Si rinvia ogni discussione alla compilazione

di un progetto concreto che viene presentato alla Camera dei Comuni il 4 aprile. Eccolo:

Art. 1. — La stampa è libera.

Art. 2. — A colui che vorrà pubblicare per via della stampa le sue idee non corrà altro obbligo che di apporre la firma sua al manoscritto che dovrà rimanere presso il tipografo.

Art. 3. — Se l'editore non conosce personalmente l'autore o il porgitore del manoscritto lo farà da lui firmare alla presenza di due testimoni da lui conosciuti.

Art. 4. — L'editore deve apporre sui libri e i fogli che si pubblicano non solo il suo nome, ma il domicilio, il giorno ed anno della impressione. Non sarà tenuto a palesare il nome dell'autore se non ricercato dal giudice competente. Mancando questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene che saranno prescritte per l'autore.

Art. 5. — Se l'editore non adempie a quanto viene prescritto negli articoli precedenti sarà condannato a pagare ducati 300; se falsificherà il nome dell'autore o presenterà altro nome sarà condannato a pagare civilmente ducati 300, oltre le pene che le leggi attualmente in vigore stabiliscono per le falsità.

Art. 6. — Sotto il nome di autore verrà compreso anche colui che avrà consegnato il manoscritto all'editore in mancanza dell'autore.

Art. 7. — Tutti coloro che nei loro scritti offendono la religione, la pubblica morale, l'onore e la fama

delle persone saranno punibili a norma delle leggi nel Codice Penale. Per i reati contro la religione e la pubblica morale i magistrati agiranno di uffizio; per i reati contro le persone i magistrati non possono agire che dietro istanza delle parti offese.

In sostanza è una legge contro i libellisti suggerita dal timore degli scritti anonimi. Ma a molti pare molto restrittiva. Per i reati c'è il codice. Cosa significa la nuova figura di reato di stampa? La stampa non è che un mezzo come un altro per commettere reati. Perchè una legge speciale? (Queste opinioni sono forse una eco delle discussioni del 1819 alla Camera francese, durante le quali il Portalis aveva detto: « Esiste un vero e proprio reato di stampa? Tanto varrebbe allora, in materia di omicidio proporre una legge sui delitti di spada o di pistola »).

Il Ferrara parla con eloquenza: Questa legge è inutile — dice presso a poco. — Si vuole una firma per lo scritto? Nascerà il mestiere dei sottoscrittori. Si vuole la responsabilità del tipografo? Il lavoro manuale si farà giudice del lavoro intellettuale. Ogni stampatore farà pagar caro il suo rischio agli autori; condiscendente coi ricchi, esoso coi poveri. E poi la legge è immorale: costringerà a mentire chi non voglia o non possa figurare in pubblico. « Io sento ripetermi l'eterna difficoltà dei libelli. Oh, signori, non vogliamo crearci quest'altro fantasma, non vogliamo, sopra tutto, servircene per attaccare la stampa, la prima, unica, forse, guarentigia di tutte le libertà.

È vano, in fatto di stampa, ogni sforzo per conciliare la libertà vera e la difesa contro il livore della calunnia. Se volete frenare i libelli dovete rinunciare ad una parte dei benefici che la libera stampa promette. Ma evitarli è impossibile finchè siate in mezzo agli uomini e finchè gli uomini non si convertano in angeli... O, per dire meglio, io mi correggo: voi potete evitarli ma ad un patto: a patto che vi sottraghiate a ogni pubblicità. E quindi se avete tanto a cuore di evitare i libelli, che state voi qui ad ascoltare, a discutere? Alzatevi da questi banchi, chiudetevi in un convento, ascondetevi allo sguardo degli uomini, rinnegate la vostra patria. Se il cuore non vi regge a un così grande sacrificio che altro dunque rimane, fuorchè soffrire, sempre coraggiosamente soffrire? Sì, soffrite che vi dicano capi di partito, penne vendute e peggio... A tutto ciò è nato chi nacque per servire la Patria e l'umanità. Bisogna saper affrontare la calunnia di un popolo libero come sapevamo affrontare le persecuzioni della tirannide. E voi che foste impavidi sempre davanti alla polizia e al cannone, voi ora tremate davanti ai libelli? Il grande difetto delle leggi sopra la stampa è la connessione che hanno fra loro. Dato un passo bisogna darne cento altri. Voi cominciate dal colpire gli uomini. Domani vi si presenterà il problema se gli articoli di un giornale si debbano considerare come opera di un solo; quindi responsabilità del direttore. Poco dopo rifletterete che la responsabilità è una vana parola se non pronunziate condanna; dunque verrà una legge

che imponga la cauzione ai giornali. Continuate così ed un giorno vi domanderò dove sia la libertà della stampa. Permettetemi, signori, questo profetico ardire: se voi mettete la mano sull'arca santa, se voi vi lanciate in questo sentiero di repressione, dovrà immancabilmente attendervi ciò che a tutti i popoli è sempre accaduto: voi vi troverete sopra un pendio, non potrete arrestarvi, di repressione in repressione non farete che scendere; sarete assai fortunati se vi accorgerete del vostro sbaglio in un momento in cui vi rimangono forze abbastanza per risalire al punto da cui partivate, alla perfetta libertà della stampa: il più probabile sarà un salto all'ingiù e voi precipiterete negli abissi della censura ».

Altri vigorosi discorsi sono pronunziati. Il progetto è attenuato dal Perez, così: « La stampa è libera; i reati commessi per mezzo di essa sono puniti. Lo stampatore deve tenere la firma dell'autore e dell'editore sotto pena di multa di onze 50. Non è tenuto a restituire il manoscritto e deve apporre la data, l'anno e il luogo sulle copie stampate ». Si viene ai voti: 67 favorevoli, 67 contrari.

Allora si grida che il presidente deve decidere, ed il presidente, che in quella seduta è il Torrearsa, decide: « Nulla io trovo in questo momento che mi mostri il bisogno di leggi repressive. Nella stampa io non veggo pericoli... Volete il mio voto? Eccolo: libertà di pensare, libertà di stampa ».

Nella seduta del 25, esaminandosi le proposte di riforma della Costituzione, l'art. 17, approvato senza

discussione, è così formulato: « La parola e la stampa sono libere. Gli abusi di questa libertà, se costituiscono un reato, saranno puniti a termini delle leggi ».

Questa dizione è mantenuta, con nuova votazione, nello Statuto del 10 luglio, contro il parere della Camera dei Pari che vorrebbe una formula più restrittiva. Il 30 dicembre è approvata una legge eccezionale di due articoli che « durante lo stato di guerra » vieta le stampe anonime e l'affissione di qualsiasi manifesto senza il permesso del magistrato municipale.

Di Venezia e di Roma c'è poco da dire. A Venezia, dittatore Manin (29 marzo 1849), il rappresentante Niccolò Priuli raccomanda alla assemblea legislativa una legge sulla stampa. Non la si ritiene necessaria. Si passa all'ordine del giorno con voti 39 contro 36.

A Roma nell'Assemblea Costituente (28 giugno 1849) si discute il progetto di costituzione di cui l'art. 7 dice: « La manifestazione del pensiero è libera; la legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva ». Si approva senza emendamenti.

Ma già il cannone nemico tuona sotto le mura della città.

DALL'EDITTO ALBERTINO
AL DISEGNO DI LEGGE FASCISTA.

L'umorismo è un terribile corrosivo per gli uomini politici —

Quattro anni dopo la promulgazione dell'Editto Albertino, Cavour doveva proporre alla Camera alcune modificazioni della legge sulla stampa. Così volevano le circostanze, nell'interesse della causa che era in cima a tutti i suoi pensieri. Uscivano in quel tempo in Torino due giornaletti umoristici, *La Maga* ed *Il Fischietto,* che avevano preso di mira colle loco caricature Napoleone III, il quale, per il recente colpo di stato, era stato fatto segno ad attacchi da tutta la stampa liberale europea. Ora Napoleone aveva più paura delle caricature che degli articoli. E non a torto. L'umorismo è un terribile corrosivo per gli uomini politici. Il vecchio Chamberlain, durante la sua campagna protezionista, è stato più danneggiato dai *cartoons* del caricaturista Gould della *Westminster Gazette* che da tutti gli argomenti dell'opposizione liberista. Lord Curzon ha detto una volta che ciò che gli ha fatto più male nella sua carriera è stato un distico satirico dei suoi compagni di Oxford. È quanto, del resto, vediamo anche in casa nostra. Non per niente il Prefetto di Roma è implacabile col *Becco Giallo.*

Napoleone, dunque, non poteva tollerare di essere messo in ridicolo da due giornaletti di Torino. Il rappresentante diplomatico del Piemonte a Parigi, tutte le volte che si recava al Ministero per chiedere qualche cosa trovava sul tavolo dei Ministri *Il Fischietto* e *La Maga*, che gli rendevano penosa la sua missione. Ora, poichè bisognava, a tutti i costi, tener buono Napoleone, è stato necessario dargli qualche soddisfazione. Il Ministro Guardasigilli compilò un progettino di legge composto di due soli articoli, col primo dei quali si dispensava il Procuratore del Re dal presentare la querela della parte offesa per procedere contro giornali che ingiuriassero sovrani esteri; col secondo si deferiva la cognizione di simile reato, finora di competenza dei giurati, ai tribunali ordinari.

Interessante è stato il discorso col quale Cavour ha difeso il progetto di legge nella seduta del 5 febbraio 1852 alla Camera. Egli premise che il più malagevole problema a sciogliersi era quello della libertà di stampa. « Il conciliare l'esercizio della libertà colla repressione degli abusi che ne possono nascere è impresa nonchè difficile, oso dire, impossibile. » Continuò facendo la conseguente constatazione che tutte le leggi sulla stampa sono, dal più al meno, imperfette. Egli ed i suoi colleghi del Gabinetto si erano occupati del problema dal punto di vista della politica interna e di quella estera. Ma per la politica interna non avevano creduto necessario alcun provvedimento.

« In condizioni normali... gli eccessi della stampa non possono portare gravi inconvenienti. Dico, inoltre, che, relativamente alla politica interna, la repressione, quando oltrepassa un certo limite, invece di portare utili effetti, ne produce dei pessimi, ed invece di raggiungere lo scopo che il legislatore si prefigge, conduce a conseguenze affatto contrarie. E questa mia opinione io credo di poterla corroborare e coi miei ragionamenti e coi fatti. Per ciò che riflette la politica interna, o signori, gli eccessi e gli errori della stampa trovano, per così dire, un antidoto nell'esperienza di tutti i giorni, nel buon senso della nazione, la quale può giudicare di per sè se i giudizi della stampa siano o no esatti, se siano giusti od ingiusti, moderati od esagerati. Quando la stampa nei suoi giudizi trasmoda, sia riguardo agli individui ed al Governo, come in punto alle teorie politiche, essa a poco a poco perde del suo credito. Quando un uomo si trova ogni giorno accusato dalla stampa, e che i fatti vengono ogni giorno a smentire coteste accuse, la stampa, o signori, perde la potenza di menomare od oscurare la riputazione degli uomini politici, e questo parmi sia stato confermato dalla storia del nostro paese.

« Noi abbiamo attraversato tempi difficili, nei quali le passioni erano agitate, e la stampa era severa ed ingiusta verso gli uomini che avevano ingerenza nella cosa pubblica, negli ultimi anni. Ora, o signori, io non vedo che le accuse, le ingiurie, le calunnie della stampa abbiano modificata l'opinione che

il pubblico aveva sopra quegli uomini. Alcuni degli uomini, i quali furono più in uggia alla stampa e continuo bersaglio ai suoi attacchi, sono al presente, non dirò più popolari, ma certamente non più impopolari di quello che il fossero nel 1848 e nel 1849. La stessa cosa dirò rispetto agli atti del Governo. Quando la stampa attacca con violenza il Governo, espone in falsa luce i suoi atti, gl'imputa ogni sorta di perversi progetti, se i fatti vengono a smentire poi tali accuse, io non dubito di asserire che questa stampa perde il suo credito e riesce affatto innocua rispetto al governo. Da ultimo, riguardo agli ordini interni io stimo che poco giovi la repressione della stampa, ed anzi che quella che rappresenta partiti estremi sia più pericolosa quando una legge repressiva la costringe a mascherare le sue opinioni ed a gettare sopra esse un velo che le renda più misteriose, cioè meno soggette ad essere comprese e ponderate dal popolo.

« Io tengo per fermo che in massima generale i partiti estremi non rappresentano mai che una piccola minoranza della nazione, e che questi partiti eccentrici non sono temibili se non quando possono farsi gli organi dei sentimenti, dei desideri della maggioranza, e che possono, velando la loro vera intenzione, presentarsi al pubblico come i più ardenti apostoli delle riforme che la maggior parte del paese reclama. Ora, io ripeto, se lasciate una larga libertà ai partiti estremi, essi non potranno contenersi a rappresentare puramente la parte dei moderati difensori dei diritti della maggioranza, ma, abbandonati al proprio impulso, a poco a poco getteranno la maschera, saranno condotti a presentarsi al pubblico sotto il vero loro aspetto, e quando, giunti a quel punto, daranno a conoscere l'intima loro natura, essi saranno poco o nulla temibili. Infatti, o signori, le leggi repressive, se rimangono nella sfera della legalità, se, cioè, si contentano di definire i delitti, senza lasciarne la definizione all'arbitrio dell'uomo, non giungono mai ad impedire la manifestazione del pensiero; giungeranno però a modificare la forma che vestirà il pensiero nella sua manifestazione. Ora, quanto ai partiti estremi, essi saranno tanto più temibili quando saranno obbligati a manifestare con forma più moderata le proprie opinioni; e questa mia dottrina credo sia confermata da fatti accaduti nel nostro paese stesso e da quelli che avvennero presso varie altre nazioni di Europa. »

Le repressioni ottengono sempre effetto contrario di quello che si ripromettono coloro che le esercitano. Ed in prova di ciò Cavour citava a questo punto l'esempio della Francia, dove, dopo l'attentato Fieschi (28 luglio 1835), si introdussero le famose *leggi di settembre*, le quali, anzichè annientare, hanno fatto crescere il partito repubblicano; ed all'esempio della Francia contrapponeva quello del Belgio dove, invece, la libertà lasciata alla stampa ha finito a poco a poco per fare scomparire il partito repubblicano.

Riconosciuto « che la stampa produce grandi benefici per ciò che riguarda l'interna politica » Cavour passava a dimostrare che nella politica estera « la stampa può giovare non molto, può creare invece, anche in circostanze ordinarie, non lievi imbarazzi al Governo e produrre notevoli inconvenienti. »

Il progetto di legge, dopo una discussione animatissima, passò con 98 voti contro 42. Ma esso ebbe un seguito interessantissimo, in quanto prova il concetto che Cavour aveva della libertà di stampa. La Destra, infatti, credette che il momento fosse opportuno per una restrizione dei poteri di stampa anche nei riguardi della politica interna, ed il deputato Miglietti presentò in questo senso un controprogetto. Orbene, Cavour non solo lo combattè, ma per farlo respingere si unì all'opposizione.

Tre anni più tardi, nel 1855, egli diede alcune spiegazioni sul suo atteggiamento, che era sembrato contradditorio, in quanto egli aveva sostenuto una restrizione della legge sulla stampa nei riguardi della politica estera contro l'estrema sinistra, rappresentata da Tecchio e Brofferio; ed aveva poi combattuto le restrizioni nei riguardi della politica interna, sostenute dalla Destra, rappresentata da Menabrea e Miglietti. In sostanza Cavour ha detto che i tempi volgevano in tutta Europa alla reazione e che, a parte le questioni di principio, egli avrebbe avuto paura a fare anche la più piccola concessione, perchè — ne prendano nota i nostri conservatori che in buona fede hanno dato il loro appoggio al movimento fascista — in fatto di reazione si sa come si comincia ma non si sa dove si va a finire. Ecco le sue parole: « Quando, o signori, il vento spira in un certo senso è assai pericoloso l'avviarsi in quella direzione, lo scendere la china verso la quale precipitano gli eventi. L'on. Menabrea, che è mio maestro in meccanica, sa che il moto cresce in ragione del quadrato della distanza, e non ignora altresì che se verso la reazione il moto può essere in principio assai lento, col volgere del tempo diviene veloce e può trascinarci molto lungi, con una forza a cui non potrebbero resistere nemmeno coloro che avevano intendimento di fare soltanto alcuni passi quasi impercettibili in quella direzione. »

* * *

Ma il Bonaparte non ha dato solo una volta dei grattacapi al Cavour per la stampa. L'attentato di Orsini, avvenuto come si ricorderà il 14 gennaio 1858, ebbe una ripercussione sulla politica interna di vari Stati di Europa ed anche del Piemonte. La Francia spediva note diplomatiche all'Inghilterra, al Belgio, alla Svizzera, alla Sardegna, colle quali si invitava a prevenire con opportuni provvedimenti nuove cospirazioni. Il momento era difficilissimo e delicato. Pochi giorni dopo l'attentato la *Ragione*,

diretta da Ausonio Franchi, che si pubblicava in Torino, recava una corrispondenza parigina in lode di Felice Orsini. Processata, i giurati emettevano un verdetto di non colpabilità. Questo fatto cresceva anche più l'irritazione dell'Imperatore e l'imbarazzo di Cavour. Il 4 febbraio il principe De La Tour D'Auvergne, ambasciatore dell'Imperatore a Torino, si presentò a Cavour, e questi ci ha lasciato memoria del colloquio avuto con lui in una lettera inviata il giorno dopo al marchese di Villamarina a Parigi:

« Nei riguardi della stampa — scriveva il nostro uomo di Stato — egli è stato di una grande insistenza; senza formulare nulla di preciso ha ripetuto in tutti i toni che bisognava fare qualche cosa di più di quello che abbiamo annunziato di voler fare. Nell'indeterminato dei suoi discorsi mi è sembrato che egli avrebbe desiderato: 1° La soppressione dell'*Italia del Popolo;* 2° Il rinvio ai tribunali ordinari degli attacchi contro i governi stranieri; 3° L'interdizione ai forestieri di scrivere nei giornali; 4° Il procedere di ufficio per le offese contro i sovrani. La prima richiesta (cioè la soppressione di un solo giornale!) equivale a fare un colpo di stato. La legge non permette al Governo di sopprimere un giornale; se lo facesse il tribunale lo condannerebbe e la opinione pubblica lo biasimerebbe energicamente. »

Il contegno di Cavour in una circostanza così grave, che poteva avere conseguenze decisive per le sorti della causa italiana, non avrebbe potuto essere più

dignitoso e più fiero. L'episodio ci è confermato e messo anche in più bella luce da Nicomede Bianchi (*Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, VII, pagg. 395-96):

« Il principe De La Tour D'Auvergne si presentò di nuovo al Presidente del Consiglio ed in nome del suo governo gli chiese: 1° che a dare una solenne disapprovazione alle opere dei mazziniani ed a troncare di colpo il male che faceva il loro diario, il Governo inibisse la pubblicazione dell'*Italia del Popolo;* 2° che ai fuorusciti politici fosse vietato di scrivere nelle effemeridi politiche; 3° che i reati di stampa per offese ai sovrani, ed ai capi di Governo straniero fossero giudicati dai tribunali ordinari senza il concorso dei giudici del fatto e senza la richiesta della parte offesa; 4° che Aurelio Bianchi Giovini venisse sfrattato dal Regno e seco tutti i fuorusciti turbolenti. *No*, rispose Cavour, *no*: *la soppressione dell'*Italia del Popolo *equivarrebbe ad un colpo di stato ed il Re e noi vogliamo serbarci fedeli allo Statuto*... Sarebbe assurdo poi che il Governo, ove anche ne avesse facoltà, impedisse ai fuorusciti di scrivere nei diari politici mentre coloro che con miglior zelo ed autorità vi difendono la libertà ordinata e l'alleanza francese sono scrittori esuli di altre terre italiane. »

Solo il terzo punto diede luogo a concessioni che si concretarono nella presentazione della legge De Foresta (17 febbraio 1858), la quale, bocciata negli Uffici e portata alla discussione in Parlamento nel-

l'aprile, fu accettata unicamente per la paura che si perdesse il favore del potente alleato. Alla Camera avevano parlato contro: Brofferio, Gastaldetti, Valerio, Mellana, Castagnola, Casareto, Pareto, Depretis. È nota la risposta del Cavour, nella seduta del 16 aprile, tutta fondata sulla falsa premessa che esistesse una setta mazziniana macchinatrice del regicidio. Non sapendo come altrimenti giudicare la legge eccezionale adottata per la pressione straniera si appoggiava (ed in ciò aveva pienamente ragione), sull'orrore in genere, per l'assassinio politico « dottrina nefasta, orribile, scellerata ».

Diceva Cavour: « È un gran male per l'Italia che all'estero si possa dire: vi è in quella nazione una setta che professa la dottrina dell'assassinio politico! Ma quello che è più grave, più doloroso, o signori, si è che queste fatali dottrine trovarono nella penisola un terreno in certo modo preparato a riceverle. Ve lo dissero meglio di me, con eloquente e calda parola, i deputati Mamiani e Farini; vi esposero essi quale è la condizione delle Romagne; vi fecero sapere di quale popolazione ardente, generosa, appassionata, esse sono abitate; vi dissero come il senso morale in quelle provincie sia stato da molti anni traviato e come le sette, e le sette sanguinose, in quei paesi esistano, in qual modo vi siano nate, cioè forse in forza dello spirito di rivoluzione, ma siano state grandemente accresciute per opera della reazione. »

I voti furono 128 in favore contro 29, sopra 157

votanti. Così fra l'altro fu riformata la giuria sostituendo alla estrazione a sorte la designazione dei giurati ad arbitrio di una commissione. È vero che i giurati assolvevano egualmente gli imputati dei reati di stampa; ma è anche vero che il Governo (e per esso il magistrato ed il Procuratore del Re) aveva a sua disposizione l'arma del sequestro preventivo; e l'*Italia del Popolo* di Genova, contro la quale si appuntavano tutte le ire bonapartesche, fu spenta mediante i sequestri ed i processi.

Narra Aurelio Saffi (Proemio al X Vol. degli *Scritti di Giuseppe Mazzini*): « Il giornale *L'Italia del Popolo* sostenne 150 sequestri in otto anni: dei quali più di cinquanta dal febbraio all'agosto del 1858. I giurati lo assolsero sempre, ma in molti casi il giudizio della causa era tolto alla giuria e dato ai tribunali di nomina ministeriale i quali condannavano sempre. Negli ultimi tempi la lotta ineguale era diventata impossibile. La nomina a gerente dell'*Italia del Popolo* era considerata un biglietto di entrata in carcere. Vi fu un tempo in cui quattro gerenti si trovarono contemporaneamente arrestati... »

* * *

L'Editto sulla Stampa del 1848 non fu mai in seguito sostanzialmente modificato. L'on. Zanardelli nella Relazione al Re sulla sua Riforma del Codice

Penale, avvertiva che l'Editto Albertino era da considerarsi come una delle leggi fondamentali del Regno. « Egli ritenne solo conveniente — osserva Giuseppe Nardelli — distinguere quello che la ragion delle cose e la pubblica opinione distinguevano, cioè che non tutti i reati, i quali si commettono col mezzo della stampa, partecipano o devono partecipare di quel carattere politico che deriva non dal mezzo adoperato, ma dal fine a cui mirano e dall'anima che li informa. E colla legge 22 novembre 1888 si stabilì che le disposizioni del Codice Penale dovessero estendersi espressamente dai delitti commessi colla stampa che intaccano l'onore e la reputazione delle persone, a quelli di offesa e di oltraggio al buon costume ed a quelli di provocazione a commettere qualcuno dei delitti preveduti nel nuovo Codice Penale e non contemplati nell'editto albertino. Così, concluse l'on. Zanardelli nella sua relazione, l'antica e memorabile legge sulla stampa rimane integra nel suo complesso e nelle parti che veramente ne costituiscono l'essenza, compenetrandosi nel Codice Penale solo quelle disposizioni che prevedono delitti comuni e non politici. »

Quanto ai progetti dell'on. Villa (1871), di Crispi (1875), di Nicotera (1877), di Bonacci (1898), di Pelloux (1899), non sono mai stati tradotti in legge.

I decreti di Pelloux sono stati dichiarati incostituzionali da una celebre sentenza della Corte di Cassazione, ma ora le misure dell'on. Mussolini — le sue *ordinanze di luglio* — ci hanno improvvisamente ripiombato in arbitrî incostituzionali anche più gravi.

L'8 luglio 1924 il Consiglio dei Ministri ha deciso alla unanimità la esecuzione immediata di un regolamento dell'Editto sulla Stampa che era stato approvato un anno prima dal Consiglio dei Ministri tenuto il 12 luglio 1923, e subito dopo sottoposto alla firma del Re. Detto regolamento — tenuto sospeso per un anno — sostituiva al gerente il Direttore o uno dei principali redattori del giornale. Escludeva che potessero assumere la gerenza i Senatori o i Deputati. Non potevano assumerla o conservarla nemmeno coloro che erano stati condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa. Il Prefetto aveva facoltà di diffidare il gerente per la pubblicazione di notizie false o tendenziose così da recare intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti coll'estero o di danneggiare il credito nazionale, ovvero turbare in qualsiasi modo l'ordine pubblico. La diffida doveva pure essere data se il giornale con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette eccitava a commettere reati o eccitava all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi e agli ordini dell'autorità o turbava la disciplina degli addetti ad un pubblico servizio, o favoriva gli interessi di Stati, Enti privati o stranieri in danno di interessi italiani, ovvero vilipendeva la Patria, il Re, la Reale famiglia, il Sommo pontefice, la religione dello Stato, le istituzioni o i poteri degli Stati o Potenze amiche. La diffida doveva essere pronun-

ziata dal Prefetto, udito il parere di una commissione composta da un giudice, da un sostituto procuratore del Re, nonchè da un giornalista nominato dalla locale associazione della stampa. Dopo due diffide nello spazio di un anno il prefetto poteva dichiarare decaduto il gerente di un giornale e ricusare il riconoscimento di un nuovo gerente.

Fin qui le disposizioni dello schema del regolamento approvato il 12 luglio 1923. Esso veniva incluso nel decreto 8 luglio 1924 *coll'aggiunta però di altri articoli concernenti la facoltà di sequestro, il trasferimento del giudizio dei reati, contemplati nel decreto, dalla giuria ai tribunali, e la procedura per citazione direttissima.*

Il 10 luglio un secondo decreto-legge dava le norme per la attuazione del decreto precedente. Finalmente il 14 luglio il Ministro degli Interni on. Federzoni con una circolare ai Prefetti spiegava il motivo delle misure eccezionali prese e dava istruzioni sul modo con cui dovevano essere applicate. La circolare additava ai prefetti gli organi « della più accesa stampa sovversiva », ma nello stesso tempo li invitava a tener d'occhio « quei giornali più o meno costituzionali che sotto il pretesto di combattere il Governo, tengono lo spirito pubblico in una preoccupante eccitazione. » Difendeva i provvedimenti dall'accusa di essere « atti di politica liberticida » e li presentava semplicemente come strumenti di una opportuna precauzione.

In fine consigliava i Prefetti a fare uso, fra le

due armi messe a loro disposizione — il sequestro e la diffida — preferibilmente della prima. « Si ha ragione di ritenere che la possibilità occasionale del sequestro basti a compiere quell'opera di persuasione e di pressione oggi indispensabile per frenare gli abusi della libertà di stampa, senza bisogno di ricorrere alla procedura della duplice diffida e della conseguente revoca della gerenza in caso di recidiva: revoca a cui per l'eventuale mancato riconoscimento del nuovo gerente potrebbe anche seguire praticamente la grave sanzione della sospensione temporanea del giornale. » La circolare concludeva invitando i Prefetti a chiamare a sè i giornalisti per invitarli « a cooperare patriotticamente agli alti scopi che il Governo si prefigge ».

Inutile dire che i giornalisti italiani hanno dato prova di una impressionante mancanza di patriottismo rispondendo agli inviti dei Prefetti, non solo col negare la partecipazione di un loro rappresentante nella commissione, ma sollevando le più alte proteste contro la faziosa tendenziosità dei decreti.

Di essi è stata rilevata, anzi tutto, la incostituzionalità. Infatti l'art. 3 della legge 23 giugno 1854 sulla pubblicazione delle leggi, stabilisce che le leggi sono esecutive in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate. L'art. 4 (applicabile anche ai decreti ed ai regolamenti) stabilisce poi che le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella

raccolta degli Atti del Governo. Dal che risulta chiara la incostituzionalità del decreto-legge 15 luglio 1923 che è stato appunto inserito nella raccolta dopo l'apertura della sessione successiva a quella in cui fu firmato dal Re.

Nè basta. Si è osservato che non era ammissibile che un Governo, sprovvisto perfino dei pieni poteri, attuasse per decreto-legge una riforma del regime della stampa che contraddice all'editto sulla stampa ed offende una delle libertà fondamentali dello Statuto. « Se il decreto sulla stampa del 19 luglio 1923 fosse valido — ha scritto l'on. Meda — l'editto albertino nella parte riguardante le pubblicazioni periodiche non esisterebbe più: anzi non esisterebbe più l'art. 28 dello Statuto fondamentale del Regno. »

Altro motivo di incostituzionalità: la diversità formale e sostanziale fra il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 1923, ed il decreto pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* l'8 luglio 1924 nel quale — come si è detto — si sono trovati due nuovi ed importanti articoli.

A parte queste ragioni di incostituzionalità ed illegalità del decreto che — come ha detto l'on. Giolitti alla Camera, il 15 novembre 1924, per spiegare il suo primo voto contrario al Governo — mirava a sopprimere di fatto e in diritto la libertà di stampa, generale è stata la riprovazione dei pubblicisti e dei giuristi. Hanno fatto eccezione i fogli fascisti, coerenti alla loro concezione dello Stato-partito, che deve aver modo di menare botte contro i partiti — come dire? — extra-statali. « Noi non crediamo allo Stato abulico — commentava il *Popolo d'Italia*. Quando è necessario lo Stato deve difendersi e *anche se occorre attaccare*. L'odierno provvedimento non è che una maniera delle più semplici per preservare dalle inquietudini giustificate il popolo italiano... »

Anche il Direttorio del P. N. F. nella sua riunione del 14 luglio approvava pienamente « le necessarie per quanto modeste (*sic*) misure adottate dal Governo »; parlava della opposizione sollevata da queste modeste misure come di una « montatura ridicola dei professionali del giornalismo »; notava che il popolo italiano « colla sua perfetta indifferenza (*elogio lusinghiero!*) aveva già sepolto l'artificiosa agitazione » e concludeva invitando il Governo ad applicare severamente il decreto e a considerarlo come « il primo passo di quella sistematica legislazione che può disarmare le fazioni in quanto armi sempre più fortemente lo Stato. »

Quanta saggezza!

Ma anche quanta cecità! Il popolo italiano, nonchè seppellire l'artificiosa agitazione, la approvava e la incoraggiava, se proprio da allora accentuava il suo patronato ai giornali di opposizione, la cui tiratura, invece di scendere, continuava a salire. Poichè questo è stato il bel risultato raggiunto dal Governo. Il suo isolamento e quello del suo partito sono grandemente aumentati nonostante, anzi grazie, al bavaglio che esso si è lusingato di poter porre alla stampa.

Ma chi poteva tollerare che il giornalista italiano fosse alla mercè dei Prefetti? Che la stampa fosse sottratta ai suoi giudici naturali per essere abbandonata al potere esecutivo? Che l'*avertissement* della feroce legge bonapartesca del 1852 — quell'*avertissement* che Emilio Girardin diceva servire da anticamera ai diritti di sospensione e di soppressione — dovesse grossolanamente tradursi nella *diffida* del nostro decreto?

Mussolini aveva avuto, in altri tempi, fierissime invettive contro gli attentati alla libertà di stampa e noi non abbiamo fatto altro che riprendere col giornalista Mussolini la campagna contro Mussolini ministro. Tutte le associazioni di stampa hanno formulato la loro protesta ed interprete autorevole delle associazioni è stato il congresso nazionale dei giornalisti tenutosi a Palermo alla fine di settembre, nel quale l'ordine del giorno di condanna dei decreti-legge venne approvato alla quasi unanimità, con soli due voti contrari.

In Roma si è costituito un *Comitato per la Difesa della Libertà di Stampa*. L'agitazione non si è limitata ai « professionali del giornalismo »; quasi ovunque i Consigli degli Ordini degli Avvocati hanno unita la loro voce di protesta a quella dei pubblicisti. Il Congresso di tutte le Curie del Regno, poi, ha votato, il 18 settembre, a Torino, fra entusiastiche acclamazioni, il noto e bellissimo ordine del giorno: « Da questa terra che fu culla della libertà il Congresso riafferma il principio dell'assoluta libertà statutaria della stampa ». La Federazione del Libro « quale organismo di classe degli operai tipografici le cui condizioni di lavoro potevano essere gravemente danneggiate dal decreto che violava la libertà di stampa e rendeva insicura la vita di qualunque giornale » rilevava la inopportunità di un provvedimento atto più ad inasprire che a pacificare i rapporti sociali. Si può dire che non vi sia stata assemblea politica, non congresso professionale, dal luglio in poi, che non abbia manifestato la sua deplorazione per le restrizioni imposte al giornale e non abbia fatto voti per la revoca del decreto-capestro.

Nè la magistratura ha mancato di rilevarne la incostituzionalità, ed il Tribunale di Trieste (21 luglio 1924) ha detto chiaramente che il codice non può essere modificato per decreto-legge e che gli amministratori della giustizia contro coloro che violano le leggi dello Stato sono i magistrati ai quali non può sostituirsi l'autorità politica.

Il modo con cui il decreto venne applicato in questi sei mesi ne ha, si può dire, aggravato la portata. I sequestri si contano a centinaia. Il solo *Avanti!* è stato sequestrato in sei mesi 35 volte: un grande onore, se si pensa alle vittime dei precedenti periodi di reazione. Infatti più di mezzo secolo fa la mazziniana *Italia del Popolo* di Genova ha subito in otto anni solo 150 sequestri e l'*Italia del Popolo* già di Dario Papa, che si pubblicava a Milano nel

pricipio del secolo, ha avuto in tre anni, dal 1901 al 1904 non più di 29 sequestri!

Abbiamo assistito al sequestro di giornali milanesi per notizie riportate da giornali romani che non erano stati sequestrati. Abbiamo visto lo stesso giornale sequestrato in una città e permesso in un'altra. Non parliamo delle motivazioni. Una delle più comuni è che il giornale veniva sequestrato perchè conteneva « frasi atte a tenere gli animi in uno stato di pericolosa sovraeccitazione! »

* * *

Mentre scrivo il decreto dell'8 luglio non è ancora stato revocato, ancorchè un giurista come l'on. Orlando abbia asserito che « non potrebbe ulteriormente avere applicazione dopo che (a parte la incostituzionalità della forma di esso) venne anche per la sostanza ripudiato dallo stesso Governo che ne è autore, colla presentazione di un ordinamento affatto diverso. »

L'ordinamento cui allude l'on. Orlando in questo suo ordine del giorno, è il disegno di legge dovuto agli on. Oviglio e Federzoni, presentato alla Camera il 4 dicembre e del quale mi accingo ora a discorrere non con criteri giuridici, per i quali non ho alcuna competenza, ma con criteri puramente politici e giornalistici.

Alcuni articoli di questo disegno di legge non possono dar luogo ad obbiezioni. Tutti quelli, ad esempio, che mirano a salvaguardare la morale, la decenza ed il buon costume non trovano oppositori. Siamo perfettamente d'accordo che il giornale deve imporsi la massima corretezza ed il maggior riserbo, evitando di sfruttare la morbosa curiosità del pubblico. Il giornale italiano, in genere, è pulito: ma è giusto che le eccezioni siano punite. Comunque la questione non è qui. L'insidia del disegno si nasconde, anzi, si palesa apertamente, negli articoli di contenuto politico, cioè in quelle disposizioni che, se accettate, significherebbero una pericolosa e deprecabile limitazione della libertà. I punti che per questo riguardo meritano di essere attentamente esaminati sono: la questione della gerenza (art. 1 e 2); quella della responsabilità civile del tipografo (articoli 4 e 5); della pubblicazione di notizie false (art. 6 e 7); del sequestro preventivo e della eventuale sospensione del giornale fino ad un periodo di tre mesi (art. 12 e 13); la questione della proibizione di pubblicare i resoconti nei processi di diffamazione (art. 14); e, finalmente, quella della cognizione dei reati (art. 17).

Alcune osservazioni sopra ognuno di questi punti:

I. — Tanto la relazione che precede il disegno di legge come il disegno stesso sono ricalcati sopra il progetto Bonacci (16 giugno 1898) ed in parte sui progetti Pelloux. (A proposito dello spirito inno-

vatore del fascismo: indietro non si torna!). La relazione, anzi, ripete qua e là le frasi della relazione Bonacci tanto... fedelmente da cadere in curiosi anacronismi. Così, ad esempio, il Bonacci, riferendosi alla legislazione inglese e scrivendo quando sul trono era una Regina, usava appropriatamente la espressione allora corrente *Queen's Bench*: ma è abbastanza ameno ritrovare la stessa identica espressione in questo documento, redatto dai Ministri Oviglio e Federzoni, nel 1924, cioè quando, non essendo più sul trono una Regina, la espressione, corretta, ed oramai *da un quarto di secolo* corrente, deve essere *King's Bench*. La inesattezza non valeva forse la pena di essere rilevata se essa non facesse nascere qualche sospetto sulla serietà e cognizione con cui il documento che ci sta sotto gli occhi fa, in genere, i suoi ripetuti riferimenti alle legislazioni straniere.

Occupandosi della questione del gerente, la relazione ci dice che la sua figura non era, nell'Editto Albertino, come nella legge francese del 1828, da cui fu tolta, quale è divenuta poi in pratica. « Non crediamo di andare errati affermando che nel concetto tanto del legislatore francese come di quello italiano, il gerente responsabile avrebbe dovuto essere il direttore del giornale o della pubblicazione periodica. In altri termini il legislatore aveva in mente che la persona a cui veniva conferita la qualità di gerente doveva essere quella che effettivamente aveva la direzione e quindi la responsabilità del giornale. »

Ora, a parte queste interpretazioni ed osservazioni storiche (già fatte, del resto, ampiamente ed autorevolmente dal giurista Celso Grassi nella sua opera *La legislazione inglese sulla stampa comparata alla legislazione italiana*, pagg. 309 e segg.) non è chi non sappia come la questione della responsabilità nella stampa periodica sia delle più difficili e delicate. Sul gerente « uomo di paglia », « testa di legno », « fantoccio irresponsabile », « finzione giuridica », « procureur à la prèson », ecc. ecc., c'è tutta una vasta ed antica letteratura giuridica e giornalistica. È facile affermare, e nessuno ne dubita, che in teoria, la sua figura rappresenta una assurdità. Ma il difficile comincia quando si voglia trovare un sostituto e fissare un ordinamento razionale della responsabilità penale per i reati commessi a mezzo della stampa periodica. Il disegno di legge Oviglio-Federzoni, seguendo in ciò, come in quasi tutto il resto, quello Bonacci propone l'abolizione del gerente attuale e dispone che la responsabilità cada in sua vece sul Direttore. « Questa disposizione è apparsa opportuna per *impedire che la legge possa venire facilmente elusa* e sopra tutto per non vulnerare il concetto fondamentale, che è quello di attribuire la qualità di gerente responsabile alla persona che per le sue mansioni abbia *la effettiva responsabilità* di tutto ciò che viene pubblicato nel giornale o nello scritto periodico. »

Ora chiunque abbia esperienza di giornalismo non mancherà di farsi queste domande: è proprio

vero che col direttore-responsabile la legge *non potrà essere elusa?* È proprio da escludere che, come abbiamo avuto fin qui il gerente-uomo di paglia, non potremo avere d'ora in avanti il direttore-uomo di paglia? Se è così, si muterebbe il nome, non la natura dell'istituto.

Ancora: è proprio vero che il direttore abbia la *effettiva responsabilità* di tutto ciò che viene pubblicato nel suo giornale? Io sono sicuro che in novantanove casi su cento il Direttore sarebbe colpito senza che egli avesse questa effettiva responsabilità. Per averla bisognerebbe che egli leggesse tutto quello che il suo giornale stampa. Ma se così facesse non sarebbe più il direttore, cioè non avrebbe più nè il tempo, nè la calma, nè la freschezza di energia, nè l'opportunità per attendere degnamente a quella che è la sua vera funzione, cioè di vivere la vita politica quotidiana, di seguire la stampa nazionale e straniera, di studiare i problemi del giorno, di scrivere egli stesso i suoi editoriali, di provvedere e vigilare sull'*indirizzo generale* del suo giornale. Questa possibile deformazione dell'attività e della missione del direttore, come conseguenza della sua duplice veste di direttore e di gerente responsabile, non solo balza evidente a tutti noi giornalisti, ma è stata acutamente intuita e rilevata dallo stesso magistrato circa quarant'anni fa in una sentenza della Cassazione palermitana (v. *La Legge*, 1887, vol. I, 786-7).

Nè mi pare trascurabile, dal punto di vista giuridico, l'osservazione che fa in proposito il Grassi (op. cit. pag. 352), che pure è favorevole al direttore-responsabile: « La presunzione assoluta che il Direttore conosca il contenuto di ogni articolo colpevole inserito nel suo giornale, per quanto legittima, è non di meno incompatibile con quel principio supremo del diritto penale che ognuno deve presumersi innocente fino a prova contraria, poichè essa implica una presunzione assoluta di complicità che può condurre in qualche caso a condannare come complice il direttore, anche se in realtà tale non sia ».

Questi ed altri motivi di dubbio e di perplessità sono stati efficacemente espressi anche dal senatore Olindo Malagodi che ha avuto una lunga esperienza come direttore di giornale. « Se — egli scriveva nella *Tribuna* del 1° agosto 1924 — l'ampliamento della funzione giornalistica e della diffusione della stampa crea un problema della stampa che deve essere affrontato dal punto di vista dello Stato, non si deve disconoscere che tale ampliamento aumenta anche le difficoltà della direzione del giornale ad un punto che sarebbe crudele ed assurdo pretendere che la testa del direttore, che non può essere onnipronta ed onniveggente, debba tutte affrontarle. Deve la tranquillità morale e la libertà personale di un direttore di giornale essere esposta anche alle alee delle notizie che gli arrivano da ogni parte del mondo e, peggio, sopratutto dal fondo delle provincie? Ed a quelle dello sport e della vita mondana? e chi potrebbe sin d'ora immaginare la colossale industria di ricatti che su questa alea senza limiti potrebbe

essere impiantata? Io che pure sono stato un direttore prudentissimo ed alieno assolutamente da scandali e da polemiche personali, dichiaro che in tali condizioni un direttore corre il rischio di passare il suo tempo piuttosto seduto alla sedia di un tribunale che al tavolo del suo lavoro. Ed allora? Io penso che per questo riguardo non ci dovrebbero essere dubbi: e che la figura di un gerente responsabile dell'intero giornale, sia nella forma di una testa di legno, sia nella persona dello stesso direttore, dovrebbe essere abolita... Si ritorni alla pura e semplice responsabilità dello scrittore; e si cerchi di giungere ad esso, cioè di colpire il vero colpevole. Si potrebbe, al direttore del giornale, attribuire la responsabilità della parte politica, cioè degli articoli non firmati, editorali, e delle informazioni politiche, quando, ben inteso, non si possa risalire alla responsabilità reale e personale... »

II. — Ma se sulla questione del gerente si può serbare, come dicono gli inglesi, un'*open mind*, riconoscendo i vantaggi e gli svantaggi, i pregi ed i difetti di questa o quella soluzione, sulla questione della responsabilità civile del tipografo mi pare che sia più facile formarsi una convinzione precisa e chiara. Anche qui non ci troviamo di fronte ad una disposizione nuova nè per la nostra nè per le legislazioni straniere. In teoria le opinioni dei giuristi sono tutt'altro che concordi: in pratica la giurisprudenza ha decisioni in un senso o in un altro. Ma tutto considerato mi pare impossibile negare la fondatezza dell'obbiezione che è stata subito formulata, appena si è conosciuto questo articolo del nuovo disegno di legge: che cioè esso mira a colpire i piccoli giornali i quali non possono avere una tipografia propria. La relazione Oviglio veramente è prudente e sorvola sulla cosa leggermente, così come la Camilla virgiliana sorvolava sopra i fiori e le onde. Ma il Bonacci — che si deve considerare come il vero padre del presente progetto — insisteva ampiamente sulla opportunità — dal suo punto di vista — di colpire civilmente il tipografo e non faceva nemmeno mistero delle vere ragioni che lo avevano determinato a propugnare tale misura. « È mia ferma convinzione — egli scriveva — che solo in questo modo si possa combattere vittoriosamente la delinquenza nella stampa ed estirpare la mala pianta dei giornalucoli di ricatto la quale pur troppo alligna sempre di più nel nostro paese con grande jattura delle istituzioni e dei privati interessi ».

Ci si domanderà: o che voi forse vi sentite di scusare la delinquenza della stampa o dei giornalucoli di ricatto? Certo che no: ma la questione è di intendersi sulle parole: che cosa intendeva l'on. Bonacci per « *delinquenza della stampa* » e per « *giornalucoli di ricatto* »?

Un anno dopo l'on. Grippo, relatore del progetto Pelloux non usava nella sua relazione parole così grosse ed atte ad impressionare, ma diceva molto lealmente il suo pensiero che era di colpire i gior-

nali poveri, cioè i giornali popolari che sono anche quelli i quali generalmente danno più noie al Governo. « D'altro canto è indubitato che i grandi giornali non cercano e non possono sfuggire al pagamento dei danni dovuti, mentre per la piccola stampa, la più nociva, il solo freno efficace è la difficoltà di trovare tipografie che si prestino alla sua pubblicazione ». (Relazione della Commissione del 29 giugno 1899).

Tanto in seno alla Commissione per il progetto Pelloux come, precedentemente, in seno a quella pel progetto Bonacci, sotto il Ministero Di Rudinì, la questione della responsabilità civile del tipografo ha trovato sempre una forte opposizione. Il Bonacci ricordava che, secondo la legge francese, non vale per lo stampatore come prova della complicità il semplice fatto della stampa; ed a proposito della legge inglese che ammette in principio la responsabilità del tipografo, osservava: « Convien dire che in Inghilterra nella realtà delle cose la responsabilità del tipografo diventa sussidiaria rispetto a quella dei proprietari; ma ciò si spiega e si giustifica colla esistenza di speciali norme della legge inglese diretta a facilitare la ricerca dei proprietari ».

Speciali norme per la ricerca dei proprietari sono contemplate anche dal presente disegno di legge (art. 3) ond'è che la responsabilità del tipografo dovrebbe — eventualmente — diventare sussidiaria anche da noi. Ma, ripeto, ciò che è sopratutto insidioso è il principio, tanto che Jules Simon parlando al-

la Camera francese nel 1868 sul progetto di legge che aboliva la censura diceva presso a poco: « Voi abolite la censura? Benissimo. Ma io temo che il censore comparirà nella persona del tipografo che volete ritenere civilmente responsabile e che, temendo le possibili conseguenze di ciò che dovrà stampare, eserciterà d'ora in avanti per suo conto una censura sugli scritti che gli verranno presentati ».

Il Secondo Congresso Nazionale dei giornalisti italiani, tenutosi a Roma nell'aprile 1896, approvò una relazione dell'avv. Valdata il quale sosteneva che il tipografo non dovesse rispondere per il semplice fatto della stampa, ma solo quando fosse provato il suo concorso nella determinazione di pubblicare gli scritti criminosi. « Altrimenti — notava il Valdata — sarebbe come far rispondere il proprietario di una casa per ciò che un inquilino possa valersi della casa in modo da recare danno ai terzi ». Ed il Congresso votava un ordine del giorno in cui affermava che « la responsabilità civile per reati di diffamazione e di ingiuria commessi col mezzo della stampa periodica deve essere esclusa per il tipografo e per il direttore tranne il caso in cui sia provato che essi hanno prestato un concorso positivo e sciente alla pubblicazione, e deve ammettersi in via assoluta soltanto per il proprietario del giornale e per l'autore della pubblicazione ».

III. — E veniamo all'art. 6 del disegno di legge che prevede come reato e punisce colla reclusione da sei

mesi a tre anni e colla multa da L. 1200 a L. 10000 la pubblicazione di notizie false o artificiosamente alterate. Notizie false non si devono pubblicare. Si deve punire il giornale che le pubblica. Siamo d'accordo. Ma c'è già il Codice Penale che provvede a ciò. La relazione lo riconosce: però aggiunge che questo articolo del disegno di legge vuole appunto essere solo *integrativo* delle disposizioni vigenti del Codice Penale. Ora mi pare che sia prudente stare in guardia contro queste sollecitudini integratrici.

Si badi, per esempio, ai casi enumerati come punibili e si avverta la indeterminatezza e l'elasticità di certe definizioni. Notizie che possono danneggiare il credito nazionale all'estero o destare allarme nella popolazione o turbare l'ordine pubblico, o recare pregiudizio all'azione diplomatica del Governo... Ma qui ci sta dentro tutto: voglio dire tutto quello che può dar ombra ad un Procuratore del Re ligio ad un governo ombroso.

« Per far passare questo carico di oppio — diceva Giovanni Bovio alla Camera nel suo discorso già ricordato del 23 febbraio 1899 — voi avete al vostro servizio una frase magica: *Ordine pubblico!* Pronunziata questa formula sacramentale, tutti gli uomini d'ordine vi si mettono attorno quasi a proteggere lo scudo d'Irminsul e non domandano di quale ordine si parli, dove, come, da chi sia compromesso, se tutte le leggi esistenti — già troppe — non vi abbiano provveduto: imprimete una taccia di impotenza a quel Codice Penale che tanti sudori costò al

Presidente della Camera on. Zanardelli, e non pensate se per questa via non si riesca al fine opposto. Questa formula — ordine pubblico — non ha più per voi un valore politico, cioè discutibile, ma un valore dogmatico e voi vi adunate intorno ad essa come chierici in Concilio. A vedervi così accigliati e raccolti sulle sillabe del nuovo editto, mi pare di stare a Trento, non nel Parlamento a Roma. Siete divenuti i teologi dell'ordine; l'uomo politico è sparito; e non vi accorgete che l'ordine è fuori dei vostri articoli come la fede era fuori dal Concilio. Quei teologi volevano nei dogmi fermare la fede, per colpa loro fuggita dall'Italia, e voi volete negli articoli fermare l'ordine compromesso da voi ».

L'on. Mussolini — se gli capitasse sott'occhio questo saggio oratorio — osserverebbe, sprezzantemente, che Bovio, come Cavallotti, non ha più nulla da dire. Infatti quelli che hanno ancora qualche cosa da dire all'Italia fascista, in materia di libertà di stampa, sono i Bonacci, i Grippo, i Pelloux.

Vero è che gli on. Oviglio e Federzoni (i quali, come s'è detto, sono molto forti nei loro riferimenti a legislazioni straniere) non si basano soltanto sulle considerazioni di Bonacci e di Grippo, ma citano anche l'Inghilterra. « La legge inglese — nota la relazione — vieta le pubblicazioni dalle quali possa venire leso un pubblico interesse... ». È vero, ma bisognerebbe che in Italia, come in Inghilterra, si tenesse presente il *pubblico interesse* non soltanto per quello che gli può eventualmente nuocere, ma an-

che, e sopra tutto, per quello che gli può giovare. Mi si permetta di spiegarmi con un piccolo esempio pratico. I viaggiatori che contravvengono ai regolamenti ferroviari sono, in Inghilterra, come altrove, puniti; ma chi è abituato a viaggiare sulle ferrovie italiane non ha idea del minimo di controlli che esiste sulle ferrovie inglesi. Sembra infatti più importante agli inglesi non disturbare i viaggiatori che sono in regola, non far loro perdere il tempo o la corsa, non inceppare il funzionamento generale, che far pagare una multa ad un viaggiatore che non è in regola. Meglio — essi dicono — che vada impunito un contravventore piuttosto che siano molestati novantanove viaggiatori che hanno ottemperato a tutti i regolamenti. Questo è il modo con cui gli inglesi intendono l'interesse pubblico. Ora voi dovete pensare che questa mentalità gli inglesi la applicano nell'ordinamento di tutta la loro vita sociale.

La relazione del presente disegno di legge avrebbe potuto, per esempio, ricordare che in Inghilterra le pubblicazioni fatte nell'*interesse pubblico* sono *privileged*. In una sentenza del giudice Erle, ricordata dal nostro Grassi (op. cit., pag. 185), si è giunti perfino a dichiarare che gode di privilegio chiunque pubblica delle *cose diffamatorie* contro un altro avente qualsiasi pubblico impiego, se le cose pubblicate si riferiscono a materia *in cui il pubblico è interessato* e che i commenti sono giustificati se il *convenuto onestamente crede che essi sono leali e giusti.*

Naturalmente questa mentalità e questa politica

sono possibili in un paese libero, dove cioè la libertà stessa serve da correttivo. « I servi sono bugiardi » diceva ancora l'on. Bovio « e nei popoli più servili corrono le notizie false. Ma dove la discussione è libera, dove la parola, la stampa hanno ali, la notizia falsa cade da un istante all'altro; la libertà corre a mettere a suo posto la verità, ed ivi si avvera il monito di chi disse: *La verità vi farà liberi e la libertà vi farà veraci* ».

IV. — L'art. 12 del disegno di legge ci riporta a quella *mostruosità giuridica* che è il sequestro. Esiste nelle legislazioni straniere? No. Ora perchè l'on. Oviglio e Federzoni hanno cercato nelle legislazioni straniere soltanto quello che c'è di restrittivo e non quello che c'è di liberale? Il sequestro preventivo non esiste in America. Non esiste in Inghilterra dove fu abolito — meno che per le pubblicazioni oscene — fino dal 1765. Non esiste in Francia, dove l'art. 49 della legge 1881 autorizza il sequestro preventivo unicamente nel caso che non si sia adempiuto all'obbligo del deposito.

Ma — ci si dice — l'Italia non è l'estero. Questo è vero: ed è vero anche che l'Italia non ha l'esperienza di altri paesi, ma l'argomento nostro è che non riescirà nemmeno mai ad avere questa esperienza se non le darete il modo di farsela.

Nel difendere il sequestro preventivo l'on. Bonacci scriveva: « Noi non possiamo, come l'Inghilterra, vantare una educazione civile così progredita, da po-

ter fare intera rinuncia di una simile facoltà, con che si toglierebbe di mano all'autorità pubblica un'arma la quale purtroppo è talvolta necessaria a impedire che si producano gli effetti deleterii del reato di stampa prima ancora che sia pronunziato il procedimento penale ».

Dunque nel 1898 non eravamo progrediti abbastanza per poter abrogare gli art. 52, 58 e 59 dell'Editto Albertino sulla Stampa. Ma nel 1901 dovevamo avere la coscienza di aver fatto un certo passo in avanti se la Camera nella seduta del 21 giugno invitava il Governo a presentare un disegno di legge per la abolizione del sequestro. Essa prendeva anche in esame un progetto di iniziativa parlamentare nella sua tornata del 1° giugno 1903. Si arrivava finalmente al 1906 cioè al Ministero Sonnino quando ci sentivamo così in gambe da non temere più raffronti. La legge per l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali veniva presentata dal Ministero Sonnino in omaggio « alla opinione pubblica la quale in questi ultimi tempi ha reclamato con singolare concordia di parti diverse la cessazione di uno stato di cose non più tollerabile in un paese come il nostro che si sente degno di stare a paro coi paesi più civili nel regime di libertà ». (Relazione Sacchi). La legge 26 giugno 1906, fatta approvare dall'on. Sonnino e che aboliva il sequestro preventivo, era stata votata fra gli altri dagli on. Giolitti, Salandra ed Orlando.

Ma ora la relazione Oviglio-Federzoni, richiamandosi a quella legge ci dice che « l'esperienza quotidiana ha dimostrato il danno ed il pericolo di questo *regime eccezionale* che non può essere ulteriormente continuato ».

Eccoci dunque ripiombati nella barbarie! Il vivere civilmente, come i paesi più progrediti, è per l'Italia un *regime di eccezione*. Ci lusingavamo — si lusingava venti anni fa lo stesso on. Sonnino — che fossimo alquanto cresciuti: niente affatto: sempre bambini, sempre ineducati. Ce lo dice il governo fascista che, a proposito del sequestro, trova giusto ed opportuno di ritornare all'Editto Albertino di cui la relazione fa gli elogi.

Ebbene, ci sia lecito invocare dal Governo e dal Partito fascista un po' più di originalità di argomenti. Questo della immaturità è troppo vecchio. « Io domando a tutti gli uomini di buona fede — diceva Adolfo Thiers il 26 febbraio 1866 nel suo discorso dinanzi al Corpo Legislativo del Secondo Impero — quando vi deciderete voi a cominciare la prova? Volete dunque eternamente condannare la Francia a questo umiliante stato di minorità, in cui oggi la si costringe?... »

E l'on. Giolitti nel suo breve discorso alla Camera del 15 novembre 1924: « ...Vi sono stati nella storia del nostro paese momenti ben più difficili di quello attuale: basti ricordare Aspromonte, Villafranca, Custoza, Lissa ed il regicidio. Nessuno dei Governi che hanno retto allora l'Italia pensò di sopprimere la libertà di stampa. E ciò ebbe una mani-

festa ripercussione all'estero, perchè servì a farci considerare come un paese tra i più liberi e civili. Il popolo italiano che sopportò la più terribile delle guerre, dopo la vittoria non può essere giudicato meno degno di libertà di quello che era prima... Onorevole presidente, per il prestigio dell'Italia non tratti il popolo italiano come se fosse un popolo che non meriti quella libertà che ha sempre avuta in passato! »

Discutere il sequestro? Ma è una discussione che è già stata fatta e rifatta. Si sa che è un rimedio inutile e vessatorio: si sa che l'esperienza lo ha sempre dimostrato tale. Dal 1897 al 1906 repubblicani e radicali alla Camera hanno sostenuto una tenace e vigorosa campagna al grido di « Non più sequestri! » Si possono rileggere con interesse ed utilità i discorsi dell'on. Mirabelli, dell'on. Barzilai e di molti altri insigni parlamentari. Per esempio si fa da taluno la distinzione fra il Prefetto che ha sequestrato e continua a sequestrare in virtù dei decreti del luglio ed il Procuratore Generale del Re a cui spetterebbe invece ordinare i sequestri se il presente progetto diventasse legge. Si dice: ecco, l'indipendenza sarebbe assicurata ed il Governo non potrebbe esercitare alcuna ingerenza. Ma si dimentica che il Procuratore Generale del Re rappresenta il tratto di unione tra il potere esecutivo e la magistratura. Non si vuol mancare di rispetto alle egregie persone che rivestono l'alto ufficio: ma non si può nemmeno negare la realtà delle cose, cioè l'inevitabile influenza che sulla loro azione esercitano i diversi criterii degli uomini che si succedono al Governo. Questo è tanto vero che il *Popolo d'Italia,* a dimostrare gli antecedenti delle misure fasciste in materia di stampa, riproduceva nel luglio 1924 diverse circolari inviate in passato dai diversi Ministri ai diversi Procuratori del Re in cui si davano direttive, chiarimenti ed istruzioni sul modo di trattare la stampa.

Ora fino dal 1903 l'on. Mirabelli diceva alla Camera: « Il Ministero Pubblico, per la nostra legislazione è rappresentante del potere politico presso l'autorità giudicatrice... Il Governo non è che tramuti; ma può tramutare, come diceva Bacone, il magistrato in servo: quindi l'azione sua — non ispirata ai supremi principî della giustizia, anzi, mossa dal criterio partigiano della politica — riesce perturbatrice e molesta. Onde i trattamenti a sbalzi: talvolta le procure regie sono manchesteriane fino all'osso, lasciano fare e lasciano passare e poi, ad un tratto — come diceva il Minghetti — ecco una *specie di foga* per la quale da un capo all'altro della penisola si agitano, denunziano, sequestrano. Di che — continua a dire il Minghetti — l'opinione popolare fa questo giudizio senza pur avvertirne la gravità: che l'azione loro non è spontanea, ma ordinata dal Ministero Centrale. »

Un'ultima riflessione a proposito dei sequestri: se i decreti del luglio 1924 sono incostituzionali, perchè — quando la loro incostituzionalità sia stata legalmente dichiarata — i giornali sequestrati non re-

clamerebbero un risarcimento dei danni materiali subiti? In Inghilterra ed in America si unirebbero e farebbero causa al Governo per essere indennizzati. Il Congresso Americano ha restituito nel 1800, ai giornali colpiti dalle leggi eccezionali sulla stampa del 1798, l'ammontare di tutte le multe pagate; ed in Inghilterra Wilkes ottenne un forte indennizzo per le illegali persecuzioni del *North Briton*. Nella vecchia Austria il paragrafo 491 della legge 1873 stabiliva che in caso di decadenza o di revoca di un sequestro effettuato direttamente dalla autorità di polizia, ovvero per iniziativa del Pubblico Ministero, il danneggiato dal sequestro stesso avesse diritto ad ottenere un risarcimento per il danno, quando lo avesse debitamente comprovato. Una disposizione analoga è stata mantenuta dalla Repubblica Austriaca nella sua legge sulla stampa del 1922 (Parte V, paragrafo 40).

Passando all'articolo 13 non occorrerà spender parole intorno alla disposizione che prevede la possibile sospensione del giornale fino a tre mesi. Una misura simile, se approvata, potrà avere eventualmente due conseguenze: o uccidere il giornale, o ridargli vita nuova e rigogliosa. Ma se un giornale morirà per la sospensione di tre mesi vuol dire che non avrà avuto in sè alcuna forza vitale nè dietro di sè alcun seguito importante ed in tal caso la misura sarà stata inutile ed inutilmente odiosa; se invece risorgerà e sarà più forte di prima, allora la

misura procurerà al Governo oltre il danno anche le beffe.

Nel 1898, dopo i fatti di maggio, il *Secolo* venne sospeso in Milano dal generale Bava Beccaris, appunto per tre mesi. Quando si ripubblicò fu un trionfo. La gente aspettava l'uscita del giornale per le strade: le carrozze che ne portavano i pacchi alle edicole erano prese di assalto. In Monte Napoleone alcuni pacchi caddero per terra e si sfasciarono: si videro persino delle signore accorrere per impossessarsi di una copia. Se il vechio giornale della democrazia avesse saputo allora approfittare di quella nuova ondata di popolarità avrebbe potuto, grazie a quella sospensione di tre mesi, iniziare una seconda vita più florida della prima.

V. — L'art. 14 stabilisce le porte chiuse nei processi per diffamazione. « Questa disposizione — prosegue l'articolo — non si applica nelle ipotesi prevedute nei numeri 1 e 2 dell'art. 394 del Codice Penale, ed in ogni altro caso in cui il querelante chieda che il dibattimento abbia luogo in udienza pubblica. »

Anche questa disposizione è presa sostanzialmente dai progetti Bonacci e Pelloux. In Inghilterra ed in America i dibattimenti sono fatti sempre a porte aperte ed è in facoltà del giudice di proibire talora ai giornalisti di riferire particolari che possono credersi nocivi alla morale pubblica. In Francia per la legge del 1881 (Art. 39) è vietato dar conto dei pro-

cessi di diffamazione quando non è ammessa la prova dei fatti diffamatorî; ma si accorda al querelante di far pubblicare la sua querela. Le sentenze possono essere sempre pubblicate. Nei giudizi civili il magistrato può vietare il resoconto di essi.

Le considerazioni che suggerirono ai Ministri Oviglio e Federzoni di riproporre l'articolo del progetto di legge Bonacci sono, apparentemente, innocue dal punto di vista politico: si vorrebbe evitare che il processo contro il diffamatore si svolga invece contro il diffamato, aggravandosi il danno della diffamazione colla pubblicità del processo. È vero che lo scandalo ha sempre qualche cosa di morboso e che tutte le volte che si può, senza pregiudizio dello interesse pubblico, è bene evitarlo. Ma in certi casi quello che si deve tener presente è appunto l'interesse pubblico. I panni sporchi si lavano in famiglia, ma quando c'è di mezzo l'interesse della comunità è preferibile che si lavino in piazza anche se lo spettacolo è poco edificante. *Peccata nocentium nota esse et oportere et expedire.* Ora non è vero che, come nota la relazione, date le nuove disposizioni « la celebrazione del dibattimento a porte chiuse rimarrebbe ordinariamente circoscritta a quelle diffamazioni che hanno carattere esclusivamente privato ». Per esempio, colla legge che ci è proposta il processo Balbo - *Voce Repubblicana* avrebbe potuto farsi benissimo a porte chiuse. Infatti il N. 1 dell'art. 394 del Codice Penale, a cui si richiama l'articolo 14 del presente progetto di legge parla di « ufficiali pubblici ». Ma un deputato non è un ufficiale pubblico e la querela quindi di un deputato — cioè di una delle persone che devono essere più sindacabili — potrebbe sempre svolgersi a porte chiuse. Questo è tanto chiaro che la Commissione la quale ha esaminato il progetto di legge Pelloux, nella Relazione citata, estesa dall'on. Grippo (4 febbraio 1899) ha voluto aggiungere i deputati alle persone che non posono eventualmente invocare il segreto del dibattimento, perchè anche per essi « quando l'offesa si riannoda alle loro funzioni, la pubblicità degli atti del giudizio è una tutela della loro dignità, non meno che delle funzioni politiche che esercitano. » Ed io temo, inoltre, che l'art. 14 così come è formulato si presterebbe in pratica a molte contestazioni perchè non sarebbe sempre facile stabilire se il fatto diffamatorio attribuito al querelante lo riguardi nella sua qualità di privato cittadino o in quella di uomo pubblico.

VI. — L'art. 17 al comma 1° trasporta dalla competenza del giudice popolare a quella del giudice togato la cognizione dei delitti politici di stampa. Mi rincresce che un giurista ed un pubblicista come l'on. Filippo Meda abbia dichiarato accettabile questa innovazione (*Echi e Commenti*, 15 dicembre 1924). Egli fa questo ragionamento: « È maggior garanzia di libertà per la stampa il giurato o il magistrato? Idealmente tutti risponderanno: il giurato. Ma pur troppo la esperienza di questi ultimi anni ci

ha dimostrato come in condizioni anormali di vita pubblica (e la anormalità è avviata a diventare... la norma) la Corte di Assise non offre che ben scarsa speranza di potere e di sapere resistere alle passioni e alle intimidazioni esteriori. Si può restar fedeli al principio classico che il delitto politico di stampa sia per sua natura meglio apprezzabile dal giudice popolare che dal giudice togato perchè più che la ragione giuridica merita di esaminarlo la ragion sociale: ma nella realtà il principio esposto ha troppe alee e corre il rischio ogni giorno di essere sconfessato. » L'errore del Meda, a mio avviso, è di trarre le sue conclusioni esclusivamente dalla esperienza recente e da una situazione anormale che egli ha il torto di credere avviata a perpetuarsi mentre, per fortuna, ha tutti i caratteri della transitorietà. Nel passato, anche in tempi di reazione, il giudice popolare nei processi di stampa ha sempre dato maggiore garanzia del magistrato. Mi sembrerebbe quindi un passo falso e pericoloso sacrificare un principio classico, che ha rappresentato per tutti i paesi una delle conquiste liberali più importanti, semplicemente perchè, in condizioni meteoriche ed eccezionalissime, alcuni giurati hanno mostrato qua e là di ubbidire più allo spirito fazioso o alla paura del randello che alla voce della coscienza.

* * *

Tali, in breve, le più ovvie obbiezioni che sorgono spontanee di fronte alle principali disposizioni del disegno di legge. Il quale per altro va considerato e condannato nel suo insieme poichè ha in sè il vizio intrinseco di proporre provvidenze legislative con manifeste tendenze politiche in un terreno su cui solo la legge comune deve affermare il suo impero.

Mi sembra assai dubbio — al momento in cui scrivo — che la Camera lo possa approvare senza radicali modificazioni. Se lo approvasse la nuova legge darebbe al potere esecutivo un'arma che o rimarrebbe inoperosa ed inutile, o finirebbe per ferire quelli stessi che la volessero usare. Perchè le persecuzioni della stampa, come già dissi, hanno suonato sempre campana a morto per il regime che vi ha fatto ricorso. La seconda Restaurazione processò il *Journal des Débats* nel dicembre 1829, cioè alla vigilia della sua caduta; il secondo impero processò il *Reveil*, difeso da Gambetta, nel novembre 1868, pure alla vigilia della sua caduta. È alla vigilia della sua caduta che il governo reazionario di Mac Mahon processò il *Marseillais* nel giugno del 1877. Nè aveva ormai molto da vivere il Ministero Pelloux quando introduceva le sue disgraziate leggi eccezionali.

Con questo non voglio escludere a priori che il

nostro Parlamento possa mai legiferare in materia di stampa, rivedendo, ad esempio, certe disposizioni che sembrano inadeguate ed inefficaci di fronte allo sviluppo industriale e finanziario del giornalismo moderno. Ma per farlo utilmente occorre ben altra atmosfera politica di quella che incombe sull'Italia in questa concitata parentesi della sua storia.

L'on. Oviglio nella sua relazione vuole assicurata « la più assoluta libertà alla stampa serena ed onesta » che sa non oltrepassare « i limiti imposti dai supremi interessi della nazione ». Ora l'on. Oviglio dovrebbe ricordare che tutti questi termini non hanno mai avuto, da che mondo è mondo, alcun valore assoluto e che il loro significato è soggetto a diverse intrepretazioni. Se i « supremi interessi della nazione » fossero qualche cosa di concreto, di tangibile, di preciso, di visibile, proiettato fuori e al di là del nostro giudizio e del nostro tornaconto personale, o di classe, o di partito, allora non ci sarebbero più tante discussioni, nè esisterebbero divisioni o giornali avversi. Nessuno — checchè ci venga fatto talora di dire nel calore della passione — sarebbe mai tanto imbecille o tanto pazzo o tanto criminale da mettersi deliberatamente contro i « supremi interessi della nazione » cioè, in ultima analisi, contro i propri interessi.

Il guaio è che quelli che sono, ad esempio, i supremi interessi della nazione per Mussolini non lo sono affatto per i suoi oppositori: che gli uni credono di vederli in una direzione, gli altri in un'altra: che questi sono persuasi di raggiungerli con un mezzo, quelli con un altro.

Il miglior modo per provvedere ai supremi interessi della nazione è quello di non pretendere di averne alcun monopolio: di permettere a chiunque di farsi e di manifestare in merito la propria opinione; di parlarne, di scriverne, di discuterne. Un paese può errare nel favorire questa o quella politica, nel seguire questi o quelli uomini; può mettersi su una strada che porta al precipizio, credendo in buona fede di camminare verso il raggiungimento dei suoi supremi interessi. Tutto ciò è possibile. Ma un conto è l'errore di una maggioranza che ha avuto modo di formarsi liberamente la sua volontà come pure di liberamente esprimerla e farla valere; ed un conto invece è l'errore di una minoranza che pretendendo di avere il monopolio del patriottismo e la visione sicura ed esclusiva di quelli che sono i veri interessi del paese, si impone con la forza alla maggioranza, non le permette di avere una opinione diversa dalla sua e la trascina dove vuole.

Fino a quando il fascismo non riesca a distruggere la democrazia — e mi pare che con tutta la sua buona volontà non sia riuscito finora che a metterne sempre in miglior luce i pregi e i vantaggi — i diritti della maggioranza non potranno mai impunemente essere calpestati. Le minoranze vanno rispettate e si deve lasciar loro la più ampia libertà anche perchè esse possono essere, come spesso sono, dalla parte della ragione. Ma alle minoranze non è lecito

tradurre in atto le proprie idee fino a quando esse non si siano convertite in maggioranza. Senonchè questo processo logico e naturale dell'idea e del metodo della democrazia non si può avere senza la libertà — e sopratutto senza la libertà della stampa, la cui funzione è appunto quella di creare l'opinione pubblica, cioè di permettere che si formino e si alternino nel paese le maggioranze che lo debbono governare.

LA LIBERTÀ DI STAMPA IN INGHILTERRA

Nel vecchio palazzo reale di Westminster c'era, al tempo dei Tudor e degli Stuart, una camera che, per avere il soffitto dipinto a stelle, era detta la *Star Chamber*, o Camera Stellata. Essa è rimasta infamemente celebre nella storia inglese, perchè era fra le sue pareti che si adunava il sinistro tribunale ligio alla volontà e al capriccio del Sovrano, nel cui interesse esercitava un arbitrario controllo sulle istituzioni dello Stato e una intollerabile tirannia su tutto il paese.

Anche la stampa, naturalmente, dovette subirne le prepotenze e le persecuzioni. Nata da poco, essa aveva ricevuto un grande impulso dalla controversia religiosa. I grossi libri, troppo lunghi a scriversi ed a leggersi, avevano dato luogo nel '500 a trattatelli facili a diffondersi, ed a questi avevano tenuto dietro i manifesti, gli opuscoli, i proclami, le satire ed i fogli volanti, stampati per lo più da un lato solo, che costavano poco e si potevano anche affiggere ai muri, in fretta e impunemente, nell'oscurità della notte. È con questi fogli ed opuscoli, nascosti sotto le selle dei cavalli o dentro le fodere dei mantelli, che i prote-

stanti d'Inghilterra giravano il paese e facevano propaganda della loro fede. Essi, oltre che la trattazione di questioni teologiche, recavano anche le notizie del movimento nei vari paesi, creando così un interessamento per la politica estera che era stata fino allora esclusivo dominio del sovrano e dei suoi consiglieri. Nè tale interessamento, da parte del popolo, era difficile a spiegarsi. La causa che si decideva colle armi in Germania o in Olanda, era la causa di tutti i protestanti e di tutti i cattolici: ogni battaglia e ogni vittoria mettevano metà dell'Europa in festa o in lutto.

La Camera Stellata teneva un occhio vigile e sospettoso su tutta questa nuova letteratura, spicciola e pur così pericolosa, che osava attaccare l'autorità della Chiesa e risalire fino alla Corte. Cercava di impedirne con ogni mezzo la circolazione e quando ne scopriva gli autori ed editori piombava loro addosso con incredibile severità. Afferrato una volta il povero Prynne, il più intransigente ed il più vivace dei libellisti puritani, lo cancellò dall'Albo degli Avvocati, lo privò del titolo accademico che aveva ottenuto in Oxford, lo condannò a una grossa multa e al carcere. Non basta. Il 7 maggio 1634 lo mise in berlina e gli fece mozzare le orecchie fino alle radici. Ma Prynne non era uomo da sottomettersi. Poco dopo tornava alla carica con un opuscolo contro i Vescovi e questa volta la Camera Stellata lo rimetteva in berlina e gli faceva tagliare anche le radici che gli erano rimaste!

John Lilburn, per aver partecipato alla campagna di Prynne, era preso dagli sgherri della Camera Stellata che lo faceva fascisticamente bastonare per le vie di Londra.

Si potrebbero ricordare a centinaia episodi di questo genere. L'Inghilterra è stato il paese più feroce contro la stampa; ragione per cui essa è stata anche il paese che ne ha conquistato per il primo la libertà. Ma è stata una conquista contrastata, lenta, faticosa, dura. In Francia la libertà di stampa venne proclamata tutta d'un tratto, quasi ex-abrupto dalla rivoluzione. In Inghilterra, invece, non ci fu mai alcuna proclamazione; ma centocinquanta anni prima della rivoluzione francese la questione era già argomento di discussioni, di polemiche, di battaglie, di dibattiti parlamentari e di misure legislative. È fino dal 3 maggio 1695 che la Camera dei Comuni abolì definitivamente la censura, la quale, da quell'epoca in poi, non venne più ripristinata, nemmeno sotto le pressioni di Napoleone che, dopo la pace di Amiens, avrebbe voluto che anche l'Inghilterra, come tutti gli altri paesi d'Europa, avesse messo il bavaglio alla stampa.

Forse i paladini di questa libertà in Inghilterra sono stati meno brillanti e meno geniali dei loro colleghi francesi: ma essi hanno mostrato più tenacia e più fervore. È sempre avvenuto ed avviene sempre così al di là della Manica per tutte le lotte politiche. L'inglese è un combattente severo, profondamente convinto della sua causa, lento nella ideazione, ma

sorretto da una ferma coscienza morale. È questa che gli dà una forza irresistibile e imprime un carattere speciale a tutte le sue campagne, nelle quali impiega mezzi che sembrano, talora, a noi continentali, o strani o sproporzionati. Essi, per altro, si possono spiegare se si pensa che l'inglese ha una coscienza etico-religiosa della cosa pubblica, la quale ha portato con sè dalla Riforma; ond'è che quando si mette nella lotta lo fa, generalmente, con una specie di esaltazione mistica, che più si accende più le resistenze che trova sono forti; che è sprezzante di ogni rischio, di ogni pericolo e di ogni sacrificio e che difficilmente si acqueta se prima non ha raggiunto il suo scopo.

La Camera Stellata fu abolita nel 1641 ed allora la stampa ebbe per un breve periodo una certa libertà. Re e Parlamento si fecero la guerra colla penna come colla spada. Opuscoli e giornali settimanali erano per il Re o contro il Re, pro o contro la Chiesa. I diciannove anni che vanno dalla abolizione della Camera Stellata alla restaurazione degli Stuart videro nascere e morire circa duecento giornaletti — piccoli fogli in quarto che si stampavano una volta alla settimana. Ma il Parlamento Lungo non fu molto più indulgente della Corte verso scrittori e giornalisti che sottometteva, anzi, a infinite formalità e vessazioni, talchè Milton sollevò contro le sue restrizioni e persecuzioni una nobile e fiera protesta.

Dei venticinque opuscoli che il futuro autore del *Paradiso Perduto* scrisse dai 30 ai 50 anni, nel periodo, cioè, in cui si buttò con fede repubblicana nelle lotte della rivoluzione, il più noto ed il solo forse veramente interessante è quello appunto in cui egli si scaglia contro la censura del Parlamento e propugna la libertà di stampa. L'*Areopagitica*, in uno stile abbondante, fiorito, immaginoso, contiene alcune nobili verità che si levano alto sulle particolari circostanze del tempo e possono sempre e ovunque essere intese e sentite.

Il poeta-libellista invoca, sopra tutte le altre libertà, la libertà di pensare, parlare e discutere secondo la sua coscienza. Egli sa che il libro, e in genere, ogni scritto può fare del bene come del male. I libri, infatti, non sono cose morte, ma hanno in sè una facoltà di vita e di azione pari a quella dell'animo che li ha creati. Essi, anzi, preservano come in un vasello le forze più pure dell'intelletto. Egli sa che essi sono vivi e vigorosi come quei denti favolosi del drago e che seminati qua e là possono egualmente far sorgere uomini in armi. D'altra parte uccidere un libro è come uccidere un uomo. Anzi assai più. Chi uccide un uomo uccide una creatura ragionevole fatta ad immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro distrugge la ragione stessa; distrugge l'immagine di Dio. E una verità distrutta, una verità conculcata, può attendere dei secoli prima di essere ridonata alla vita, con grave danno di tutti. Si vada dunque adagio nel perseguitare quella che è la fatica più viva degli uomini pubblici; si badi di non versare quella vita stagionata dell'uomo che è presente ed

immagazzinata nei libri perchè sarebbe come commettere un omicidio e qualche volta creare un martirio. Chi uccide il pensiero, più che una cosa vitale, uccide una cosa immortale — *slays an immortality rather than a life!*

* * *

Quello di Milton fu, per eccellenza, il tempo degli opuscoli. Verso la fine del secolo prese invece maggior sviluppo ed importanza il giornalismo ebdomadario. Si avevano molti fogli che uscivano una o due volte alla settimana e le famose *Newsletter*, ossia epistole notiziarie, che si mandavano nelle provincie. I giornalisti andavano in cerca di notizie nei caffè, alla Camera, nei tribunali: si chiamavano *newsmongers* perchè trafficavano in notizie come altri trafficavano in stoffe o in coloniali, ed erano i degni progenitori dei nostri reporters. Ma la stampa mancava ancora di mezzi finanziari e di perizia tecnica. « Anche la libertà mancava — osserva il Macauly — e ciò era egualmente fatale come la mancanza di mezzi finanziari e di perizia ». Non esisteva per le pubblicazioni in genere una censura. Il *licensing act*, che era stato approvato sotto la Restaurazione, era spirato nel 1679. Chiunque poteva, dunque, stampare a suo rischio e pericolo ciò che voleva senza bisogno della autorizzazione di un funzionario governativo; ma i

giudici erano unanimemente del parere che questa libertà non si potesse estendere alle gazzette e che per la legge comune di Inghilterra nessuno avesse il diritto di pubblicare notizie politiche senza l'autorizzazione della Corona.

Le notizie politiche erano riservate, infatti, alla *London Gazette*, ossia a un bollettino ufficiale che dava, naturalmente, solo le notizie che facevano comodo al Governo. Tuttavia nel 1695 i Comuni, quasi incidentalmente, più che per una seria e motivata deliberazione, abolirono la censura anche per la stampa periodica « con un voto — osserva il Macauly — che al momento non richiamò l'attenzione di alcuno, che non produsse alcun eccitamento, che non fu rilevato dagli annalisti, e di cui si può a stento rintracciare la storia negli archivi del Parlamento, ma che ha fatto più per la libertà e la civiltà che la Grande Charta ed il *Bill of Rights* ».

L'emancipazione della stampa periodica ebbe l'effetto di elevarne il tono, la dignità e il senso di responsabilità. « Poi via via il progresso — nota ancora il Macauly — si ottenne non per opera di legislatori o magistrati; ma per effetto della opinione della grande massa educata del popolo inglese che ebbe modo di vedere il bene e il male e fu lasciata libera di fare la sua scelta. Durante centosessanta anni la libertà della nostra stampa divenne sempre più completa ed in questi centosessanta anni il ritegno imposto agli scrittori dal sentimento generale dei lettori si è fatto sempre più deciso... Oggi gli

stranieri che non osano pubblicare una sola parola di critica dei Governi sotto cui vivono non riescono a capire come mai la stampa più libera di Europa sia anche la più riservata ».

L'emancipazione della stampa dalla censura ebbe anche l'effetto di aumentare il numero dei giornali e di arricchirne il contenuto. Il primo quotidiano di Europa, il *Daily Courant* comparve appunto in Inghilterra nel 1709. È, in genere, sotto il regno della Regina Anna che i quotidiani ed i settimanali acquistarono una notevole importanza anche per la valentia degli scrittori, fra cui basterà ricordare Swift, Addison e Steele. Ma l'influenza acquistata dalla stampa e la sua libertà di critica non tardarono a dare ombra al Parlamento che male tollerava il controllo di quella pubblicità che esso aveva, mezzo secolo prima, imposto al Sovrano. Ogni allusione ai suoi dibattiti, ogni disapprovazione delle misure e delle leggi adottate divennero, agli occhi del Parlamento, delitti punibili coll'ammenda, la prigionia e la berlina. È noto che la esistenza del De Foe, il celebre autore di *Robinson Crusoè*, non fu altro che una lunga lotta contro il Parlamento per gli opuscoli che scrisse e che dovette scontare col carcere. Non passava settimana che qualche giornalista o stampatore non fosse tradotto davanti alla sbarra dei Comuni e di là mandato al carcere di Newgate. Steele stesso, benchè deputato, dovette pagare cari i suoi sarcasmi contro la maggioranza. Malgrado l'appoggio di Walpole e dei Whig fu espulso dalla Camera dei Comuni per tre

articoli che aveva pubblicato nell'*Englishman*. Questo solo fatto basta a dare una idea dell'accanimento della Camera contro il nuovo potere che esercitava su di essa una importuna sorveglianza e le contendeva la direzione dell'opinione pubblica.

* * *

Un urto però era inevitabile: ed è appunto nella seconda metà del '700 che la stampa inglese — la quale aveva vinta la sua battaglia contro la Camera Stellata, contro il Parlamento Lungo, contro la Restaurazione, ed era stata, sotto il regno di Guglielmo d'Orange, emancipata anche dalla censura — ha dovuto impegnare una lotta anche più aspra e più tenace contro la Camera dei Comuni che pretendeva di contestarne e limitarne i poteri. Fu una lotta memorabile e gloriosa e merita di essere ricordata sopra tutto per lo spettacolo di civismo, di forza e di decisione che ha dato il popolo di Londra e delle provincie di fronte al tentativo di soffocarne la libertà. Quando si pensa che tale lotta è stata combattuta un secolo e mezzo fa e che fino da allora esisteva un interessamento così largo, così diffuso, così intenso perfino per un'astrazione politica, come appunto la libertà di stampa e di pensiero, si capisce perchè l'Inghilterra sia ora il paese di Europa nel quale la

opinione pubblica, formata da tempo e lentamente a una dura scuola, abbia la maggior consapevolezza, la maggiore autorità e la maggiore influenza sulle direttive del Governo.

La lotta di cui parlo si è imperniata nel nome di John Wilkes. Figlio di un ricco distillatore londinese, dissipato e libertino in gioventù e poco scrupoloso nella sua vita coniugale, Wilkes ebbe, tuttavia, un senso così vivo dei suoi diritti di cittadino e seppe difenderli con tale coraggio ed abilità e spirito di sacrificio, da conquistare colla sua campagna per l'Inghilterra e per tutti i popoli anglo-sassoni cinque grandi principî liberali: l'immunità per ogni critica politica; la pubblicità dei dibattiti parlamentari; l'abbandono dell'uso di condannare un uomo in sua assenza; l'abolizione delle perquisizioni nelle case private e dei sequestri preventivi; il diritto di un deputato, legalmente eletto, di sedere alla Camera, indipendentemente dalla opinione dei suoi colleghi sulle sue idee e sui suoi precedenti politici.

John Wilkes, che era scrittore efficacissimo, si era dato con passione alla politica e scriveva nel settimanale *North Briton*, nel quale aveva già condotto molte fiere campagne, tra cui una contro il primo ministro Lord Bute, che era stata causa delle sue dimissioni. Egli non risparmiò poi nemmeno il suo successore, George Grenville, e il 23 aprile 1763 pubblicò nel numero 45 del *North Briton* una vivace critica del discorso della Corona sostenendo il principio, divenuto in seguito costituzionale in Inghilterra ed altrove, che di esso si dovevano considerare responsabili i Ministri. Questi però non erano dello stesso avviso e decisero, anzi, di processare il giornale che, a differenza degli altri giornali londinesi del tempo, non indicava i Ministri colle semplici iniziali ma ne faceva per intero il nome e cognome. Fu dato ordine a quattro funzionari accompagnati da un poliziotto di scoprire chi fossero l'autore dell'articolo e lo stampatore del giornale e quarantanove persone furono dapprima arrestate come sospette. Una di queste però fece il nome di Wilkes che fu immediatamente preso e tradotto davanti ai Ministri. I poliziotti, intanto, entravano nella sua casa, facevano aprire da un fabbro i cassetti del suo scrittoio e ne asportavano tutte le carte ed i documenti che vi si trovavano.

Da questo momento cominciarono le ire e le persecuzioni contro Wilkes. Gli uomini che erano al Governo e i deputati che sedevano alla Camera in rappresentanza di collegi comprati con migliaia di sterline non potevano tollerare che un arrogante giornalista disturbasse colle sue denunzie e colle sue critiche impertinenti il sistema di clientele, di favoritismi, di corruzione e di appannaggi nel quale essi prosperavano. Sovra tutti il Sovrano era geloso del mantenimento di questo sistema, così come era sempre pronto a far tacere le voci moleste che avessero avuto l'impudenza di sollevarsi fino ai piedi del Trono. Si potrebbe dire di Giorgio III proprio l'opposto di quello che si disse di Wilkes. Questi nella vita

privata non è stato uno stinco di santo, ma, come osserva il Mandeville, i vizi privati sono spesso pubbliche virtù. Giorgio III invece è stato un santo nella vita privata, ma una pubblica calamità, cosicchè il popolo inglese dovette pagare a ben caro prezzo la fedeltà coniugale, la frugalità, la semplicità patriarcale del suo Re. Per il quale la rivoluzione del secolo precedente era come se non fosse avvenuta. L'assolutismo era il suo credo ed egli non riusciva a concepire e tanto meno a permettere il più piccolo dissenso dalla sua politica. « I tempi — scriveva Giorgio III, anticipando di centocinquanta anni il modo di ragionare dei nostri fascisti — richiedono certamente il concorso di quanti desiderano prevenire la anarchia. Io non desidero altro che la prosperità dei miei Dominî; conseguentemente devo considerare tutti coloro che non collaborano cordialmente con me come degli uomini cattivi e dei cattivi sudditi... Io non voglio altro che il bene, quindi chi non è d'accordo con me è un traditore e una canaglia ».

Traditore, dunque, e canaglia Wilkes, che non era nè con lui, nè coi suoi Ministri, nè coi suoi Deputati. Fu imprigionato nella Torre di Londra, ma il capo della giustizia Pratt, divenuto poi il Lord Cancelliere Camden, ne ordinò la scarcerazione con una sentenza che dichiarava illegale l'ordine di arresto, le perquisizioni e la asportazione delle sue carte. Wilkes allora intentò a sua volta processo al Ministro che aveva emanato l'ordine e vinse la causa con un indennizzo di circa cinquemila sterline. Ma i suoi

nemici erano decisi a non dargli pace. Un basso strumento fece le loro vendette e sfidato a duello Wilkes gli cacciò una palla di pistola nel ventre. Wilkes dovette lasciare Londra e l'Inghilterra. Si rifugiò a Parigi, viaggiò in Italia, stette assente quattro anni. Durante la sua assenza fu processato per i suoi scritti politici e per un *Saggio sulla donna*, giudicato osceno, che però non aveva mai visto la luce ed era solo stato letto, in parte, nella Camera dei Lord per avere un elemento di accusa contro di lui. Ma nel frattempo il suo nome aveva acquistato una grande popolarità in Londra e in tutto il Regno. *Wilkes and liberty* era divenuto il motto delle moltitudini esasperate dai sistemi reazionari di Giorgio III e dei suoi servitori. Quando per ordine del governo il numero 45 del *North Briton* fu bruciato in pubblico la folla si scagliò contro gli esecutori della sentenza, strappò loro dalle mani il foglio incriminato, se ne fece una bandiera e diede il fuoco agli emblemi reali. E quando nel 1768 Wilkes tornò in Inghilterra e si portò candidato nelle elezioni politiche l'entusiasmo per lui e per la sua causa raggiunse proporzioni inaudite. Gli elettori andavano a votare con un faglio di carta nel nastro del cappello sul quale era scritto: « *N.* 45 *North Briton* ». Nessuno che non portasse questo foglio poteva sperare di avvicinarsi alle urne. Le finestre di Lord Bute e di altri nobili furono prese a sassate e volarono in pezzi. Molti Lord furono fermati per le vie e malmenati. L'Ambasciatore austriaco, scambiato per un Pari d'Inghilterra,

fu costretto a scendere dalla sua carrozza e lasciarsi scrivere col gesso sulle suole delle scarpe il numero fatidico: 45.

Caduto una prima volta come candidato della City, Wilkes fu eletto una seconda volta trionfalmente per il Collegio di Middlesex, ma la Camera dei Comuni, istigata dal Re, lo dichiarò ineleggibile, e convalidò il suo avversario che aveva ricevuto un numero insignificante di voti. Wilkes fu allora mandato alla Torre di Londra e tenutovi incarcerato per ventidue mesi. Questi procedimenti ingiusti, arbitrari ed arroganti, che volevano essere una sfida al sentimento della enorme maggioranza del paese, non ebbero, naturalmente, altro effetto che quello di aumentare, se pure era possibile, la popolarità di John Wilkes. Vini, selvaggina, frutta, polli giungevano ogni giorno al carcere per lui da ogni parte del paese. Dalla sua cella egli comunicava clandestinamente cogli amici e dirigeva sempre la gran battaglia, raccomandando, tra l'altro, i candidati per le elezioni e per le cariche municipali, dando consigli e suggerimenti. Una petizione presentata al Re in suo favore, anzichè calmare, inasprì l'ira del monarca, impotente, per altro, ad arrestare quel vasto, profondo, travolgente movimento dell'opinione pubblica che nel nome di Wilkes reclamava la libertà di stampa e il rispetto dei più elementari diritti dei cittadini. E di chi doveva essere, alla fine, la vittoria se non del popolo che si agitava per una di quelle cause che non possono perire, anche se sono talora, momentaneamente oscurate, conculcate e oltraggiate? Scontata la sua pena Wilkes uscì dalla Torre, entrò in Parlamento ed ottenne che fosse cancellata dai verbali l'ignobile decisione che lo aveva escluso dalla Camera. Nominato Sceriffo della City, poi Lord Mayor, poi Ciamberlano, non desistette dal combattere per i principî che dovevano poi diventare, anche per merito suo, altrettanti assiomi costituzionali. Non a torto Gladstone disse che Wilkes era da annoverarsi fra i campioni della libertà. Anche nelle colonie di oltre Oceano egli era considerato sulla fine del '700 come un simbolo. Il suo nome era dato ad una delle più grandi città di Pennsylvania, ed un entusiastico ammiratore di New England chiamava i suoi tre figli: Wilkes, Pitt e Liberty.

* * *

La storia ricorda, in questo periodo, accanto al nome di Wilkes, anche quello di un altro celebre giornalista che pure condusse valorosamente la battaglia per la libertà di stampa. Sulla sua identità durò a lungo il mistero, ma da elementi venuti in luce dopo la sua morte, non pare ormai più dubbio che sotto il pseudonimo di Junius si nascondesse sir Philip Francis. Nei quattro anni che vanno dal 1769 al 1772 comparvero nel *Public Advertiser* le sue fa-

mose lettere, colle quali denunziava e fustigava il caparbio e tracotante autoritarismo di Giorgio III, la rapacità, la corruzione, la dissolutezza dei suoi ministri e cortigiani. Ora violento, ora caustico, ora ironico, Junius fu il più efficace e più entusiastico sostenitore di Wilkes, il più fiero e temuto castigatore degli uomini e dei vizi del suo tempo. Difese energicamente tutte le pubbliche libertà; smascherò raggiri; rivelò soprusi; denunziò corruzioni, corrotti e corruttori. Nè egli si arrestò davanti ai maggiori responsabili. Nel dicembre del 1769 Junius pubblicò la sua celebre lettera a Giorgio III nella quale gli ricordava che « la Corona era stata conquistata da una rivoluzione ma poteva essere perduta con un'altra ». La lettera era un atto di accusa il cui tono doveva accrescerne la gravità. « Non è che voi facciate il male per proposito — scriveva Junius al Re — gli è che non fareste mai il bene neppure per sbaglio ». Il numero del giornale, inutile dirlo, fu sequestrato e distrutto: lo stampatore processato, ma assolto per una eccezione tecnica sollevata dalla difesa: i venditori, invece, arrestati e condannati. Ma del numero incriminato si erano tirate circa duemila copie in più e queste in poche ore erano giunte nelle mani dei privati cittadini che poterono così preservarle e comunicarsele fra di loro clandestinamente.

Tuttavia c'era qualche cosa più delle lettere di Junius, qualche cosa più della critica che offendeva il Re, i Ministri ed i Deputati, e questo era il resoconto delle sedute parlamentari. Fino a quando Junius, Wilkes e gli altri *pamphleteers* davano del tiranno e del mercenario a destra e a sinistra il male era temile, ma relativo. Il pubblico poteva credere che si trattasse di ingiurie e diffamazioni dovute a spirito partigiano. Ma quando gli elettori leggevano i discorsi pronunziati in Parlamento da uomini come Pitt e Burke, la cosa era ben diversa. Il 22 novembre 1770 Lord Chatham (Pitt) fece alla Camera dei Lord una terribile requisitoria contro tutto il sistema di ruberie, di peculato e di corruzione degli uomini politici, dai ministri ai proconsoli della Corona, ai deputati che accumulavano grosse fortune a spese dello Stato e dell'Impero. Junius, che era nell'aula, ritenne a memoria il discorso senza prendere una sola nota, ed il giorno dopo esso comparve quasi testualmente nel *Public Advertiser*. Questo fatto sollevò l'indignazione dei Lord ed iniziò una nuova campagna contro il resoconto parlamentare.

Conviene osservare, in proposito, che antico era il privilegio del Parlamento per cui esso aveva diritto di vietare che si pubblicassero in qualsiasi modo i resoconti delle proprie sedute. Tale privilegio, tanto contrario a quella condizione suprema di vita e di sviluppo del regime costituzionale che è la pubblicità, ebbe la sua origine dalla necessità in cui si trovarono i rappresentanti della nazione di garantirsi contro le persecuzioni del principe e del governo per ciò che avessero detto in seno al Parlamento. Quantunque, infatti, il privilegio della parola fosse uno dei più antichi che il Parlamento vantasse e

fosse anche per esso uno dei più essenziali, spesso era stato completamente violato. Nel 1407, per esempio, Tomaso Haxey, membro dei Comuni, avendo nella Camera fatto delle lamentanze per le eccessive spese della famiglia reale, fu condannato a morte come traditore. Ora, in seguito a questo e ad altri episodi analoghi ripetutisi nel '500, le Camere — per salvaguardare la loro libertà di parola senza di che tutti i poteri che loro spettavano onde controllare il governo e tutelare gli interessi ed i diritti della nazione avrebbero perduto ogni valore — decisero di impedire assolutamente che alcuno venisse a conoscere quanto nelle loro sedute si fosse detto o fatto, vietando non solo la pubblicazione, sotto qualsiasi forma ed in qualunque misura, dei resoconti dei propri dibattiti, ma anche la presenza di estranei ai loro lavori. Il privilegio fu confermato dal Parlamento Lungo e mantenuto perfino dopo la rivoluzione del 1688. Così nel '700 i giornali dovevano ricorrere a mille curiosi artifici per pubblicare qualche cosa dei resoconti parlamentari senza incorrere in alcuna sanzione. Ad esempio i nomi degli oratori erano per lo più omessi o indicati solo colle iniziali; i resoconti erano pubblicati quando il Parlamento non sedeva cioè fra una sessione e l'altra, il che però fu proibito nel 1738 da una decisione della Camera. Allora si ricorse ad altri espedienti. Nel *Gentleman's Magazine*, per esempio, si fingeva che le discussioni avvenissero nel Senato del Gran Lilliput; nel *London Magazine* in un « Club politico ». Altri giornali facevano del Parlamento un « Certo Club », o il « Senato di Roma », e via dicendo. La cosa era tollerata, ma la pubblicazione integrale del discorso di Chatham sollevò, come ho detto più sopra, uno scandalo, ed allora non si ebbe più riguardo agli artificî coi quali la stampa cercava di dare pubblicità alle discussioni parlamentari e si proibì, o almeno si tentò di proibire, che apparissero i resoconti sotto qualsiasi forma. Il Re, sempre stolto, diede ordini categorici a Lord North, perchè andasse in fondo alla questione e la facesse finita una volta per sempre colle pretese dei giornali. Gli stampatori erano arrestati, tradotti alla sbarra dei Comuni o dei Lord e sommariamente condannati. Ma anche in questa lotta fra il Parlamento e la stampa, il popolo prese le parti della stampa e ne sostenne i diritti facendoli da ultimo trionfare colle sue proteste e le sue agitazioni.

L'episodio del Lord Mayor Crosby deve essere ricordato. Quando in Italia si dice « Lord Mayor », la gente non pensa ad altro che ad una inverosimile ed anacronistica comparsa in parrucca, in calze di seta e in cappa di velluto. Ed infatti il Lord Mayor e la City rappresentano, meglio di tutto il resto, lo spirito inglese di conservazione e di sopravvivenza dei formalismi, delle tradizioni e dei costumi del passato. Ma bisogna riconoscere che questo spirito di conservazione e di sopravvivenza, così cospicuo nella City, non è soltanto per la parrucca, la mazza dorata ed i pasti pantagruelici della Mansion House e del Guildhall — esso è anche spirito di conserva-

zione e di sopravvivenza dei diritti fondamentali dei cittadini. Quando la City offre ai più benemeriti figli dell'Impero, ai Principi, agli stessi illustri personaggi stranieri la sua *freedom*, essa offre non soltanto una pergamena ed un magnifico cofanetto artisticamente lavorato, ma offre anche simbolicamente un raro e forse unico privilegio. Perchè questa libertà della City, conquistata e mantenuta contro monarchi e Parlamento; questa libertà che è costata lotte secolari, persecuzioni, patimenti e sangue, è come la Magna Charta dell'individuo e dei suoi imprescindibili diritti in seno e di fronte alla comunità. E se questa *freedom* è un simbolo, mai il simbolo è stato la espressione più genuina e più fedele di una storica realtà.

Nella sua crociata contro i giornali che osavano pubblicare, sia pure mascherandoli in tutti i modi possibili, i resoconti parlamentari, la Camera ha un giorno dato ordine ad un suo ufficiale di arrestare certo Miller che stampava il *London Evening Post*. L'ufficio del Miller era nella City e l'ufficiale, presentatosi a lui, gli pose, come di regola, una mano sulla spalla e lo invitò a seguirlo a Westminster. Ma il Miller si rifiutò, chiamò un « policeman » ed altri cittadini e consegnò loro l'ufficiale, accusandolo di aggressione. Il « policeman » (la City ha sempre avuto, ed ha ancora adesso, una polizia propria) portò l'ufficiale della Camera dei Comuni alla Mansion House e lo presentò al Lord Mayor Crosby che, insieme cogli aldermanni, di cui uno era John Wilkes,

sedeva in Corte di Giustizia. Nel frattempo la Camera dei Comuni, saputo dell'arresto del suo ufficiale, lo mandò a reclamare, ma il Lord Mayor Crosby tenne duro, non lo restituì, anzi, lo condannò al carcere per aggressione. Era una dichiarazione di guerra della City a Westminster! Giorgio III, informato della cosa, montò su tutte le furie e disse a Lord North che Crosby doveva essere gettato nella Torre di Londra per la sua sfrontatezza. La misura voluta dal Re era però così grave e tale appariva perfino ai suoi ministri reazionari, che ci furono non poche esitazioni. Ma Giorgio III insisteva che bisognava acciuffare il Lord Mayor e tradurlo alla chetichella su una barca lungo il Tamigi davanti alla sbarra della Camera dei Comuni. Quando la cosa fu discussa alcune voci si levarono saggiamente a protestare contro una simile politica, ma la Camera finì per votare quello che il Re voleva. Senonchè il Lord Mayor giunse alla Camera dei Comuni non furtivamente per acqua, ma nel suo magnifico cocchio dorato per le vie della città, in mezzo ad una calca enorme di cittadini che lo applaudivano entusiasticamente e lo invitavano a resistere.

Junius scriveva lettere di fuoco: nei caffè si brindava alla libertà di stampa: nelle provincie si tenevano comizi e processioni!

Il procedimento contro Crosby durò parecchi giorni, ma il suo risultato era inevitabile dal momento che Giorgio III aveva dato ordini categorici ai deputati ministeriali di votare per la condanna. Fu,

infatti, condannato alla Torre. Ma i tumulti del popolo, gli oltraggi ai deputati ministeriali presi a patate, a manate di fango ed a sassate; l'attentato a Lord North, la cui carrozza fu fatta a pezzi in mezzo alla strada; le manifestazioni sotto la Camera dei Comuni che la polizia invano ha cercato di disperdere, rimanendo soccombente sotto l'ira della folla, persuasero ben presto il governo che bisognava cambiar rotta. Tutti i prigionieri fatti per la pubblicazione dei resoconti parlamentari furono liberati; tutte le cause pendenti furono abbandonate; il Lord Mayor Crosby fu scarcerato ed una moltitudine festante lo andò a prendere alla prigione e lo ricondusse in trionfo alla Mansion House.

Un anno dopo gli sceriffi della City, in un indirizzo ai *liverymen*, si vantarono con giusto e legittimo orgoglio, che la Camera dei Comuni « tacitamentè aveva finito per acquiescere al diritto, reclamato e sostenuto dai cittadini della City per il beneficio di tutta la Comunità, che gli elettori avevano di essere informati dei procedimenti di chi serviva i loro interessi (*servants*) in Parlamento ».

Si era ormai, infatti, rinunciato alla pretesa di tenere segreti i dibattiti e la porta una volta forzata non fu più rinchiusa; « che se — osserva il Trevelyan nel suo studio su Fox — si parlò ancora qualche volta di serrarla, essa fu spalancata da una mano che, occorrendo, sarebbe stata così forte da strapparla dai cardini. Quando il colonnello Luttrell, nel gennaio del 1778, manifestò l'intenzione di proporre che gli

estranei fossero esclusi dalla Camera perchè un giornale aveva riferito inesattamente le sue parole, Fox, a cui sette anni avevano insegnato qualche massima di saggezza politica, dichiarò che, secondo lui, il metodo migliore per prevenire che ci fossero degli erronei riferimenti era quello di dare sempre maggior pubblicità ai dibattiti e alle decisioni della Camera, poichè *la ricetta più sicura per ucidere una bugia era quella di moltiplicare i testimoni della verità* ».

* * *

Un'altra notevole vittoria fu conseguita per la libertà di stampa in questo periodo di tempo. Fino dal '500 prevaleva nei tribunali inglesi la dottrina che i giurati non dovessero entrare nella materia della diffamazione nei processi di stampa, ma che dovessero limitarsi ad affermare il fatto puro e semplice della avvenuta pubblicazione dell'articolo incriminato. Il magistrato doveva poi giudicare se la materia costituiva o non costituiva diffamazione. Con questa teoria l'ufficio dei giurati era ridotto ad una formalità quasi ridicola. Quindi l'accusato non veniva giudicato e condannato dai suoi pari, come da tempo immemorabile era diritto del cittadino inglese, ma dai giudici in balìa dei quali — cioè del Governo da cui allora i giudici non si potevano ancora dire

indipendenti — rimaneva la libertà di stampa. Questa enormità cominciò a preoccupare il pubblico nel 1770 in occasione del processo intentato allo stampatore del *Public Advertiser*, che aveva pubblicato la famosa lettera di Junius al Re. L'opinione pubblica insorse allora contro la straordinaria teoria dei giudici. I giurati stessi cominciarono a rifiutarsi di subire codesta limitazione dei loro diritti ed eludendo le istruzioni del giudice emettevano dei verdetti di non colpabilità anche quando questa era chiara ed evidente. Gli avvocati, tra cui Erskine, divenuto appunto popolare per la sua campagna, lottarono perchè il diritto della giuria fosse reintegrato. I deputati liberali fecero loro questa causa. « Sia impresso nelle vostre menti, sia inculcato ai vostri figli — scriveva Junius — che la libertà di stampa è il palladio di tutti i diritti civili, politici e religiosi degli inglesi e che il diritto dei giurati di dare un verdetto generale in qualsiasi caso è parte essenziale della nostra costituzione, diritto che non deve essere combattuto o ristretto dai giudici, nè in modo alcuno posto in dubbio dalla legislatura ». L'esito dell'agitazione fu la legge Fox, approvata, dopo un tentativo di linciaggio da parte dei Lord, nel 1792, la quale stabiliva che la giuria doveva emettere il suo verdetto sulla intera materia posta in questione e che il giudice non poteva chiederle di dichiarare colpevole l'accusato sulla semplice prova dello scritto incriminato.

* * *

Con queste successive vittorie la libertà di stampa aveva compiuto in Inghilterra nel secolo XVIII notevoli progressi. Si può dire anzi che, eccezion fatta degli oneri fiscali che ancora ne inceppavano e ne ritardavano lo sviluppo, essa era ormai assoluta — nella pratica se non nel diritto. E tale probabilmente sarebbe rimasta fino da allora se la rivoluzione francese non avesse ingenerato in tutta Europa una atmosfera di panico di cui approfittarono dovunque le correnti reazionarie. Chi vuol comprendere qualche cosa dell'isterismo rosso, che ha prodotto ed in parte continua a produrre tanto turbamento negli animi, nel pensiero e nella politica del mondo dalla conclusione della pace ad oggi, rilegga la storia di Europa dei primi venticinque anni del 1800. Quella paura del bolscevismo e delle sue ripercussioni, che spiega ora il risorgere un po' ovunque delle idee conservatrici, come pure le diffidenze verso la democrazia, il discredito dell'istituto parlamentare, la velleità di ritornare a limitazioni delle pubbliche libertà, le tendenze a formare dei Governi autoritarî — corrisponde perfettamente alla paura del giacobinismo francese che fece restringere i freni in tutta Europa al principio del secolo scorso. Non riuscì a sottrarsene nemmeno l'Inghilterra, che pure aveva

da più che un secolo fatta la sua rivoluzione ed assicurata la sua conquista. Essa, infatti, pensò di prevenire in tutti i modi possibili la diffusione per mezzo della stampa delle idee rivoluzionarie. Non potendo rimettere in vigore la censura, credette di ottenere egualmente lo scopo che desiderava, aggravando gli oneri fiscali che pesavano sopra il giornale. Questi datavano dal tempo della Regina Anna, cioè da quasi un secolo. Da allora i giornali erano sottoposti ad una triplice imposta: quella del bollo (di mezzo *penny*, cioè circa cinque centesimi, per ogni mezzo foglio, di dieci centesimi per ogni foglio intero e di L. 2,40 per pubblicazioni superiori a sei fogli); quella degli annunzi, per ognuno dei quali l'Erario pubblico percepiva L. 1,20; ed infine l'imposta sulla carta. Orbene, sulla fine del '700 si elevò a 40 centesimi la imposta del bollo e a L. 4,20 quella sugli annunci. Inoltre si richiesero garanzie dallo stampatore per assicurare la sua responsabilità, si emanarono ordini severissimi contro le pubblicazioni clandestine, si sospese dal 1794 al 1801 l'*habeas corpus*. Il terrore era tale che i giurati difficilmente assolvevano chiunque fosse stato accusato di sedizione, per quanto incerta fosse stata la sua colpevolezza. Dal 1808 al 1821 furono intentati 101 processi di stampa e furono condannati 94 giornalisti di cui 12 alla deportazione per sette anni. Nel 1812 i due fratelli Hunt furono condannati ad un anno di prigione e ad una ammenda di 50.000 lire per avere stampato nell'*Examiner* che la *Morning Post* aveva oltrepassato alquanto la verità chiamando un Adone il Principe di Galles, che aveva allora 50 anni!

La posizione dei giornalisti sotto l'infuriare della reazione era divenuta così difficile che il deputato Sheridan, uno dei capi del partito Wig, pensò di venire in loro aiuto fondando la *Società degli Amici della Libertà di Stampa*. Dopo il massacro di Peterloo, Lord Castleragh, che aveva rappresentato l'Inghilterra al Congresso di Vienna, ed era il *leader* del torismo più reazionario, fece approvare dal Parlamento i famosi *Six Acts* (sei leggi) che colpivano la stampa, estendendo tra l'altro l'imposta del bollo anche ai *pamphlets*, obbligando gli editori dei giornali a dare, come in Francia, una cauzione ed introducendo la deportazione per i giornalisti condannati due volte per reato di diffamazione.

Ma la reazione doveva cessare cessando la paura del giacobinismo ed infatti le ultime persecuzioni risalgono all'epoca dei Ministri Wellington (1828-30) e Grey (1830-34). Da allora la stampa aveva ancora una sola battaglia da vincere, quella della soppressione dei vincoli fiscali. Questi vincoli avevano portato il prezzo del giornale a 70 centesimi, prezzo proibitivo pel popolo che, se voleva leggere, doveva comperare i giornali stampati alla macchia, i quali, non pagando imposte, si vendevano a 10 ed a 20 centesimi. Questi giornali di contrabbando (celebre il *Poor Man' s Guardian* e il *London Dispatch* che tiravano 25.000 copie, quattro volte la tiratura che aveva allora il *Times*) erano, naturalmente, perse-

guitati dalle autorità. C'erano processi, arresti, condanne al carcere e a grosse ammende. Ma la repressione a nulla serviva. I giornali stampati di contrabbando erano venduti lo stesso clandestinamente nelle botteghe, nei Clubs e spediti in provincia entro casse di tè e pacchi di scarpe. Non avevano notizie perchè non avevano mezzi, ma gli operai andavano nei *bar* a leggere i grandi giornali notiziari e compravano poi, e si leggevano a casa di nascosto, il giornale di contrabbando per gli articoli antiministeriali. La campagna contro i vincoli fiscali cominciò in Inghilterra nel 1830. Si fece, come al solito, con meetings e petizioni. Si formò una *Associazione per promuovere la revoca delle tasse sul sapere.* Ma la campagna trovò una forte resistenza. Il Cancelliere dello Scacchiere, preoccupato pel suo bilancio, diceva che sarebbe stata follia rinunciare ad una imposta che rendeva più che un milione e trecentomila sterline all'anno. Nè mancavano deputati e lord i quali erano sempre del parere che meno il popolo leggeva e meglio era. Uno di questi propugnò alla Camera la abolizione della tassa sul sapone anzichè di quella sui giornali. « Altrimenti — egli osservò — i miei lettori mi potranno dire: Invece di procurarci la opportunità di pulirci le mani più a buon mercato, voi ci date un pezzo di giornale sporco ».

Con tutto questo finirono per prevalere le ragioni del buon senso. Se si voleva metter termine al traffico dei giornali clandestini, che potevano avere realmente una cattiva influenza sul popolo, l'unico mezzo sicuro era di dare modo ai giornali seri e responsabili di abbassare il loro prezzo. I vincoli fiscali furono così gradatamente ridotti fino a che nel 1853 si abolì del tutto l'imposta sugli annunci, nel 1855 quella del bollo e nel 1861 quella sulla carta. Anche la cauzione fu abolita colla legge del 12 luglio 1869.

* * *

Tali, sommariamente, le vicende storiche traverso cui è passata ed è stata conquistata in Inghilterra la libertà di stampa. Ma più del passato a noi interessa il presente. Quali sono dunque le condizioni fatte attualmente alla stampa inglese? Quale la libertà di cui gode?

Qui occorre, anzi tutto, mettere bene in chiaro le cose tanto per chi non sa come per chi finge di non sapere. Occorre, cioè, insistere nella distinzione fra la legge e la giurisprudenza, fra la parola scritta e la consuetudine. Se non si tiene sempre presente questa distinzione non si può capire nulla in genere delle cose inglesi, le quali sono spesso lodate in sostegno delle loro rispettive idee, tanto dai nostri conservatori come dai nostri liberali, dai reazionari come dai rivoluzionari. Anche per la stampa può nascere una tale confusione: e, infatti, si sono visti, durante il secondo Impero, scrittori francesi ricorrere alla

legislazione inglese per giustificare le misure draconiane introdotte da Napoleone III, così come si vedono oggi in Italia scrittori nostrani fare la stessa cosa per dimostrare che le restrizioni e le limitazioni della libertà di stampa dell'on. Mussolini sono ben poca cosa di fronte a certi Statuti vigenti al di là della Manica.

Ora non si vuol dire che questi scrittori asseriscano il falso. Se voi badate solo alle leggi ne trovate in Inghilterra di quelle che datano da cinque o sei secoli e che sono, in linea di diritto, ancora vigenti oggi. L'inglese è così conservatore che non modifica, non abroga, non abolisce mai nulla *formalmente*: lascia che le leggi si accumulino, anche quando da secoli non si applicano più. Tanta è la sua avversione per qualsiasi innovazione, solo perchè tale, che spesso fu valido argomento contro un progetto di legge l'esser stato osservato dagli oppositori che esso conteneva delle disposizioni nuove!

La Camera dei Comuni, per esempio, mantiene in vigore certi suoi antichi privilegi, sebbene non vi faccia mai ricorso. Si è detto più sopra che la pubblicazione dei resoconti parlamentari non trovò più ostacoli e resistenze dopo le lotte di Wilkes, Junius e Crosby, cioè dalla fine del '700 in poi. Ma se la Camera dei Comuni ha da quell'epoca ad oggi sempre *lasciato fare*, non ha però mai riconosciuto, ai giornali, *formalmente il diritto* di pubblicare tali resoconti. Del pari sono ancora vigenti i privilegi della Camera per ciò che riguarda l'esclusione degli stranieri e la giurisdizione sommaria. In altre parole essa potrebbe ancor oggi, in linea di diritto, e dietro proposta del suo Speaker, intimare a tutti gli stranieri — e quindi anche ai giornalisti che sono considerati tali — di abbandonare l'aula; come pure potrebbe ordinare a chiunque, giornalista od altro, che offendesse i suoi privilegi, di presentarsi alla sbarra, e potrebbe sommariamente giudicarlo e condannarlo come un tribunale ordinario.

Tutti questi privilegi rimangono: ma rimangono sulla carta e non sono mai fatti valere. Talora la sopravvivenza formale di antiche leggi, che non sono mai state sostituite da altre più in armonia coi costumi, le idee e i sentimenti dei tempi, ha messo in serio imbarazzo la giustizia. Sembra, ad esempio, incredibile che l'Inghilterra abbia mantenuto nella sua legislazione fino al 1818 il duello giudiziario come mezzo probatorio. Pure è così, e probabilmente ve lo manterrebbe ancora oggidì ove non fosse successo un curioso incidente. Accadde infatti, nel 1817, che un tale, accusato di omicidio domandò di fare uso del duello giudiziario per provare la sua innocenza. Si dovette constatare allora che nessuna legge lo aveva abrogato e quindi, benchè da secoli fosse caduto in dissuetudine, lo si dovette concedere. Non fu però combattuto e l'anno seguente venne abolito.

Io stesso ricordo un caso più recente e non meno tipico. Durante la guerra boera, un giornalista irlandese, suddito inglese, passò al nemico. Tradotto, in seguito, davanti al Tribunale di Londra, il giudice

non potè condannarlo che in base ad uno Statuto medioevale, ma tuttora vigente, per cui l'imputato avrebbe dovuto essere legato vivo alla coda di due cavalli e squartato in Trafalgar Square. La condanna fu appunto pronunziata dal giudice con tutta serietà in questi termini, il che non ha impedito però all'irlandese, alcuni mesi dopo, di passeggiare liberamente per le vie di Londra e di entrare, per giunta, come deputato nella Camera dei Comuni.

Sempre a proposito di questa distinzione che bisogna fare fra la legge che sopravvive come lettera morta e la giurisprudenza che tien conto dei mutamenti avvenuti col tempo e col progresso, il giurista nostro Celso Grassi, nella sua pregevole opera *La legislazione inglese sulla stampa comparata alla legislazione italiana,* osserva che la legge sui blasfemi, quale è fissata nello Statuto di Guglielmo d'Orange del 1698, non sarebbe in alcun modo tollerabile oggi. Nulla però si è fatto per correggerne i difetti e, pur di conservarla intatta, si lascia che il magistrato trovi lui il modo di applicarla nella maniera meno repugnante alle idee odierne. Però se un inverosimile giornalista cattolico italiano volesse propugnare domani la pena della impiccagione per tutti gli scrittori eretici, avrebbe perfettamente ragione di invocare, a sostegno della sua tesi, la legislazione inglese; ma egli poi avrebbe torto se affermasse che in Inghilterra gli eretici si impiccano; perchè quella legislazione, ancorchè mantenuta tale e quale come fu redatta molti secoli or sono, trova nella odierna

giurisprudenza una interpretazione così larga e liberale che per essa i reati assumono la loro reale fisionomia ed i colpevoli ricevono la loro giusta ed adeguata punizione.

Dunque non si vadano a rintracciare nei vecchi Statuti inglesi norme restrittive della stampa che, sebbene non mai abrogate, non sono e non potrebbero mai essere applicate ai giorni nostri. Si noti piuttosto questo: che a differenza di quanto è detto esplicitamente nelle Costituzioni della maggior parte di Europa, non v'è una legge in Inghilterra che proclami la libertà di stampa. La libertà di stampa e di riunione sono assicurate non da leggi in loro favore, ma, come osserva il De Lolme, dal fatto che non ci sono leggi che le proibiscano, e dall'altro fatto conseguente, e non meno importante, che il Governo deriva il suo potere solo dalle leggi.

« La libertà inglese — diceva Fox due secoli fa — non dipende tanto dal Governo esecutivo nè dalla amministrazione della giustizia, quanto dal fatto che è libera da noi la parola scritta e parlata. Libera deve esere la parola: libera completamente deve essere la stampa, ed ognuno deve poter scrivere e pubblicare ciò che vuole, pur essendo soggetto a certe sanzioni in caso di abuso. Questa è la perfetta libertà. Nè io ho mai udito che alcun pericolo sia venuto a un libero Stato dalla libertà di stampa e di parola: al contrario io sono convinto che nessuno Stato può esistere senza queste libertà. Non è la legge chiusa nei libri che costituisce, che ha costitui-

to il vero principio della libertà nei vari paesi e nei vari secoli. No, è l'energia, è il coraggio del cittadino che osa esprimere apertamente il suo pensiero, non solo in privato ma davanti a larghe assemblee popolari, ciò che crea in uno Stato lo spirito della libertà. Come un albero colpito alle radici che può vivere ancora per un po' e per un po' può ancora conservarsi verde, ma finisce coll'avvizzire, decadere e morire, così se gli togliete la libertà di parola e di stampa ogni vostro libero regime perirà ed allora voi decadrete e sarete disistimati e sprezzati da tutto il mondo per la vostra debolezza e per la vostra follia per non aver saputo far tesoro di ciò che aveva creato la vostra forza, la vostra grandezza, la vostra opulenza e la vostra prosperità ».

Di una tale debolezza e follia gli inglesi — fino ad oggi — non si sono ancora resi colpevoli. Essi non conoscono alcuna limitazione preventiva della libertà di stampa: non sanno che cosa sia il sequestro prima della condanna (se non in casi speciali e chiaramente definiti), e, quanto alla soppressione dei giornali, si ricorda un *unico caso* in cui si sia osato ricorrere ad un simile estremo. Le formalità che costituiscono la cosidetta polizia della stampa sono state ridotte alla massima semplicità.

Sottrarre la stampa ai suoi giudici naturali per metterla alla mercè del potere esecutivo, sarebbe cosa inconcepibile in Inghilterra, come sarebbe del resto, impraticabile, perchè il potere esecutivo, in Inghilterra, non ha, come da noi, a sua disposizione i

Prefetti ed altri strumenti di dominio. Gli uomini pubblici e i loro atti sono oggetto quotidianamente della critica più severa. Generalmente questa critica è corretta nella forma ed elevata nel tono: talora però si trascende anche là, ma per una lunga esperienza si è constatato che il miglior mezzo per punire gli eccesi è quello di ignorarli. « Il Governo — nota giustamente il Grassi nell'opera citata — non si cura dei più violenti e sleali attacchi; esso ha compreso che il modo più efficace per combattere la stampa, che non ha scrupoli, non è già quello di ricorrere ai tribunali, poichè riesce assai facile in tal caso all'accusato di atteggiarsi a perseguitato, a vittima della prepotenza governativa e ad acquistarsi così la popolare simpatia che non manca mai al privato in lotta col Governo; ma quello bensì di disprezzarla e di lasciare che la pubblica opinione stessa ne faccia giustizia ».

Raramente lo statista inglese si scosta da questa saggia politica, anche quando le leggi glie ne darebbero la facoltà. Un nostro giornale ha pubblicato recentemente una serie di articoli intesi a dimostrare che la libertà di stampa in Inghilterra è una invenzione dei liberali italiani, o poco meno. Tra l'altro prospettava questo caso: « ... Se a Westminster un deputato pronunzia parole sediziose, la stampa è *processabile* per averle riprodotte. La disastrosa frase di Treves a Montecitorio, *il prossimo inverno non più in trincea!*, riportata nei resoconti parlamentari dei giornali italiani avrebbe fruttato un processo alle

direzioni dei giornali stessi. Questa è la giusta libertà di stampa inglese: non lo dimentichino gli italiani ». No, egregio collega, questo è il vostro modo fazioso di vederla e di interpretarla. Perchè se è vero che le espressioni sediziose escludono, *in linea di diritto,* il privilegio onde sono protetti i resoconti parlamentari, è anche vero che si sono lette e si potranno sempre leggere tali espressioni nei resoconti parlamentari dei giornali senza che per questo siano processati. La ragione è quella che dicevo poc'anzi: raramente ciò che è in teoria *processabile* è in pratica *processato.* Durante la guerra boera i deputati irlandesi, che allora sedevano in Westminster, tutte le volte che il *leader* della Camera comunicava i dispacci dal fronte annuncianti sconfitte inglesi, si prendevano il gusto di applaudire e spesso di commentare con espressioni ben più sediziose di quelle dell'on. Treves. Ma io non ricordo che un solo giornale sia mai stato processato per averle riferite.

Come pure non ricordo di processi intentati durante la guerra alla *Union of Democratic Control* per le centinaia dei suoi opuscoli ritenuti disfattisti; o a giornali comunisti, nel dopo guerra, per la campagna sovversiva da essi condotta. C'è stato il caso Campbell. Ma io confesso che ciò che mi ha meravigliato di più in questo caso non è stato tanto l'ordine di abbandonare il procedimento, quanto l'ordine di intentarlo. Evidentemente MacDonald ha avuto paura che i conservatori ed i liberali lo accu-

sassero di soverchia indulgenza verso i comunisti ed ha voluto provar loro che, sebbene socialista, sapeva tenerli a posto. Perchè *nessuna legge moderna* lo autorizzava ad agire dovette ricorrere, per processare il Campbell, ad uno statuto di Giorgio III della seconda metà del '700! Fu tutto un grosso errore dal principio alla fine. Ma io sono sicuro che un ministro conservatore — senza la preoccupazione politica che probabilmente aveva MacDonald — non lo avrebbe commesso ed avrebbe così meglio provveduto alla giustizia, alla libertà e all'interesse del suo paese, lasciando in pace il comunista Campbell ed il suo giornalucolo sovversivo.

Se non che, a questo punto, io so benissimo che cosa mi si dirà. Mi si dirà che i giusti limiti della libertà di stampa in Inghilterra sono precisamente fissati dalla legislazione sulla diffamazione, la quale è di una estrema severità. È vero. I reati di diffamazione sono rigorosamente puniti in Inghilterra e l'ammontare degli indenizzi è, generalmente, assai alto. Anche qui la giurisprudenza ha dovuto spesso esercitare i suoi criteri interpretativi con molta larghezza. Fino al principio del secolo passato la legge arrivava al punto di ritenere responsabile di un libello anche il garzone il quale aveva girato il torchio per la stampa e puniva non solo civilmente ma anche penalmente il proprietario di un giornale, il libraio ed il rivenditore. La possibilità di ottenere grosse somme come risarcimento di danni, aveva creato in Inghilterra — dove il genio per gli affari è sempre

fervido e originalissimo — un nuovo genere di *business*: la speculazione dei processi per diffamazione. Persone pronte a trafficare anche sul proprio onore, pur di far danaro, intentavano processi a destra ed a sinistra, ed i proprietari di giornali, per evitare noie e pericoli spesso preferivano sborsare una certa somma e tacitarle. La faccenda era divenuta così seria che i giornali dovevano mettere in bilancio almeno duemila sterline all'anno per le spese che incontravano. Per rendere queste speculazioni impossibili ha dovuto intervenire il legislatore. Tuttavia le penalità finanziarie nei *libel suits* costituiscono sempre per le cifre che raggiungono una delle più serie preoccupazioni per il giornalismo inglese. Si vorrebbe — e questa è la tesi sostenuta dal senatore Olindo Malagodi nella *Tribuna* del 16 luglio 1924 — che anche in Italia si facesse qualche cosa di simile e che si aumentassero notevolmente le penalità pecuniarie fissate nell'Editto Albertino, tenendo conto delle mutate condizioni dei tempi e, sovra tutto, della industrializzazione del giornalismo. Ora io sono perfettamente d'accordo col Malagodi che sarebbe consigliabile in certi casi un certo aumento delle nostre penalità pecuniarie, ma a patto che l'aumento fosse fatto con criterio e moderazione, per due ragioni: anzi tutto perchè si deve evitare il pericolo di schiacciare la libertà di stampa sotto il peso dell'alta penalità, ed in secondo luogo perchè ben diversa è la capacità finanziaria della maggior parte dei nostri organismi giornalistici, in confronto con quella

degli inglesi. È evidente che di fronte al pericolo di sborsare somme che rovinerebbero la sua azienda, un giornale ci penserebbe su due volte prima di fare certe pubblicazioni a carico, per esempio, di un uomo di Governo: ma è anche evidente che se la legittima preoccupazione delle conseguenze pecuniarie del processo gli facessero abbandonare l'idea della pubblicazione e se questa fosse per avventura nell'interesse pubblico, il rigore della legge non servirebbe, in casi simili, a dare al giornalista il senso della sua responsabilità, ma a privare il paese della conoscenza di fatti che sarebbe stato bene avesse potuto conoscere.

Del resto dicevo che bisogna distinguere secondo i casi. Ad esempio il Malagodi ricordava nell'articolo citato due giornali inglesi che proprio allora erano stati rispettivamente multati di cinquanta e di centomila lire per avere abusivamente pubblicato brani di istruttoria di un processo penale. Ora, in un caso simile io sarei lieto, come giornalista e italiano, se anche la nostra legge fosse severissima, ma a condizione che anche in Italia, come in Inghilterra, l'istruttoria fosse publica. Se noi riuscissimo a raggiungere questa che a me pare una delle conquiste più urgenti e più importanti cui dovremmo mirare in Italia; se potessimo avere anche noi l'istruttoria pubblica che metterebbe la nostra giustizia su altre e ben più solide basi, saremmo allora i primi noi, giornalisti, a chiedere che l'istituto fosse debitamente circondato da tutte le più rigorose cautele. Pur-

troppo il reato di *contempt of court* non esiste, nè può esistere da noi — almeno nella stesa forma — come esiste in Inghilterra. Ma in Inghilterra, ripeto, nulla si fa a porte chiuse, e dal momento che uno è arrestato ed imputato di un certo delitto il suo interrogatorio e l'interrogatorio di tutti i testimoni è fatto in pubblico. Per intenderci: se da noi vigesse il sistema inglese noi avremmo saputo giorno per giorno che cosa hanno detto e non hanno detto gli arrestati per l'assassinio Matteotti, dal momento della loro incarcerazione ad oggi, come avremmo conosciute le deposizioni di tutte le persone interrogate. Si capisce come con un tale sistema il giudice inglese sia di una rigida severità. Se, durante il corso dell'istruttoria, c'è qualche elemento che il giudice crede opportuno di non rendere pubblico per il momento, ammonisce in questo senso i reporters presenti, e se uno di questi disobbedisce è immediatamente punito dal giudice stesso. Interessante, anzi, è il procedimento per il reato di *contempt of court*. Supponete che riprendendosi la udienza nel pomeriggio il giudice legga su un giornale qualche cosa che egli aveva proibito di pubblicare nella seduta antimeridiana; ecco che prima di continuare nell'istruttoria della causa il giudice fa chiamare il reporter, o il direttore, o il proprietario del giornale, ed alla presenza di tutti gli intima una multa anche di cinquanta o centomila lire. Reato commesso alle 11 del mattino; giudicato alle 2 del pomeriggio;

scontato prima di sera. Decisamente tutto va a rilento in Inghilterra, meno la giustizia!

Del resto la legislazione inglese sulla diffamazione ha, come tutte le cose di questo mondo, i suoi pregi ed i suoi difetti. Qualche altro rilievo nei confronti della nostra non sarà forse inopportuno. In Inghilterra il querelante non può negare la facoltà della prova. Questa è sempre ammessa. È ammessa anche per l'ingiuria. Un contrasto poi che appare evidente in tutta la legislazione dei due paesi è che quella inglese mira colle sue disposizioni essenzialmente all'interesse pubblico, mentre l'italiana si preoccupa sopra tutto della tutela dell'onore e della reputazione dei singoli. A questo proposito si leggono nel libro già citato del Grassi le seguenti osservazioni: « È sopra tutto nella disciplina della pubblicità su materie di interesse pubblico che spicca la grande superiorità della legge inglese sulla italiana, la quale è tanto gretta e meschina quanto larga e liberale è l'inglese. Per la legge inglese la produzione letteraria, artistica e scientifica, la condotta politica degli uomini pubblici, le discussioni parlamentari, i procedimenti giudiziari, le azioni dei privati che interessano il pubblico, in una parola tutte indistintamente le cose di interesse pubblico, sono un campo aperto alla critica. La stampa può in piena libertà e sicurezza muovere le censure più acerbe, più aspre, poichè, se leali ed appropriate, esse godono del privilegio. Anzi, la giurisprudenza conscia che non è sempre agevole al critico di serbarsi rigorosamente den-

tro i confini del vero e che troppo facilmente egli può, nell'impeto di un'ira generosa e nello sfogo di un legittimo sdegno, oltrepassare i limiti della moderazione, ha stabilito che la critica è privilegiata anche quando le censure risultino poi non interamente fondate e se il linguaggio ecceda alquanto, sempre che non vengano falsamente imputati dei moventi disonesti. Per esempio si dichiarò critica privilegiata quella in cui un praticante di medicina, che si spacciava per medico e si proclamava in possesso di un preteso specifico, veniva chiamato ciarlatano, impostore e simile ad un falsario: presso di noi, invece, l'autore di una simile critica sarebbe senza dubbio punito per ingiuria. Così la giurisprudenza inglese ha sempre riconosciuto che il critico può usare largamente del ridicolo, anche pungente, perchè il ridicolo in molte cose è l'arma più acconcia che egli possegga; la giurisprudenza nostra al contrario ha stabilito che non si può, sotto il pretesto di criticare, deridere l'artista che si vuol criticare ».

Un ultimo punto mi preme chiarire. Si crede dai più che la invidiata correttezza ed il vantato riserbo della stampa inglese si debbano alla severità di questa legislazione sulla diffamazione e, in genere, ai rigori coi quali la stampa è stata trattata in passato. Ancorchè certe leggi siano cadute in disuso, si dice, basta il fatto della loro esistenza e della loro possibile applicazione per tenere in riga la stampa e farle sentire tutta la sua responsabilità. Ora una tale opinione — a parte quello che può avere di poco lusinghiero e simpatico per i nostri colleghi di oltre Manica — mi sembra si possa facilmente confutare con due constatazioni. La prima è questa: che la stampa più battagliera di Europa è proprio la stampa inglese. Le restrizioni, le vessazioni e le persecuzioni del passato, lungi dal fiaccarne le energie combattive, le hanno anzi ritemprate e rinforzate. Bisogna riconoscerlo perchè è la verità: il giornalismo inglese ci ha dato e ci dà un magnifico esempio di indipendenza, di fierezza e di coraggio. Non ha paura di nulla. Non lo spaventano nè il processo, nè il carcere, nè le altissime multe *se crede di dover attaccare qualche uomo politico nel pubblico interesse.* La severità della legislazione sulla diffamazione è una buona scuola per i giornali perchè ne castiga gli umori?! Guardate alle statistiche. Il paese dove sono più frequenti i processi per *libel*, intentati ai giornali, è proprio l'Inghilterra.

La seconda constatazione è che la correttezza della forma, la moderazione del linguaggio, la *fairness* o equanimità del giudizio, la compostezza, il *self-control* sono doti comuni a tutte le manifestazioni della vita pubblica e non possono dunque considerarsi nei riguardi della stampa come un effetto della severità del passato e delle vigenti disposizioni in tema di diffamazione. Io credo anzi che il tono elevato della vita politica inglese, che voi potete ammirare tanto in un discorso alla Camera come in un articolo di giornale, si debba alla libertà che ha permesso, at-

traverso errori, contese, resistenze e prove durissime di ogni genere, la formazione di una opinione pubblica, potente e rispettata, che giudica e condanna, corregge, educa ed eleva continuamente il costume politico.

IN FRANCIA

« J' ai vécu age d'homme, et je connais assez l'hi-
« stoire de mon temps et l'histoire des temps passés
« pour savoir que les gouvernements, depuis soixante
« ans, ont tous, plus ou moins réagi contre la liberté
« de la presse, et qu' à leur heures d'irritation,
« c'est-a-dire de faiblesse, ils ont cherché à rejeter
« sur elle les mécomptes de leur politique. Quel be-
« nefice en ont-ils retiré? En est-il aucun d'eux qui
« ait pris dans la persècution un abonment à la
« durée?

« Le Comité de Salut Public guillotinait les jour-
« nalistes: qu'est devenu le Comité de Salut Public?

« Le Directoire les déportait à Cajenne: qu' est
« devenu le Directoire?

« Le premier Empire les exilait: qu' est devenu
« le premier Empire?

« La Restauration les censurait: qu'est devenu la
« Restauration?

« La presse a survécu à tous ces gouvernments et,
« toujours frappée et toujours debout, à travers les
« épreuves comme à travers les persecutions, elle a
« toujours marchée d'un pas fatal comme le destin... »

In queste parole, colle quali il deputato Eugenio Pelletan chiudeva nel 1868 un suo eloquente discorso alla Camera, c'è tutta la storia e tutta la gloria della stampa francese: *toujours frappée et toujours debout!*

Come in Inghilterra, dunque, come ovunque, le restrizioni, le coercizioni, le persecuzioni sono sempre state vane anche in Francia. Non solo. Esse sono state più che vane: hanno avuto un effetto opposto a quello che se ne desiderava: hanno incoraggiato e rinforzato la resistenza, e, invece di salvare, hanno provocato la caduta degli uomini che si erano lusingati di rinsaldarsi al Governo imponendo alla stampa il silenzio sui loro atti. Nè c'è da meravigliarsi. Nella lotta contro il giornale libero i Governi spesse volte vincono; nella lotta contro il giornale imbavagliato, essi hanno sempre perduto e sempre perderanno.

La storia delle battaglie combattute in Francia per la libertà di stampa va dalla Restaurazione al Secondo Impero ed è sopratutto in questi due periodi che esse furono particolarmente accanite. È una storia tutta interessante e in modo speciale istruttiva per noi a cagione delle analogie che presenta con alcuni aspetti dell'attuale situazione politica italiana. Sempre la ragione vera dei provvedimenti eccezionali, applicati a intervalli in Francia, si trova nell'intima debolezza di governi che si atteggiavano a forti: di governi che avevano paura e diffidavano della opinione pubblica la quale — nonostante fosse soffocata dalle intimidazioni e persecuzioni — essi ben sapevano e sentivano di non avere favorevole. Sempre questi governi deboli erano anche governi corrotti: d'onde la necessità di mettere il bavaglio ai giornali perchè non disturbassero col loro controllo il favoritismo, l'affarismo, le losche speculazioni; perchè — come osserva Tacito nella *Vita di Agricola* a proposito delle persecuzioni, delle repressioni, dei bandi di quei tempi — nessuna voce molesta si potesse udire e nulla di onesto potesse occorrere: *ne quid usquam honesti occurreret!*

Sempre, poi, questi governi deboli e corrotti usavano gli stessi pretesti per colpire. Coloro che domandavano la libertà erano accusati di voler sovvertire lo Stato, distruggere la Nazione, tradire la Patria. Eterna accusa stolta ed iniqua! *Ut imperium evertant libertatem praeferunt*: così si diceva anche di Trasea, il più virtuoso dei romani e dei suoi seguaci.

* * *

Abbiamo detto che le battaglie più accanite per la libertà di stampa si hanno in Francia sotto la Restaurazione ed il Secondo Impero. Avanti la rivoluzione non si può propriamente parlare di una questione di libertà di stampa. La censura è elemento naturale e integrale del regime. D'altra parte — se non vo-

gliamo tener conto delle *Lettres à Madame* in quel *Mercure Galant* di cui era collaboratore Corneille, o dell'opera degli enciclopedisti nel campo morale, sociologico ed economico — dobbiamo dire che il vero giornalismo quotidiano, politico, *boulevardier*, comincia solo nel 1777 col *Journal de Paris*. È all'indomani della presa della Bastiglia, il 27 agosto 1789, che la Francia proclama l'assoluta libertà di stampa.

« Che la prima delle vostre leggi — dice Mirabeau « nel suo discorso agli Stati Generali — consacri per « sempre la libertà di stampa — la libertà la più in- « violabile, la più illimitata, la libertà senza della « quale le altre non saranno giammai conquistate, « perchè è per essa sola che i popoli e i re possono « conoscere il loro diritto di ottenerle, il loro inte- « resse di accordarle; che infine il vostro esempio « imprima il marchio del pubblico disprezzo sulla « fronte dell'ignorante che temerà gli abusi di que- « sta libertà. »

Colla libertà i giornali crescono e si moltiplicano. Nei primi quatro anni della rivoluzione se ne contano 1400. *Ils pleuvent tous les matins comme manne du ciel*, dice un contemporaneo. Tra essi — a ricordare solo i più celebri — sono il *Vieux Cordellier* di Camillo Desmoulins, il *Courrier de Provence* del Mirabeau, il *Père Duchesne* d'Hebert.

Ma, divenuta libera colla rivoluzione, la stampa cessa di esserlo col Terrore che, come tutti gli estremismi, è la negazione di ogni libertà e punisce colla

pena di morte gli autori di scritti *contrerevolutionnaires ou insidieux*. « I nemici del popolo sono — dice l'art. 3 del decreto della Convenzione 28 settembre 1792 — coloro che avranno cercato di turbare la opinione pubblica, di alterare la energia e la purezza dei principî rivoluzionari e repubblicani o di arrestarne il progresso con scritti controrivoluzionari e sediziosi ». Due giorni dopo nella seduta della Convenzione, Robespierre dice: « Io elevo la mia voce contro la licenza degli scritti perniciosi e domando che si impedisca la circolazione di questi giornali che infettano tutta la Francia col loro veleno. Incrimino altamente tutti i numeri del *Vieux Cordiellier*, organo di Camillo Desmoulins, degni di esser dati alle fiamme... ».

— *Brûler n'est pas répondre...* — interrompe Desmoulins. — Ma questa verità, bruciare non è rispondere, sequestrare non è rispondere, bastonare non è rispondere, non è educare, non è disciplinare, non è ragionare, non è persuadere, non è governare; questa semplice e pur grande verità, consacrata dalla esperienza di tanti secoli e di tanti paesi, e sempre ignorata o calpestata dagli uomini della reazione, costa la testa a Desmoulins, come al Du Rozoy, redattore dell'*Ami du Roy*, al Cazotte, collaboratore delle *Folies du mois* ed a tanti altri.

Nemmeno il Direttorio è molto più liberale del Terrore in fatto di stampa: solo che, invece che sul patibolo, manda i giornalisti e gli scrittori indipendenti fuori di Francia. I direttori, i redattori e i col-

laboratori di 54 giornali sono proscritti. L'Assemblea dei Cinquecento proclama che i giornalisti sono dei *coquins* e ne esilia una ottantina.

Vengono poi il Consolato e l'Impero. Il primo console riduce i giornali a tredici col pretesto che essi sono « des instruments dans les mains des ennemis de la Republique ». Ma anche questi tredici giornali non possono discutere, non possono occuparsi di politica e debbono riempire le loro pagine con delle varietà. È, infatti, di quest'epoca che cominciano il *feuilleton*, le effemeridi, i logogrifi, gli indovinelli, ecc. Chi si permette appena qualche allusione agli atti di Bonaparte è arrestato, imprigionato, esiliato come capita ai fratelli Bertin, proprietari e direttori del *Journal des Débats*. Il quale *Journal des Débats*, perchè non mette giudizio cade poi, nel 1805, nelle mani di Napoleone, che se ne impossessa lui, senza tanti complimenti, dividendone le azioni fra i suoi amici più intimi.

Sotto l'Impero la stampa è schiava, sia pure di una schiavitù senza vergogna, poichè, come osserva Chateaubriand, Napoleone, se non altro, dà la *gloire pour censeur à la liberté*. Ma quali siano le *chaînes brillants*, nelle quali è avvinta la stampa francese durante l'Impero, risulta dal decreto del 5 febbraio 1810, che sottomette la stampa e il commercio librario ad un severo regime di polizia.

Il decreto istituisce una direzione generale di sorveglianza, ed obbliga stampatori e librai ad ottenere un brevetto, mediante un certificato di buoni costumi e di attaccamento al Sovrano, al quale devono prestare giuramento di fedeltà. Gli stampatori devono, prima di stampare, farne dichiarazione al direttore generale e al Prefetto; il primo può ordinare che la opera gli venga comunicata e sospenderne la stampa, nel qual caso deve mandarla al censore per essere esaminata; sul rapporto del censore, il direttore generale può indicare all'autore i mutamenti e le soppressioni creduti convenienti, e, sul suo rifiuto ad eseguirli, proibire la vendita dell'opera, far rompere le forme, sequestrare i fogli ed esemplari già stampati; il reclamo dell'autore deve essere diretto al Ministro dell'Interno che ordina l'esame del libro ad un nuovo censore sul rapporto del quale decide definitivamente il direttore generale assistito da altri due censori. Le pene contro la trasgressione a queste norme sono la confisca e l'ammenda!

Le *chaînes brillants* cadono, naturalmente, colla caduta di Napoleone e col suo ritiro all'isola d'Elba. Allora — esempio non infrequente di viltà! — quel Senato, che col suo silenzio era stato complice dell'imperatore, si affretta a condannarne la politica e a proclamare la libertà di stampa « considerando che la libertà di stampa, stabilita e consacrata come uno dei diritti della nazione è stata costantemente sottomessa alla censura arbitraria della sua polizia, mentre che egli si è sempre servito della stampa per riempire la Francia e l'Europa del clamore di fatti inventati, di massime false, di dottrine favorevoli al dispotismo e di oltraggi contro i governi stranieri ».

Napoleone non rimane a lungo all'isola d'Elba, ma vi rimane quel tanto che gli basta, verosimilmente, per persuaderlo che uno degli errori del suo regime è stato l'asservimento completo della stampa; però è interessante e significante il fatto che al suo ritorno dall'isola noi lo troviamo, sia pure per opportunismo, convertito alla causa della libertà di stampa, di cui, il 7 giugno, egli stesso dichiara la necessità davanti al corpo legislativo.

* * *

È, tuttavia, colla Restaurazione che il problema si pone nettamente. Non sono mancati anche prima scrittori intelligenti e coraggiosi che hanno valorosamente combattuto per la libertà della stampa; ma è solo dopo il '15 che, di fronte ai paurosi, reiterati e sempre vani tentativi della Restaurazione, il problema appassiona scrittori e uomini politici come uno dei più vitali per lo sviluppo della vita giuridica e sociale della Francia. Dal 1815 al 1848 si contano forse una quarantina di regolamenti, intesi a contenere e a paralizzare il potere che la stampa va sempre più acquistando. Ma ormai non è più possibile contenere e paralizzare la opinione pubblica, di cui i giornali sono divenuti la diretta e sicura espressione, e quando la reazione vuole colpire in

pieno la stampa, è il popolo stesso che insorge per difenderla.

L'articolo 8 della Charte del 1814 garantisce la libertà, ma dopo pochi mesi una nuova legge viene virtualmente a distruggere questo articolo. Così dal 1814 al 1830 è un continuo alternarsi di misure restrittive e di ritorni temporanei alla libertà, fino alla pubblicazione delle famose ordinanze di Polignac che provocano la rivoluzione di luglio. In questo lungo periodo procelloso più si accentuano le persecuzioni della stampa e più essa trova simpatie, consensi ed appoggi nella popolazione. Nel 1824 escono in Parigi sei giornali devoti al regime, ma, nonostante la protezione e le sovvenzioni di cui godono, questi giornali non hanno, tutti insieme, più di 14.344 abbonati. I sei giornali di opposizione ne contano invece 41.330! I processi, le multe, le condanne al carcere, non valgono a fiaccare lo spirito battagliero dei giornalisti o a far morire il giornale. La *Tribune* subisce in quattro anni 111 processi; è condannata 20 volte complessivamente a 49 anni di carcere e a 157 mila franchi di multa, ma essa non ripiega la sua bandiera nè perde un solo abbonato. *Toujours frappée, toujours debout.* « È degno di nota — osserva il Visconte De Bonald alla Camera dei deputati — che tutti i giornali impiegati con grandi spese da tutti i governi che si sono succeduti non hanno potuto, malgrado la loro influenza, tenerne in piedi alcuno, e che i giornali di opposizione, che la tirannia ha osteggiato talora apertamente, talora coperta-

mente, hanno invece sempre visto trionfare la causa che sostenevano... È questa opposizione costante che ha conservato tutte le buone dottrine che hanno finito per prevalere: perchè bisogna dire, ad onore dello spirito nazionale, che questi giornali sono i soli che abbiano goduto di una popolarità sempre crescente, mentre molti degli altri non hanno potuto vivere nemmeno coi sussidi del governo; di modo che si può affermare che il pubblico ha fatto questi giornali più ancora che i giornali abbiano formato il pubblico, *parce que les journaux expriment l'opinion et ne la font pas* ».

Bisogna riconoscere che se la causa della libertà di stampa diviene popolare durante la Restaurazione lo si deve, in parte, al fervore con cui la sostengono gli spiriti più illuminati del tempo. Tra questi va ricordato per primo Chateaubriand. « La libertà di stampa — egli scrive nel 1829 — è stata l'unica questione che ha occupato e preoccupato la mia vita politica. Io vi ho sacrificato tutto ciò che vi potevo sacrificare: tempo, lavoro, riposo. Io ho sempre considerato questa libertà come tutta una costituzione. Le infrazioni alla Charte (del '14) mi sono sembrate poca cosa fino a che noi conservammo la libertà di scrivere. Se la Charte era perduta, la libertà di stampa la ritrovava e noi la rendevamo al popolo, ma se c'era una censura, allora esisteva in vano anche la Charte... È grazie alla libertà di stampa che i diritti dei cittadini sono conservati; che a ciascuno è fatta la giustizia che si merita. È la libertà di stampa,

checchè se ne possa dire, la quale ai tempi in cui noi viviamo costituisce il più saldo appoggio del trono e dell'altare ». E in un opuscolo del 1827 dichiara: « La libertà di stampa è divenuta uno dei principali interessi della mia vita pubblica: io ne ho fatto l'oggetto della mia attività parlamentare. Oso dire che la mia posizione sociale, le opinioni realiste e religiose che io professo danno alle mie parole un grande credito allorquando io reclamo la libertà di stampa. Non si può dire, infatti, che io sia un rivoluzionario o un empio... ».

Venti volte, nel giro di pochi anni, Chateaubriand parla alla Camera dei Pari in difesa della libertà di stampa, per la quale scrive anche un grande numero di articoli e di opuscoli. Il governo non permette la diffusione di questi opuscoli, ma essi sono comprati di nascosto e letti avidamente. I giornali escono con degli spazi in bianco. Ma alle autorità questi spazi bianchi danno fastidio: pretendono che i giornali sostituiscano altri articoli a quelli censurati. Il venir fuori con dei bianchi costituisce un nuovo crimine, *le crime des blancs*. Allora Chateaubriand forma una società *d'hommes de bien*, egualmente devoti alla religione come alla patria, la quale si propone di racogliere gli articoli censurati e di stamparli in *brochure* ogni settimana, per farli conoscere privatamente. Colla penna, colla parola, cogli opuscoli, dalle colonne del giornale, dalla tribuna della Camera Chateaubriand non si stanca mai du-

rante quindici anni di denunciare la folle politica di persecuzione.

« Chi sono i nemici della libertà di stampa? egli si domanda. I nemici della libertà di stampa sono, anzitutto, gli uomini che hanno qualche cosa da nascondere nella loro vita; poi sono quelli che desiderano di non far conoscere al pubblico le loro azioni e le loro manovre, gli ipocriti, gli amministratori incapaci, gli autori fischiati, gli intriganti e i servitori di tutte le specie. La folla dei mediocri è in rivolta contro la libertà di stampa: come mai, un imbecille non potrà dunque vivere sicuro? Le piccole tirannie, che non possono esercitarsi comodamente, gli abusi, gli intrighi, le società segrete, la polizia, gettano alte grida contro questa maledetta libertà di stampa. Restano, dopo tutti costoro, alcuni uomini assolutamente onorevoli, che le prevenzioni, le teorie, forse il ricordo di qualche oltraggio immeritato, rendono ostili alla libertà di stampa... ».

Gli si risponde che la censura ha lo scopo di educare alla semplicità, all'austerità, alla praticità! I giornali fanno troppe chiacchiere; si perdono in vane ideologie; ma colle chiacchiere e le ideologie non si fanno nè la prosperità nè la grandezza del paese. Occorre abbandonare i vani sentimentalismi e idealismi e non aver occhio che alla realtà! Il *Moniteur* del 1827 scrive: « La censure ne laissera subsister que des réalités ». Al che Chateaubriand osserva: « aggiungete delle *realtà ministeriali* e il senso della frase sarà completo ». Perchè non sfugge a lui, come non

è mai sfuggito ad alcun cittadino onesto, serio e indipendente, la vera ragione per cui i governi ricorrono alla censura, o, comunque, a qualsiasi misura coercitiva della stampa. « Io mi domando — egli scrive nel 1822 — se il caso previsto dalla legge per rimettere la censura si è verificato. Eserciti stranieri sono dunque alle nostre porte? Si è scoperto qualche complotto all'interno? Il cielo ha scatenato qualcuno dei suoi flagelli sulla Francia? No, fortunatamente no. Che cosa è avvenuto allora? *Che il ministero ha commesso degli errori... che si è dimostrato incapace e che ciò gli è stato detto!* Ecco le gravi circostanze che lo obbligano a toglierci la libertà fondamentale delle istituzioni che noi dobbiamo alla saggezza del Re... ». E di tale libertà la Francia ha, secondo lui, particolarmente bisogno nel momento in cui sta per cimentare la sua nuova vita costituzionale. Le parole del grande scrittore che qui riferiamo testualmente da un suo opuscolo, si possono, per altro, applicare alla Francia del 1822, come all'Italia del 1924; per questo meritano di esere rievocate e meditate: « Cette nécessité de la liberté de la presse est d'autant plus grande parmi nous, que nous commençons la carrière costitutionelle, que nous n'avons point encore d'existences sociales très-décidées; *qu'il y a encore beaucoup de chercheurs de fortune et que les ministres arrivent encore un peu au hasard. Il faut, donc, surveiller de près pour le salut de la couronne, les hommes inconnus qui*

pourroient surgir au pouvoir par un movement non encore régularisé ».

Accanto al Chateaubriand va pure ricordato, fra i più strenui combattenti per la libertà di stampa sotto la Restaurazione, il suo grande rivale in amore, Benjamin Constant. La vita avventurosa di quest'uomo straordinario per ingegno, per coltura, per fervore politico, vanta, sopratutto, un titolo d'onore: quello delle lotte sostenute per la libertà di stampa. Al pari di Chateaubriand egli ha sempre avuto il culto di questa libertà. Se ne fa paladino nel 1814 con una serie di brillanti opuscoli: la propugna con Napoleone I al suo ritorno dall'isola d'Elba ed è lui che detta all'imperatore la dichiarazione sulla libertà di stampa che abbiamo ricordato più sopra. Durante la Restaurazione la sua penna è infaticabile. Collabora nei principali giornali e ne fonda di nuovi. Appena eletto deputato nel 1819 per il collegio della Sarthe esordisce ala Camera con un discorso sulla libertà di stampa. Diventa così la *bête noire* della destra ed il bersaglio di tutte le contumelie e anche delle aggressioni personali dei reazionari. Ma egli non indietreggia, nè rallenta la sua campagna. Nel 1827 è anzi lui che capeggia la insurrezione contro una nuova legge introdotta dal ministero Villèle e detta, per ironia, *loi de justice et d'amour*. Anche l'ultimo suo discorso alla Camera, due mesi prima di morire, è in sostegno della causa, alla quale ha consacrato il meglio della sua vita.

« Signori, spiegare ad uomini così illuminati, l'in-
« fluenza salutare della stampa sarebbe inutile. La
« stampa è stata dopo sedici anni la nostra unica ga-
« ranzia contro un governo oppressore, quando po-
« teva esserlo, ipocrita quando non osava.

« Quando in una Camera, triste prodotto di ele-
« zioni falsificate, un'impercettibile minoranza difen-
« deva i diritti della nazione, la stampa, lasciata li-
« bera per non so quale fatua inconseguenza di un
« ministro presuntuoso, è stata l'unica nostra salva-
« guardia; essa ha trasmesso le sue dottrine fino a
« quando la Francia ha profittato d'una imprudenza
« inesplicabile per spezzare le sue catene con delle
« nuove elezioni.

« Infine, dopo l'oltraggio dell'8 agosto, la stampa
« ha sostenuto da sola un combattimento a morte
« contro un potere armato della frode e meditante
« l'assassinio; e quando i giorni del pericolo si so-
« no levati è stata ancora la stampa che ci ha prece-
« duti nel campo di battaglia.

« Questi vantaggi portano degli inconvenienti. Bi-
« sogna senza dubbio diminuire questi inconvenienti
« con buone leggi; ma non bisogna giammai sacrifi-
« care la stampa, senza la quale una nazione è un
« gregge di schiavi. Con la stampa vi sarà qualche
« volta del disordine; senza la stampa vi è sempre la
« servitù e vi è anche del disordine perchè il potere
« illimitato diviene folle. »

Si potrebbero fare oltre i nomi di Chateaubriand e di Benjamin Constant, quelli di altri molti, alcuni anche illustri — Sainte-Beuve, Guizot, Alphonse Karr — nomi di scrittori e di giornalisti che combattono la buona battaglia sotto la Restaurazione. La censura, il sequestro, il processo, la multa, il carcere hanno a quanto sembra, virtù di stimolare la volontà, di ritemprare l'energia, di raffinare l'ingegno, di elevare il carattere, di addestrare la penna. Non c'è come una politica di reazione per fare dei giornalisti di prim'ordine. La censura, in tutti i tempi, è responsabile dei migliori articoli e dei migliori opuscoli.

Con quanto godimento, per esempio, si leggono ancora oggi i *pamphlets* di Paul Louis Courier, *vigneron de la Chavonnière* e *vil pamphletaire*, collaboratore di Benjamin Constant nella *Minerve*, sagace ironista e mordace *chroniqueur* delle bassezze e delle improntitudini della provincia pietista e reazionaria. Questo ex ufficiale di Napoleone e perfetto ellenista, fattosi disertore per amore dei codici greci di Firenze, ha avuto un alto concetto della libertà di stampa e sa esprimerlo con un garbo ed una vivezza mirabili.

« Laissez dire, laissez vous blâmer, condamner, em-
« prisonner; laissez-vous pendre, mais publiez votre
« pensée. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, étroite
« obligation de quiconque a une pensée, de la pro-
« duire e mettre au jour pour le bien commun. La

« vérité est toute à tous. Ce que vous connaissez uti-
« le, bon à savoir pour un chacun, vous ne le pou-
« vez taire en conscience. Jenner, qui trouva la vac-
« cine, eût été un franc scélérat d'en garder une
« heure le secret; et comme il n'y a point d'homme
« qui ne croie ses idées utiles, il n'y a en point qui
« ne soit tenu de les communiquer et répandre par
« tous moyens à lui possibles. Parler est bien, écrire
« est mieux; imprimer est excellente chose. Une pen-
« sée déduite en termes courts et clairs, avec preuve
« documents, exemples, quand on l'imprime, c'est un
« pamphlet, et la meilleure action, courageuse sou-
« vent, qu'homme puisse faire au monde. Car si
« vostre pensée est bonne, on en profite; mauvais,
« on la corrige et l'on profite encore. Mais l'abus...
« sottise que ce mot; ceux qui l'ont inventé, ce sont
« eux vraiment qui abusent de la presse, en impri-
« mant ce qu'ils veulent, trompant, calomniant et em-
« pêchant de répondre. Quand ils crient contre les
« pamphlets, journaux, brochures, ils ont leurs rai-
« sons admirables. J'ai les miennes, et voudrais qu'on
« en fit davantage; que chacun publiât tout ce qu'il
« pense et sait. Les jésuites aussi criaient contre Pa-
« scal, et l'eussent appelé pamphletaire mais le mot
« n'existait pas encore; ils l'appelaient *tison d'enfer*,
« la même chose en style cagot. Cela signifie toujours
« un homme qui dit vrai et se fait écouter. Il répon-
« dirent à ses pamphlets par d'abord d'autres, sans
« succès, puis par des lettres de cachet, qui leur réus-
« sirent bien mieux. Aussi était-ce la réponse que

« faisaient d'ordinaire aux pamphlets les gens puis-
« sants et les jésuites.

« A les entendre cepandant, c'était peu de chose;
« ils méprisaient les *petites lettres*, misérables bouffo-
« neries, capables tout au plus d'amuser un moment
« par la médisance, le scandale, écrits de nulle va-
« leur, sans fond, ni consistance, ni substance, com-
« me on dit maintenant, lus le matin, oubliés le soir;
« en somme, indignes de lui, d'un tel homme, d'un
« savant! L'auteur se déshonorait en employant ainsi
« son temps et ses talents, écrivant des feuilles, non
« des livres, et tournant tout en raillerie au lieu de
« raisonner gravement: c'était le reproche qu'ils lui
« faisaient, vieille et coutumière querelle de qui n'a
« pas pour soi les rieurs. Qu'est-il arrivé? La raille-
« rie, la fine moquerie de Pascal a fait ce que
« n'avaient pu les arrêts, les édits, a chassé de par-
« tout les jésuites. Ces feuilles si légères ont accablé
« le grand corps. Un pamphletaire, en se jouant, met
« en bas ce colosse craint des rois et des peuples. La
« Société tombée ne se relèvera pas, quelque appui
« qu'on lui prête; et Pascal reste grand dans la mé-
« moire des hommes, non par ses ouvrages savants,
« sa roulette, se sexpériences, mais par ses pam-
« phlets, ses petites lettres.

« Ce ne sont pas le Tusculanes qui ont fait le nom
« de Cicéron, mais ses harangues, vrais pamphlets.
« Elles parurent en feuilles volantes, non roulées au-
« tour d'une baguette, à la manière d'alors, la plu-
« part même et les plus belles n'ayant pas été pro-

« noncés. Son Caton qu'était-ce qu'un pamphlet con-
« tre César, qui répondit très bien, ainsi qu'il savait
« faire et en homme d'esprit, digne d'être écouté,
« même après Cicéron? Un autre, depuis, féroce, et
« n'ayant de César ni la plume ni l'épée, maltraité
« dans quelque autre feuille, pour réponse fit tuer
« le pamphletaire romain. Proscription, persécution,
« récompense ordinaire de ceux qui seuls se hasar-
« dent à dire ce que chacun pense. De même avant
« lui, avait péri le grand pamphletaire de la Grèce,
« Démosthène, dont le Philippiques sont demeurées
« modèle du genre. Mal entendues et de peu de gens
« dans une assemblée, s'ils les eût prononcées seule-
« ment, elles eussent produit peu d'effet; mais écri-
« tes, on les lisait; et ces pamphlets, de l'aveu même
« du Macédonien, lui donnaient plus d'affaires que
« les armes d'Athènes, qui, enfin succombant, perdit
« Démosthène et la liberté.

« Heureuse de nos jours l'Amérique, et Franklin
« qui vit son pays libre, ayant plus que nul autre
« aidé à l'affranchir par son fameux *Bon Sens*, bro-
« chure de deux feuilles. Jamais livre ni gros vo-
« lume ne fit tant pour le genre humain. Car, aux
« premiers commencements de l'insurrection améri-
« quaine, tous ces Etats, villes, bourgades, étaient
« partagés des sentiments: les uns tenaient pour l'An-
« gleterre, fidèles, non sans cause, au pouvoir légi-
« time; plusieurs parlaient d'accomodement, prêts à
« se contenter d'une sage liberté, d'une charte oc-
« troyée, dût-elle être bientôt modifiée, suspendue;

« peu osaient espérer un résultat heureux de volon-
« tés si discordantes. On vit en cet état de choses
« ce que peut la parole écrit dans un pays où tout
« le monde lit, puissance nouvelle et bien autre que
« celle de la tribune. Quelques mots par hasard de
« une harangue sont recueillis de quelques-uns; mais
« la presse parle à tout un peuple, à toute les peu-
« ples à la fois quand ils lisent comme en Améri-
« que; et de l'imprimé rien ne se perd. Franklin
« écrivit; son *Bons Sens*, réunissant tous les esprits
« au parti de l'indépendence, décida cette grande
« guerre qui, là terminée, continue dans le reste du
« monde.

« Aucune vérité ne s'établit sans martyrs, excepté
« celles qu'enseigne Euclide. On ne persuade qu'en
« souffrant pour ses opinions; et saint Paul disait:
« Croyez-moi, car je suis souvent en prison. S'il eût
« vécu à l'aise, et se fût enrichi du dogme qui'il prê-
« chait, jamais li n'eût fondé la réligion du Christ... »

* * *

Il 26 luglio 1830 sono promulgate le famose ordinanze di Polignac, così dette dal nome del Principe di Polignac, il più cieco dei consiglieri ultramontani del vecchio Carlo X, che nel suo breve regno ha per ben tre volte abolito e rimesso in vigore la censura!

La prima di queste disgraziate ordinanze, che riguarda la soppressione della libertà di stampa (la seconda riguarda l'illegale scioglimento del Parlamento) è preceduta da una relazione in cui si dice che « i giornali hanno varcato i limiti della libertà di stampa per entrare in quelli della licenza (*siamo alle solite!*); che colle loro polemiche appassionate sono diventati una scuola di scandalo e scendono a scalzare il principio di autorità, ecc. ». L'ordinanza, (una specie di decreto-legge del tempo) dichiara, senz'altro, soppressa la libertà di stampa: nessun giornale si può più pubblicare senza l'autorizzazione del governo, autorizzazione da rinnovarsi ogni tre mesi, pena il sequestro e la distruzione dei torchi e dei caratteri che hanno servito alla stampa del giornale incriminato: nessun opuscolo può apparire senza autorizzazione...

Grande, naturalmente, e immediata, è l'indignazione. L'*Associazione della Stampa* di Parigi si riunisce d'urgenza e pubblica la seguente protesta:

« Da sei mesi è stato spesso annunciato che le leggi
« sarebbero state violate, che si sarebbe fatto un col-
« po di Stato: il buonsenso pubblico si rifiutava a
« credere ciò. Il Ministero respingeva cotesta suppo-
« sizione come una calunnia. Frattanto, il *Monitore*
« ha pubblicato coteste memorabili Ordinanze che
« sono la più aperta violazione delle leggi. Il regime
« *legale* è dunque interrotto; è cominciato quello del-
« la *forza*.

« Nella situazione nella quale siamo posti, *l'obbe-* « *dienza cessa di essere un dovere.* I cittadini chia- « mati per i primi a obbedire sono gli scrittori di « giornali; essi devono per i primi *dare l'esempio* « *della resistenza all'autorità che si è spogliata del* « *carattere della legge.* Le ragioni sulle quali essi si « appoggiano sono tali che basta enunciarle.

« Le materie regolanti le Ordinanze oggi pubbli- « cate sono di quelle sulle quali l'autorità del re non « può, secondo la Carta costituzionale, pronunciarsi « da sola. La Carta, art. 8, dice che i cittadini fran- « cesi in materia di stampa sono tenuti a conformar- « si alle *leggi;* essa non dice alle *Ordinanze.* La stes- « sa Corona aveva finora riconosciuto cotesto arti- « colo, senza pensare ad armarsi contro di esso.

« Tutte le volte, infatti, che delle pretese gravi « circostanze le sono sembrate esigere una modifica- « zione sia al regime della stampa, sia al regime elet- « torale, essa è ricorsa alle due Camere. Quando è « stato necessario modificare la Carta costituzionale « per stabilire il rinnovamento integrale e il setten- « nato, la Corona non è ricorsa a sè stessa, come au- « trice della Carta, ma alle Camere. Il potere regio « ha dunque riconosciuto e praticato gli articoli 8 e « 35, nè di fronte ad essi si è mai arrogato un'auto- « rità costituente o *una autorità dittatoriale,* che non « esistono in alcuna parte.

« I Tribunali, che hanno diritto di interpretazione, « hanno solennemente riconosciuti cotesti principii.

« La Regia Corte di Parigi e parecchie altre hanno « condannato gli editori dell'*Associazione bretone,* « come autori d'oltraggio verso il Governo. Essa ha « considerato come un oltraggio la supposizione che « il Governo potesse servirsi dell'autorità delle Ordi- « nanze, là, dove la sola autorità della legge può es- « sere ammessa. Così il testo formale della Carta, la « pratica seguita dalla Corona, le decisioni dei Tri- « bunali, stabiliscono che in materia di stampa e di « organizzazione elettorale, possono *statuire* solo le « leggi, cioè il Re e le due Camere.

« Oggi, dunque, il *Governo ha violato la legalità.* « Noi siamo dispensati dall'obbedire; *noi cerchere-* « *mo di pubblicare i nostri giornali senza chiedere* « *l'autorizzazione che ci è imposta;* faremo tutti gli « sforzi possibili perchè oggi almeno essi possano ar- « rivare in tutti i punti della Francia.

« Ecco ciò che il nostro dovere di cittadini ci im- « pone, e noi lo compiamo ».

Proseguendo la protesta, viene a parlare specialmente dell'ordinanza sullo scioglimento illegale della Camera e del dovere incombente a tutti gli elettori francesi di resistere a tale scioglimento, indi conclude:

« Il Governo *ha oggi perduto il carattere di lega-* « *lità che impone l'obbedienza.* Per quel che riguar- « da noi, gli resistiamo; spetta alla Francia giudi- « care fino a qual punto deve estendersi la sua pro- « pria resistenza ».

La protesta, redatta da Thiers, direttore del *National*, porta per prima la sua firma e poi quella di 43 redattori di undici giornali parigini. La stampa questa volta non si prepara a combattere colle sue armi naturali: si ribella, si fa rivoluzionaria, si butta allo sbaraglio. Ci sono dei momenti nella storia in cui gli intellettuali, gli uomini di penna e di pensiero non debbono esitare a passare, occorrendo, all'azione e a mettersi alla testa del popolo. La ragione morale deve essere la più forte di tutte: e chi ha un'alta e profonda sensibilità morale deve dare l'esempio.

Il 27 luglio i giornali di sinistra sfidano l'ordinanza ed escono senza l'autorizzazione. Il prefetto di polizia li fa sequestrare e manda i suoi poliziotti a spezzarne le macchine. Alle porte del *National* e del *Temps* si resiste e c'è tumulto. Bande, redattore del *Temps*, legge al fabbro, requisito dal commissario, gli articoli che puniscono coi lavori forzati il furto con scasso. Il fabbro esita, poi si rifiuta. Si deve cercarne un altro: si finisce per ricorrere al fabbro che salda le catene per i forzati!

Ma, intanto, le violenze e le devastazioni ai danni del *Temps* spaventano gli stampatori degli altri giornali. Il signor Gautier, stampatore del *Courrier François*, pretende che il suo obbligo contrattuale verso i redattori del giornale sia ormai nullo e si rifiuta di pubblicare il *Courrier*. I gerenti e i redattori lo trascinano il 28 luglio davanti al Tribunale della Senna e questo decide la questione con una sentenza che fa

onore all'indipendenza della magistratura francese, al suo alto concetto del diritto, al suo coraggio, al suo spirito liberale. L'avvocato Marilbou che rappresenta i gerenti e redattori sostiene che le leggi non si distruggono con le ordinanze, e che se un branco di faziosi elevati al sommo dell'ordine sociale ha orgogliosamente concepito un simile progetto, ben presto sarebbe colpito per il suo tentativo. « *Q'une poignée de factieux élévés au sommités de l'ordre social, ait, dans son orgueil, conçu un pareil projet, c'est ce qu'on ne peut révoquer en doute; mais ces insensés ne tarderont pas à recevoir la peine due a leur crime. C'est à une fantasie illégitime, à un caprice inconcevable, qui a germé dans je ne sais quelle tête, que nous devons ces monstrueuses ordennances, qui ont paru dans le* Moniteur, *et qui ont soulevé d'indignations tout ce qui a un coeur de citoyen* ».

L'avvocato quindi continua dicendo: « *Il ne se trouvera pas un seul tribunal qui veuille prèter l'appui de son autorité à une si folle et si sacrilège audace; car les tribunaux ne protegent que les ordonnances rendues en exécution des lois* ».

Lo stampatore, regolarmente comparso, replica di avere avuto una ingiunzione dalla polizia, e che lo stesso interesse del *Courrier* vuole « que je céde à la force brutale » perchè — come si è detto e come egli va ripetendo al magistrato — ha sott'occhio l'esempio di due o tre suoi colleghi, che hanno resistito, e ai quali è stata immediatamente distrutta la stam-

peria. Ma il tribunale osserva che le convenzioni legalmente fatte devono essere eseguite, che invano lo stampatore oppone l'ingiunzione del prefetto di polizia di eseguire l'ordinanza del 25 luglio, « perchè questa ordinanza, contraria alla carta statutaria, non può essere obbligatoria, nè per la persona sacra ed inviolabile del Re, nè per i diritti dei cittadini, ai quali essa reca offesa », soggiungendo che « le ordinanze non possono essere fatte che per l'esecuzione e la conservazione delle leggi e non per violare le leggi stesse ». Quindi condanna lo stampatore Gautier a stampare il *Courrier Français* entro il termine di 24 ore.

Un'altra decisione non meno energicamente motivata è presa il 31 luglio 1830 dal Presidente del Tribunale di prima istanza di Douai. Si tratta del rifiuto opposto dallo stampatore Wagner ai gerenti del *Propagateur* di Arras, che vogliono publicare una consultazione dei migliori avvocati di quel foro, diretta a dimostrare la incostituzionalità dell'ordinanza in questione. E il magistrato di Douai dice che invano lo stampatore invoca questa ordinanza, perchè essa non può abrogare la legislazione esistente e non ha altra forza in giudizio che di un atto ministeriale. E richiama a se stesso il suo dovere di eseguire la legge consacrato con un formale atto di giuramento, adoperando queste testuali parole: « *Si, dans toutes les circostances, le magistrat dont la seule mission est d'ordenner l'exécution des lois, doit se montrer fidèle au sermente qu'il a prété de les faire observer, il ne pourrait, sans violer la fidelité qu'il doit aussi au Roi, et qu'il a jouré de même, s'écarter dans les circostances graves où nous nous trouvons, de la rigoureuse exécution des lois, dont la violation pourrait compromettre les véritables intérêts du trône et la sûreté publique* ».

Ardimento di giornalisti, fierezza di magistrati, impeto generoso di popolo travolgono, in pochi giorni, le ordinanze di Polignac, il loro autore e lo stesso vecchio monarca!

Succede Luigi Filippo, che, portato al trono dalla rivoluzione di luglio, deve naturalmente, sulle prime, atteggiarsi a liberale. La nuova Charte abolisce, infatti, la censura. Anche la cauzione per i giornali è notevolmente ridotta, come pure la tassa di bollo. Le cause di stampa sono, per la legge dell'8 ottobre 1830, deferite ai giurati.

Questo periodo di libertà e di agevolazioni per la stampa francese ne favorisce grandemente lo sviluppo. Ma, ecco, che l'attentato Fieschi viene a turbare il nuovo stato di cose. È difficile attribuire l'attentato a cause essenzialmente politiche. Il processo dimostra che nessun partito ne è direttamente o indirettamente responsabile. Il suo autore — un corso di bassa origine, volgare avventuriero, ladro, ex galeotto — pare spinto al delitto da una forma di degenerazione. Ma il 28 luglio 1835, il giorno in cui Fieschi fa esplodere sul boulevard del Temple la sua macchina infernale, sebbene Luigi Filippo e la sua famiglia rimangano illesi, circa venti persone del

corteo e della folla sono uccise e ventitrè, più o meno gravemente, ferite. Profondo è il senso di orrore e di esecrazione e — come sempre avviene in casi simili — le autorità se la prendono coi partiti e colla stampa d'opposizione, cui muovono la solita accusa di avere avvelenato gli animi e preparato l'atmosfera del delitto. Si spiegano così le *lois de septembre*, che tornano ad aumentare la cauzione dei giornali; obbligano i gerenti a inserire in testa ai loro fogli i documenti ufficiali e le rettifiche, inviate dalle autorità, e limitano il terreno della discusione politica, proibendo la pubblicazione dei resoconti dei processi per oltraggio, ingiuria e diffamazione.

Contro queste limitazioni e gravami la stampa tuttavia reagisce, moltiplicando le sue iniziative e cercando nuove risorse. Siamo ai tempi di Emilio Girardin. Il giornale diventa, in mano sua, un affare commerciale. Il prezzo dell'abbonamento è ridotto della metà, ma, in compenso, si raddoppia il numero degli abbonati, e la differenza in meno del prezzo è largamente compensata da un sempre maggiore reddito della pubblicità. Nè la crescente diffusione del giornale va, ancora, a scapito del suo tono. Il Girardin ha la fortuna di contare fra i suoi collaboratori, nella *Presse*, scrittori come Balzac, Alessandro Dumas, Teofilo Gautier, Eugenio Sue, Victor Hugo.

Anche la Repubblica del '48 non manca di occuparsi della stampa. Dapprima abroga le *lois de septembre*, poi ne fa essa delle altre: di buone e di cattive. È la Repubblica che introduce nella legislazione sulla stampa una novità: quella di esigere nel giornale la firma dell'autore di ogni articolo politico, filosofico o religioso.

* * *

Ed eccoci, così, arrivati all'altro periodo che dicevamo particolarmente interessante per la storia della libertà di stampa in Francia: quello del Secondo Impero.

Già nel 1850 la Repubblica esiste di nome più che di fatto. Il principe-presidente, circondato da una masnada di avventurieri, di ambiziosi, di affaristi, non conosce che la sua volontà. Tutta la politica è orientata contro la rivoluzione del '48. Più non esiste la libertà di riunione e la libertà di stampa è ridotta a ben poca cosa dalla legge del 16 luglio 1850. Si marcia verso il colpo di Stato. Quando questo è consumato la stampa non sfugge alla sorte comune: i repubblicani sono incarcerati o deportati: i giornali indipendenti soppressi. Poi Luigi Napoleone, prima ancora di farsi proclamare dal Senato imperatore, pensa a mettere, con una nuova legge, il bavaglio alla stampa. È la legge del 17 febbraio 1852: la più dispotica e draconiana che sia mai stata emanata in Francia sotto qualsiasi regime. Proibizione di fondare un giornale, senza previa autorizzazione del governo; facoltà al potere esecutivo di sospende-

re o anche di sopprimere un giornale; proibizione di pubblicare i resoconti delle sedute del Senato, del Corpo Legislativo, del Consiglio di Stato e dei processi di stampa; abbandono della giuria e deferimento dei processi ai tribunali correzionali; negata la facoltà di prova nei processi di ingiuria e di diffamazione; la cauzione elevata a 50.000 franchi; aumentata la tassa di bollo.

A differenza di ciò che è avvenuto nel '30, questa volta, però, nè il popolo nè i giornali si ribellano a tanta enormità. La Francia attraversa un periodo di torpore civile. Il partito repubblicano rientra nell'ombra: la luminosa tradizione dell'impero torna ad abbagliare ed acciecare il paese. Luigi Napoleone parla di pace, di prosperità, di grandezza. Avendo tolto al popolo i suoi beni spirituali, crede di compensarlo accrescendone, o fingendo di accrescerne, i beni materiali. Perchè il popolo tace, terrorizzato, snervato e umiliato, egli interpreta il suo silenzio come una espressione di consenso. E dice: a che scopo darei la libertà a un popolo che non la reclama? Lui gli dà strade, ferrovie, banche, palazzi, monumenti, esposizioni, cortei, parate. Le industrie e i commerci, aiutati da un'ondata favorevole, segnano dei progressi. Ma tutte le volte che un governo fa quella che si suol dire una *politica di realizzazioni* — opere pubbliche, impulso ai traffici e agli affari, incoraggiamento e protezione della produzione — e fa una tale politica senza il *vigile e costante controllo dell'opinione pubblica e della stampa*, ne seguono sem-

pre, ovunque, e inevitabilmente gli stessi effetti: favoritismi, affarismo, speculazione, corruzione. È appunto quello che avviene in Francia sotto il secondo Impero. Tutti pensano ad arricchire, non importa in che modo: si creano rapide ed equivoche fortune; i capitalisti ed i finanzieri dominano la situazione; uomini politici e funzionari si fanno lautamente pagare gli appalti che concedono; si intraprendono opere più per l'avidità degli azionisti che per l'utilità del pubblico; si abbellisce Parigi e se ne carica il bilancio di un enorme debito.

I giornali — almeno nei primi anni — non possono indagare, non fare rivelazioni, non discutere, pena la soppressione. Napoleone e i suoi ministri affermano che il paese non ha bisogno delle querimonie della stampa. Il suo silenzio anzi è necessario per ottenere l'*apaisement des ésprits* dopo tante discordie e tante divisioni. L'*exposé des motifs* che precede la ferrea legge sulla stampa dice testualmente: «... *L'empire, comme le consulat, impose au journal et au livre un silence alors nécessaire...* ».

Le parole che l'imperatore e i suoi accoliti vanno ripetendo sono proprio quelle colle quali l'autoritarismo ha sempre cercato e cerca sempre in tutti i paesi e in tutti i tempi, di giustificarsi e di rendersi popolare. Bisogna preoccuprasi solo di stabilire l'*ordre*, ma, ben inteso, un *ordre inattaquable*; di unire tutte le *forces nationales* (e chi è all'opposizione, per quanto francese, è fuori della nazione); di creare all'interno *des institutions durables*; di ten-

dere, nella politica estera alla *direction du monde moderne* (v. l'*exposé* citato).

Si fa, anche in Francia, sotto il secondo impero il processo alla democrazia e alla rivoluzione: si rimettono in circolazione, come novità, tutte le vecchie formule della letteratura legittimista. Si professa un sacro orrore per il 1848 e si protesta: indietro non si torna! Ma, per non tornare al '48 si ritorna al 1810!

Se non che nessuna lustra insidiosa ha mai salvato il dispotismo dalla sorte che sempre gli spetta. Dopo pochi anni dal colpo di Stato la Francia dà segni di riaversi e di riscuotersi dal suo torpore civile. La politica di... realizzazioni ha arricchito una piccola minoranza di abili trafficanti ma non ha recato alcun vero benessere alla massa della popolazione. Anzi il rincaro della vita impone non poche privazioni e sofferenze agli operai, agli impiegati, alle classi della piccola borghesia. Il malcontento aumenta e si allarga: prima ancora che la opposizione possa avere una voce distinta, un sordo mormorìo si sente dappertutto in Francia. Non si può negare che Napoleone dopo il colpo di Stato ha dalla sua la grande maggioranza del paese: ma egli perde per strada gradatamente il favore del popolo. Dopo dieci anni circa, le elezioni del 1863 dimostrano che la opinione pubblica è mutata. Le illusioni sono passate: il regime ha perduto ogni prestigio; i suoi uomini sono screditati; si risvegliano il senso della dignità e lo spirito di indipendenza: il sangue ricomincia a circolare nel corpo da sì lungo tempo inerte.

Libertas quae sera tamen respexit inertem.

È interessante vedere ciò che è avvenuto della stampa entro le maglie fitte ed anguste della politica imperiale: la battaglia che essa ha combattuto nel periodo del maggiore asservimento, la parte che ha avuto nel determinare la rinascita della coscienza liberale e repubblicana.

Napoleone III mostra fin da principio di non ignorare la grande potenza del giornale: capisce che da esso dipendono tutte le sue fortune. Però la stampa è il suo pensiero costante, la sua costante preoccupazione. Vuol leggere tutto quanto si scrive di lui non soltanto in Francia, ma anche all'estero. Le critiche, gli attacchi, perfino le caricature dei giornali stranieri gli danno una irritazione che non riesce a dissimulare. Dice il Michelet che il Re Sole ha mosso guerra all'Olanda per far tacere i gazzettieri olandesi che, inspirati dai profughi francesi, lo coprivano di contumelie. Napoleone III non arriva a tanto, ma poco ci manca. Perfino giornaletti come la *Maga* e il *Fischietto* di Torino, che non lo risparmiano, gli danno ombra.

Ed ho già detto delle rimostranze fatte a Cavour. Non riuscendo però sempre colle sue pressioni diplomatiche ad aver ragione degli attacchi e delle critiche della stampa estera, Napoleone si vendica proibendone la circolazione in Francia.

I fogli stranieri possono essere esclusi, temporaneamente o per sempre, per ordine amministrativo. Quanto ai fogli francesi, alcuni sopprime, altri perseguita. Le carceri, specie nel primo decennio dell'impero, sono piene di giornalisti. Ma questi non si lasciano indimidire: non abdicano. Bisogna rendere omaggio al coraggio di scrittori che non disperano, che si ostinano a tenere in mano la penna, a rischio di vedersela ad ogni momento spezzare, nella ferma persuasione che verrà immancabilmente il giorno in cui i loro diritti saranno riconosciuti e rispettati. « I tempi sotto il secondo impero — scrive Renan (*Feuilles détachées*) — furono per la stampa di una difficoltà estrema. Bisognava essere censori di sè stessi ed erano tutti i giorni dolori. È allora che si operò nel giornale una notevole trasformazione. La politica era sì poco libera che la vita passò agli articoli letterari e morali. I lettori intelligenti si abituarono a cercare nella terza pagina ciò che la prima non poteva dire. Gli articoli di varietà presero una importanza che prima non avevano mai avuto. Fino ad allora questi articoli erano stati anonimi: essi impegnavano l'opinione di tutto il giornale. Ma nei primi anni, dopo il colpo di Stato, tutto si è cambiato. Gli articoli di varietà divennero pieni di sottintesi; vi si sentiva dentro la responsabilità personale e l'impronta originale dell'autore. La forma fu assai più curata; qualche volta fin troppo. Il pubblico leggeva questi articoletti con attenzione, cercando fra le linee ciò che l'autore non aveva potuto

dire. Sotto l'apparenza letteraria si parlò così di molte cose allora proibite e si insinuarono fra le righe i più alti principî della politica liberale ».

Malgrado gli artifici, a cui il giornale deve ricorrere, le mille difficoltà e le insidie contro cui il giornalista deve lottare; malgrado i processi, le multe e le condanne, la stampa di opposizione, nonchè soffrire nella circolazione, guadagna sempre terreno. Il fenomeno, che ho già notato sotto la Restaurazione, si ripete nel secondo impero. Gli abbonati dei giornali ministeriali sono 67.000 nel 1858, ma undici anni più tardi scendono a 42.000. Invece gli abbonati dei giornali di opposizione salgono da 75.000 abbonati nel 1858 a 128.000 nel 1867. Napoleone ne è così impressionato che pensa di riformare la legge sulla stampa, temperandone i rigori (lettera imperiale del 19 gennaio 1867). Troppo tardi! L'impero si illude di potersi reggere appiccicandosi una etichetta liberale quando nella coscienza pubblica esso è già irremissibilmente condannato.

Ma è interessante leggere il dibattito che ha luogo alla Camera nel gennaio del 1868 a proposito della nuova legge, che sopprime l'obbligo di ottenere la autorizzazione del Governo per la pubblicazione del giornale; abolisce il carcere per i giornalisti; diminuisce alquanto la tassa di bollo e apporta qualche altro leggero ritocco alla legge del 17 febbraio 1852. Gli oratori che si seguono alla tribuna constatano tutti quanti che i mali di cui soffre la Francia si devono al silenzio imposto per tanti anni alla stampa.

Il silenzio non è mai necessario che alla dittatura e la dittatura non ha mai fondato nulla di solido. Si dice anche che l'ordine è necessario. Bella novità! Ma *quest-ce que vous appelez l'ordre?* — domanda Jules Favre. — *Pour moi ce que j'appelle l'ordre, c'est le respect du droit et de la justice, c'est l'esécution de la loi.*

Dopo quindici anni di un Governo non controllato dalla stampa — continua il Favre nella sua requisitoria — la Francia si trova isolata, con un'Europa inquieta alle sue porte, colla diffidenza e l'impoverimento all'interno. Napoleone ha promesso di fare la Francia prospera e felice. In realtà non ha fatto altro che soddisfare gli appetiti degli uomini d'affari, *à l'ombre de la sécurité,* di cui ha dotato il paese.

Nei discorsi di Eugenio Pelletan, di J. Simon, di J. Favre, di Ernest Picard, di Carnot e degli altri oratori della opposizione c'è il ragionato presentimento del disastro che incombe alla Francia, indebolita, corrotta, disorganizzata per colpa di un regime che ha abolito le pubbliche libertà, a cominciare da quella più necessaria di tutte: la libertà di stampa.

* * *

Non è forse il caso di ricordare qui le peripezie della stampa nei tempi torbidi che seguono alla caduta dell'impero. La Comune ridà e poi ritoglie la

libertà di stampa. Anche i primi anni della terza Repubblica oscillano fra la libertà e la paura, fino a quando si arriva al 1881 e alla legge del 29 luglio, colla quale tutte le disposizioni precedenti sono abrogate e la Francia ha un nuovo ed unico codice della stampa.

Dall'esame che ne fa Georges Barbier (*Code expliqué de la presse*) risulta che delle misure preventive della legislazione precedente la nuova legge non conserva che qualche formalità, destinata, sopratutto, ad assicurare la repressione in caso di abusi. Essa qualifica i crimini e i delitti che si possono commettere per mezzo della stampa e ritiene tali solo gli atti che presentano tutti i caratteri dei delitti che ricadono sotto la legge comune. Fa della guria la giurisdizione di diritto in materia di stampa e deferisce solamente ai tribunali correzionali i delitti di diffamazione e di ingiuria *commessi contro i particolari.*

La questione della qualifica dei crimini e dei delitti e quella delle responsabilità dà luogo a un lungo e interessante dibattito in Parlamento. Il deputato Floquet propone il seguente emendamento: « Non ci sono delitti speciali di stampa. Chiunque fa uso della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicazione è responsabile secondo il diritto comune » (il quale rende ciascuno responsabile dei suoi atti e l'obbliga a riparare il danno che cagiona). Questo emendamento è respinto e la Camera ammette in principio il sistema di una legislazione speciale in materia di stampa. Ma afferma anche che tale

legislazione non deve punire che i crimini e i delitti del diritto comune e non gli scritti *che manifestano un'opinione o sostengono una dottrina*. Però la legge del 1881 ignora come delitti tutti quelli contemplati dalla legislazione precedente e cioè gli attacchi alla Costituzione, al principio della sovranità popolare e del suffragio universale; le offese alle leggi, alla libertà dei culti, alla proprietà, alla famiglia; l'incitamento all'odio e al disprezzo del Governo, l'oltraggio alla morale pubblica e religiosa *en un mot, tous les délits d'opinion pouvant donner lieu à des procès de tendance* (G. Barbier, op. cit.).

Impunito è il vilipendio della Repubblica, della Camera e del Senato, e solo si ritiene punibile l'offesa al Presidente della Repubblica. La discussione parlamentare è a questo proposito vivacissima. Il deputato Marcon si sforza di dimostrare che la Repubblica non può permettere senza pericolo che la si oltraggi impunemente; che essa ha il diritto di vivere e conseguentemente quello di farsi rispettare e di difendersi dagli attacchi: che, decretando la impunità delle ingiurie, degli insulti, degli oltraggi diretti contro di essa si prepara il suo rovesciamento e le si minano le basi fondamentali, cioè la stima dei cittadini, l'affetto e l'entusiasmo che formano la sua forza e la sua grandezza. Queste obbiezioni però non persuadono nè la Camera nè il Senato. La Repubblica, si risponde, non può vivere che nella libertà e deve imparare ad avere fiducia in sè stessa. In un paese che pretende e che vuole governarsi da

sè, il diritto di criticare e di discutere il Governo deve essere assoluto e posto al di sopra di ogni possibile restrizione. Senza dubbio sarebbe desiderabile che la Repubblica potesse non essere oltraggiata, ma è indispensabile che essa sia liberamente discussa nei suoi principî e nei suoi atti e che, in un momento di crisi politica, la stampa abbia modo di farsi sentire con ogni libertà. Poichè è impossibile precisare il punto in cui la discussione diviene oltraggiosa; di dire dove finisce la discussione e dove comincia l'attacco, bisogna, necessariamente, o proclamare l'impunità dell'oltraggio o proclamare l'arbitrio governativo. In materia di stampa non c'è via di uscita legale fra questi due termini: impunità o arbitrio... La Repubblica deve adottare l'impunità; la libertà, che è il suo principio e la sua ragion d'essere, glielo impone come un dovere. D'altra parte un Governo basato sopra il suffragio universale non deve temere questa impunità e deve lasciare alla opinione pubblica la cura di vendicarlo delle ingiurie e degli insulti di cui è fatto segno.

Sopprimendo tutti i delitti d'opinione e arrivando perfino a tollerare l'oltraggio alla Repubblica, la legge del 29 luglio 1881 dà alla stampa una libertà quasi assoluta. Parecchie modificazioni sono ad essa apportate in seguito — per ciò che riguarda l'offesa al buon costume, agli allarmi in materia finanziaria, ecc. — ma nessuna vulnera o tocca appena il principio della assoluta libertà in materia politica. In seguito agli attentati anarchici del 1893 e 1894 si

passano due leggi per punire l'apologia dell'omicidio, del furto, dell'incendio, del saccheggio (legge 12 dicembre 1893) e per deferire ai tribunali correzionali i delitti di provocazione e di apologia *quando hanno per scopo un atto di propaganda anarchica* (legge del 28 luglio 1894). Tutte le altre modificazioni introdotte nel 1895, 1898, 1902, 1906 riguardano questioni di procedura e di dettaglio.

Come tutti i paesi belligeranti anche la Francia sospende la libertà di stampa durante la guerra, colla legge eccezionale del 5 agosto 1914, ma, in omaggio all'art. 5 di questa stessa legge, ritorna poi alla piena ed assoluta libertà colla conclusione della pace. Nè in questi ultimi sei anni essa ha mai sentito il bisogno di modificare la legge del 1881. Eppure il regime è attaccato con straordinaria virulenza: basta scorrere gli articoli di Daudet che hanno spesso il carattere di libelli contro l'alto personale repubblicano; basta dare un'occhiata ai fogli comunisti che fanno apertamente una propaganda rivoluzionaria. Ma la Francia lascia che reazionari e comunisti stampino quello che vogliono, pensando, saviamente, che la opinione pubblica — se c'è — deve fare giustizia di quelle che il Tennyson definiva « le falsità degli estremi ». Quando Poincaré crede che il deputato comunista Marcel Cachin abbia varcato il segno, vuole deferirlo all'Alta Corte, ma il Senato si dichiara incompetente e il processo svanisce. I giornali stranieri in Francia possono essere proibiti con semplice provvedimento amministrativo (art. 14 della legge del 1881) e così sotto l'accusa di francofobia e di malafede sono stati proibiti per qualche tempo la *Stampa*, l'*Avanti!* e vari giornali spagnuoli. I giornali pubblicati in Francia in lingua straniera sono considerati come stranieri e per questo Herriot ha potuto proibire la pubblicazione di un supplemento ebdomadario della *Humanité* in italiano, come organo di propaganda comunista fra i profughi italiani. Il caso è stato sfruttato in via polemica dal *Popolo d'Italia*, ma è bene osservare che non si tratta di una misura eccezionale, ma dell'applicazione pura e semplice della legge 22 luglio 1895.

Tuttavia tanta è la sensibilità in Francia per la difesa delle libertà pubbliche fondamentali che, non soltanto non sarebbero tollerate misure eccezionali e incostituzionali del genere delle ordinanze di luglio di Mussolini, ma è guardata con sospetto e severamente giudicata perfino l'applicazione pura e semplice di vecchie leggi.

Il recentissimo episodio del processo, incautamente intentato dal governo di Herriot, alla *Liberté* e all'*Eclair* su una legge del 1886 sullo spionaggio ne è la miglior prova.

La *Liberté* è stata accusata di avere pubblicato notizie false a proposito delle misure prese contro le mene comuniste, e essa non ha tardato a provare che le sue notizie erano già state date da altri giornali e che rispondevano alla realtà. L'*Eclair* ha pubblicato un rapporto del gen. Nollet, dell'aprile del 1924 che riguardava gli armamenti segreti della Ger-

mania. « Il processo contro la *Liberté* è ridicolo, quello contro l'*Eclair* è odioso », così ha scritto nel *Matin* il sen. De Jouvenel, il quale aveva cercato sempre di agevolare l'opera del Governo, e deplorava di dover prendere posizione contro di esso in nome dei principî liberali.

Il conte De Naleche, direttore del *Journal des Débats* e Presidente dell'Associazione della Stampa Parigina, ha inviato al Presidente del Consiglio la seguente protesta:

« Signor Presidente del Consiglio, non voglio attendere la discussione dell'ordine del giorno del Comitato dell'Associazione della Stampa parigina per protestare con la maggior fermezza circa la causa intentata al giornale *Eclair*. Vi scorgo, e tutta la stampa vi scorgerà con una legittima emozione, un attentato flagrante alla sua libertà. Nel nostro paese ove questa libertà è stata conquistata dopo così lunghi sforzi, non mi sembra possibile che un Governo sorto dal suffragio universale, cerchi di rinnovare gli antichi errori e sconfessare una delle conquiste più liberali, che sono il fondamento e che formano la fierezza di un regime veramente repubblicano. Vogliate gradire ecc. »

Inutile dire che la stampa di tutti i partiti è insorta contro l'attentato alla sua libertà. « Una particolarità dei governi deboli — scriveva il *Temps* — è quella di mettere il disordine anche nell'ordine, quando vogliono farsene i guardiani ». Il *Rappel* ricordava la frase di Champfort « si lasciano in pace

gli incendiarî e si processano coloro che suonano le campane a stormo ». E il *Matin* scriveva: « Nessun giornalista degno di questo nome, e nessun uomo libero anzi, può accettare con rassegnazione un attentato alla libertà di stampa » e condannava « il meschino furore che chiama al soccorso del potere come una serva la giustizia; l'arbitrio che piega la legge a suo capriccio e tenta di mutare gli avversari in vittime ».

L'episodio ha avuto immediatamente un'eco in Parlamento dove solo ragioni di opportunità politica hanno impedito che avesse gravi conseguenze per il governo.

IN GERMANIA, AUSTRIA E RUSSIA.

Gli Imperi Centrali non ci offrono nella loro storia nulla di particolarmente interessante nei riguardi della stampa.

In Germania il giornalismo si sviluppa nel secolo XVIII; la *Vossische Zeitung* è del 1722. Ma Stato e Chiesa tengono in soggezione la stampa ed i principi, meno qualche eccezione, ne sono diffidenti.

Chi non ha paura del nuovo potere è Federico II di Prussia. « L'iniziatore della grandezza germanica moderna — scrive il Cantù — concesse la più completa libertà di stampa al suo popolo fino dai primi giorni del suo regno (egli salì al trono il 31 maggio 1740). Avvenne che, subito dopo la Pace di Aquisgrana, alcuni fogli berlinesi pubblicassero degli apprezzamenti offensivi per delle potenze europee. Ciò diede pretesto al Direttore della Polizia di Berlino per istituire una specie di censura, non legale, che vagliava anche le notizie di politica interna. Federico il Grande appena ebbe sentore della cosa si adirò grandemente e ordinò al conte di Petewilf suo segretario intimo di scrivere al direttore della polizia di Berlino testualmente in questi termini: « Si-

gnore. — La Maestà del mio Re mi ha graziosamente ordinato di farvi sapere che deve lasciarsi ai giornalisti di scrivere tutto quello che vorranno su ciò che succede qui senza bisogno di censura perchè, come S. M. ha detto in termini propri, ciò lo diverte... »

Di Federico II si ricordano non pochi altri episodi gustosi. Un giorno, vedendo in Berlino una piccola folla che si affaticava a leggere uno scritto contro di lui incollato troppo in alto sul muro di una casa, lo fece abbassare dicendo: « Fra me ed il mio popolo si è stabilito un accordo che ci soddisfa entrambi: esso può dire ciò che vuole, io faccio quel che mi piace. » Più di una volta in margine a relazioni di Ministri che gli denunziavano abusi di stampa, egli annotava di suo pugno: « La presse est libre ». Pubblicatesi le Memorie di Voltaire, molto aspre contro Federico, un libraio si rivolse a lui per consiglio. Rispose: « Non annunziate il libro in modo offensivo, ma vendetelo senza esitare; spero farete buoni affari ».

Rara saggezza in un principe!

Sulla fine del '700 ed in principio dell'800 la stampa tedesca è imbavagliata dalla censura napoleonica. Non pubblica che i bollettini ufficiali. Viene la liberazione, ma, sebbene in forma attenuata, la Federazione mantiene la censura. Questa è abolita per poco nel 1848, ma, passata l'ondata rivoluzionaria, le misure restrittive sono riprese.

Colla fondazione dell'Impero le leggi riferentisi

alla stampa passano sotto il controllo imperiale (articolo 4 della Costituzione del 1871). La legge poi del 7 maggio 1874 unifica le leggi dei vari stati confederati: istituisce il gerente responsabile come in Francia e in Italia: ritiene, col gerente, responsabili l'editore e il tipografo: abolisce la cauzione e gli oneri fiscali, ma mantiene il sequestro preventivo.

I reati di stampa per una disposizione del Codice Penale del 22 gennaio 1877 sono deferiti alla giuria.

Ma in questo periodo di tempo non si può dimenticare l'azione di Bismarck, nemico dichiarato della libertà di stampa. Memorabile è la sua guerra contro gli organi dell'opposizione progressista che aveva alla Dieta la maggioranza e che non voleva approvare i progetti militari presentati dal Cancelliere di Ferro. Le misure restrittive di Bismarck venivano adottate mediante semplici ordinanze e comprendevano la censura preventiva, il deposito di una cauzione, ecc. Gravi ammende costrinsero parecchi giornali a sospendere la pubblicazione. Dopo la guerra vittoriosa coll'Austria (1866) Bismarck concluse la pace colla Dieta: una parte dell'opposizione, i liberali nazionali, passò al suo seguito e le misure di restrizione contro la stampa vennero abolite.

Nel 1880 quando Bismarck, coll'aiuto dei conservatori e del centro cattolico, si impegnò nella politica di protezionismo doganale, entrò nuovamente in serio conflitto colla stampa dei partiti progressisti e socialisti. Per imporre il bavaglio introdusse il sistema del « procedimento per ingiuria e diffamazio-

ne ». Numerosi giornalisti furono allora incarcerati, tra cui Teodoro Wolff, attuale direttore del *Berliner Tagblatt*. Dopo il secondo attentato contro Guglielmo I (1878) su proposta di Bismarck il Reichstag prese un'altra volta di mira la stampa di opposizione colle leggi eccezionali contro la social-democrazia. La stampa socialista fu allora proibita e quasi tutti i socialisti influenti condannati al confine. Dalla Svizzera e dall'Inghilterra erano contrabbandati in Germania giornali socialisti scritti in lingua tedesca.

Nel 1890, caduto Bismarck, le leggi contro i socialisti vennero revocate. Praticamente il procedimento per ingiuria e diffamazione continuò però a sussistere fino allo scoppio della guerra mondiale e ciascun *landrat* o *kriegerverein* (associazione militare) che si riteneva ingiuriato o diffamato sporgeva querela alla Procura di Stato, facilmente accessibile per simili procedimenti. I processi finivano quasi sempre colla condanna dei redattori responsabili all'ammenda e alla prigione.

Veniamo al dopoguerra.

La libertà incondizionata di stampa è garantita dalla Costituzione di Weimar (Art. 148). La istigazione ai delitti comuni, l'ingiuria e la diffamazione cadono sotto le sanzioni del Codice Penale.

In seguito all'assassinio di personalità del Governo repubblicano o di noti partigiani dell'attuale regime, il 21 luglio 1922 (dopo l'assassinio di Rathenau) il Reichstag vota una legge « per la difesa della repubblica » che contiene delle disposizioni restrittive anche per la stampa. Al paragrafo 2° si stabilisce una pena fino a cinque anni di prigione unitamente ad una ammenda fino ad un milione di marchi (si tratta di marchi-carta!): 1° Per chi a mezzo della stampa o in una assemblea ingiuria o denigra la forma di stato costituzionale del Reich, o di uno Stato (*Land*) o ingiuria o diffama membri del governo repubblicano dell'Impero o di uno Stato; 2° Per chi a mezzo della stampa o in una assemblea ingiuria la bandiera dell'Impero o quella di uno Stato.

In questa legge, e in due ordinanze complementari del Presidente dell'Impero, si stabilisce che « le pubblicazioni possono essere proibite: se si tratta di giornali, per un periodo fino a quattro settimane; in caso di altre pubblicazioni fino a sei mesi ». Il divieto colpisce anche le pubblicazioni eventualmente emesse allo scopo di sostituire quelle proibite.

L'art. 12 della *Legge per la difesa della Repubblica* commina, a chi diffonde pubblicazioni proibite, una pena da tre mesi a cinque anni di prigione, oltre ad una multa fino a 500.000 marchi (carta). Una ordinanza poi del Presidente dell'Impero, in data 17 giugno 1924, stabilisce che possono essere proibite quelle pubblicazioni che « eccitano alla inosservanza delle ordinanze legali o delle disposizioni dell'autorità o alla violenza contro persone che professano economicamente o politicamente opinioni diverse ».

Il divieto comprende anche quelle nuove pubbli-

cazioni che, nella sostanza, sono identiche a quelle proibite. Vietata è anche la consegna agli abbonati o rivenditori delle pubblicazioni proibite e delle pubblicazioni sostituite. I divieti vengono decisi dai Ministri degli Interni degli Stati, se si tratta di giornali editi nelle capitali, o dai presidenti governativi se si tratta di pubblicazioni di provincia. Per questo caso, ai giornali colpiti da sospensione è accordato il diritto di ricorso al Ministero degli Interni del rispettivo Stato, ed è già avvenuto il caso di un giornale estremo di destra al quale è stata riconosciuta la infondatezza della ragione del divieto che lo aveva colpito e gli è stata anche pagata una indennità. In caso di stato di assedio il diritto di controllo sulla stampa passa al comandante della Reichswehr o ad un commissario che può essere civile o militare. Altre disposizioni di legge concernenti la stampa vietano ai parlamentari di essere redattori responsabili.

Il 26 settembre 1923 sono state proclamate le leggi eccezionali (stato di assedio, misure di rigore contro la stampa, ecc.). Era il momento in cui si parlava di possibili colpi di stato, di direttorio, ecc. In tutta la Germania si ripetevano i tumulti della fame. Si era, insomma, nel periodo più critico della inflazione. Queste leggi eccezionali sono durate un anno e sono state revocate il 24 ottobre 1924, quando la crisi si poteva considerare superata. Tutte le ordinanze precedenti, compresa quella del 17 giugno 1924, sono così cadute.

In Germania, per quanto riguarda la stampa, vigono quindi oggi le disposizioni del Codice Penale e la *Legge per la difesa della Repubblica.*

* * *

In Austria, prima della guerra, la stampa era regolata dalle legge 17 dicembre 1862, da quella del 9 luglio 1893 e da diverse disposizioni del Codice Penale del 1873. I giornali erano sottoposti ad una tassa di bolla (un *kreutzer*), ma dal 1894 erano dispensati dalla cauzione. Esisteva il sequestro intimato dalla polizia ma esso doveva essere confermato entro tre giorni dal Tribunale.

Delle condizioni della stampa nell'Austria Imperiale ci ha fatto un quadro vivace l'on. Mussolini in un opuscolo pubblicato nel 1911 (« Il Trentino veduto da un socialista » - Quaderno della *Voce* - pagine 69-70). Eccolo:

« La libertà di pensiero è garantita fino a un certo punto. Negli uffici postali c'è la censura per tutte le pubblicazioni che giungono dall'estero, specie dall'Italia. In questi ultimi tempi fu proibita in Austria la vendita dei giornali *Il Tempo, La Ragione, Il Resto del Carlino, La Pace.* La libertà di stampa è alla mercè della Procura di Stato. Mentre nelle altre parti dell'Austria non si sequestra mai o quasi

mai, nel Trentino le forbici della Procura fanno strage tra le pubblicazioni periodiche. Vi si confisca il giornale per una sola riga oppure ve lo sventrano completamente. Escono dei giornali bianchi o quasi. Vi sono periodi speciali in cui i sequestri fioccano. Talvolta il Procuratore vi sequestra ciò che è stato impunemente pubblicato su giornali tedeschi. Queste misure vi esasperano. Il sequestro si riduce però alla sola confisca delle copie. Salvo casi specialissimi il processo non segue mai. Il deputato socialista presenta una interpellanza, legge gli articoli sequestrati, li passa agli atti e ve li immunizza. Voi potete allora ripubblicarli e cavarvi, dopo qualche settimana o qualche mese, questa magra soddisfazione.

« Nelle altre parti dell'Austria i sequestri sono così rari, da costituire, quando vengono, una specie di avvenimento. L'*Arbeiter Zeitung*, ad esempio, il quotidiano dei socialisti austriaci, è stato sequestrato pochissime volte. Per questo il gruppo parlamentare socialista austriaco non ha ancora sentito il bisogno di reclamare l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali ».

Il *Lavoro* di Genova, riesumando questo brano di prosa mussoliniana nel suo numero del 7 ottobre 1924, dopo che aveva ricevuto una *diffida* del Prefetto della città, faceva questo arguto commento:

« Il regime di stampa che vigeva nell'Austria di Francesco Giuseppe, e che *esasperava* il socialista Benito Mussolini, a noi, poveri italiani di Vittorio

Veneto, appare invidiabile. Supplichiamo Sua Eccellenza Mussolini di volerci trattare almeno come la Procura di Stato degli Absburgo trattava i giornali trentini; e di risparmiarci diffide del genere di quella inflittaci dal gran cordone Darbesio e confermata dall'on. Federzoni ».

La Repubblica austriaca è quella che, nei confronti della legislazione internazionale di stampa del dopo guerra, ha votato la legge più organica e complessa, per quanto tutt'altro che liberale.

È la legge del 7 aprile 1922, entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno. Essa è divisa in sei parti e contiene 51 paragrafi.

Della Parte prima interessante è il paragrafo 4° che precisa la responsabilità del tipografo e la solidale responsabilità del direttore amministrativo o dell'affittuario nonchè del proprietario della tipografia per le pene pecuniarie e le spese di processo. Il paragrafo 5° precisa poi la responsabilità solidale dell'editore e del direttore del giornale per le pene pecuniarie inflitte al condannato, ed altresì la responsabilità dell'editore del giornale per l'identica pena inflitta al direttore.

Nella Seconda parte il paragrafo 12° si occupa della moralità giovanile. Dietro proposta del Ministero della Pubblica Istruzione o di una associazione di controllo della gioventù, le autorità competenti possono vietare la vendita ai giovani al di sotto di 18 anni di stampati che, sfruttando gli impulsi giovanili mettono in pericolo la moralità, e possono al-

tresì vietare addirittura che nelle vie e nelle edicole stampati simili siano venduti al pubblico. Non sono ammissibili divieti basati su motivi di carattere politico e religioso oppure sociale, nè è lecito emettere un divieto di diffusione della durata superiore a tre mesi. Contro la disposizione può ricorrere, però senza efficacia sospensiva, qualunque interessato.

Nella Parte terza sono elencate le norme alle quali è sottoposta la stampa dei giornali. Sopra ogni copia di giornale devono essere impressi, in virtù del paragrafo 16°, il nome del direttore, il nome, la professione ed il domicilio dell'editore, e il nome e domicilio del gerente responsabile. Se i gerenti responsabili sono parecchi bisogna specificare di qual parte del giornale ognuno di essi risponda. A norma del paragrafo 14° può essere gerente responsabile solo un individuo maggiorenne che goda dei diritti politici e risieda stabilmente nella repubblica austriaca. I membri del Consiglio Nazionale (Camera dei Deputati), del Consiglio Federale o di una Dieta non possono, durante il periodo della loro immunità, fare da gerente responsabile. Complicatissime sono le disposizioni che riguardano le rettifiche. Il paragrafo 38° stabilisce che ove nel corso di un anno un giornale pubblicato all'estero sia stato due volte confiscato, il Governo della Repubblica può, entro il termine di due mesi dopo l'entrata in vigore della seconda sentenza, vietare per un anno la diffusione del giornale nell'interno.

Nella Parte quarta il paragrafo 29° dispone in linea generale che la responsabilità per azioni punibili commesse a mezzo della stampa risulta dalla comune legislazione penale. Ora l'Art. 7 del Codice Penale austriaco dice: « Se un delitto è stato commesso per mezzo della stampa, sono responsabili di tale delitto l'autore, il traduttore, il direttore e l'editore, e, trattandosi di giornali periodici anche il gerente responsabile, ad in genere tutte le persone le quali hanno contribuito alla stampa e alla diffusione dello stampato punibile ». Il paragrafo 30° stabilisce che il gerente responsabile quando non è punibile come autore materiale e complice è sempre punibile per non aver dato prova di quella diligenza che, debitamente dimostrata, sarebbe valsa ad impedire la pubblicazione del testo incriminato. Mentre l'editore è per lo stesso motivo punibile solo nel caso che al momento del primo interrogatorio non riesca a nominare l'autore o il direttore ed a dimostrare che il nominato, quando vide la luce la stampa, aveva domicilio nella repubblica. È esente da pena chi non ha potuto spiegare la debita diligenza per un caso di forza maggiore. Inoltre se il fatto incriminabile consumato mediante la stampa è di azione privata o punibile solo dietro autorizzazione della parte lesa, l'azione giudiziaria ha inizio esclusivamente a richiesta o dietro autorizzazione di detta parte.

La Parte quinta riguarda l'azione giuridico-penale in materia di stampa. Il paragrafo 37 regola il

sequestro provvisorio degli stampati. Tale sequestro può essere ordinato dal Procuratore di Stato, o, dove non risiede un Procuratore di Stato, dall'autorità di P. S., nei seguenti casi: 1° Se sia stata violata una delle norme che regolano la polizia della stampa; 2° Se, mediante lo stampato, sono stati commessi i delitti contemplati dagli Art. 7, 8, 9 della Legge Penale del 17 dicembre 1862 (la quale dichiara incriminabile la prematura pubblicazione di una ordinanza di accusa, la pubblicazione di notizie sopra istruttorie penali, ecc.), o se lo stampato incita a un delitto o pel suo contenuto è tale da indurre a tanto, ed esista imminente pericolo che la diffusione dello stampato possa avere come conseguenza immediata la consumazione del delitto stesso. Il sequestro provvisorio deve essere confermato dal Tribunale e decade nel caso che la conferma non abbia luogo entro il termine di cinque giorni, come pure decade a sua volta la conferma se il Pubblico Ministero entro il termine di otto giorni dopo la conferma stessa non abbia proposto l'apertura del procedimento penale.

Il paragrafo 40° stabilisce che lo Stato o il querelante, ove la confisca sia avvenuta dietro sua richiesta, sono tenuti a risarcire i danni alle persone danneggiate dal sequestro, nel caso che il sequestro decada, oppure l'autorità giudiziaria riconosca che il fatto sulla cui base si è agito non era incriminabile.

* * *

Nella Russia czarista la libertà di stampa era un mito: censura, sequestro, ammonimenti (tre ammonimenti: il primo metteva in guardia il giornale per l'avvenire; al secondo teneva dietro la sospensione, o la proibizoine di pubblicare annunzi a pagamento, il che colpiva il giornale nella borsa; il terzo ammonimento voleva dire la soppressione), circolari del Ministero degli Interni colla proibizione di pubblicare questo o quest'altro, il controllo sulla stampa affidato per l'*ukase* del 1881 all'arbitrio di una commissione di quattro funzionari — una specie di Camera Stellata moscovita.

Ma un mito è rimasta la libertà di stampa anche nella Russia bolscevica. Subito dopo l'avvento del bolscevismo sono cominciate le persecuzioni contro i giornali. Il 20 novembre 1917 per decreto speciale il Consiglio dei Commissari stabilisce il *monopolio degli annunzi*, il che rappresenta un colpo grave per i giornali. D'ora in avanti solo i giornali ufficiali avranno il diritto di pubblicare annunzi, relazioni di Banche, Società, ecc. Si pensa così di poter sopprimere, senza mostrarlo, la stampa. Ma i giornali continuano a pubblicarsi. Alcuni giorni dopo con un nuovo decreto si eleva la tariffa postale per i giornali in modo che il prezzo di spedizione di un solo

numero costa il doppio del suo valore. I giornali bolscevichi vengono spediti gratuitamente. Il 18 dicembre si crea un Tribunale speciale per la stampa. Subito dopo si impone ai giornali di pubblicare in prima pagina tutti gli articoli, i decreti, le notizie comunicate dal Consiglio dei Commissari e dal Soviet. Alla fine di febbraio del 1918 viene stabilito un nuovo monopolio statale di stampa per tutte le pubblicazioni, anche dei libri scolastici. In giugno tutti i giornali non bolscevichi sono soppressi. « Non è possibile — dice un decreto — lasciare intera nelle mani del nemico questa arma, quando essa è oggi non meno pericolosa della bomba e della mitragliatrice ». Per qualche tempo continuano a pubblicarsi il *Novaja Gisn* di Massimo Gorki, il *Dielo Naroda* dei socialisti rivoluzionari e il *Rabociaia Gazeta* del gruppo socialista menscevista: poi anche essi sono soppressi. Le tipografie e la carta nazionalizzate sono proprietà dello Stato bolscevico. Tutte le pubblicazioni, compresi i libri scolastici, devono essere autorizzate dal governo di Mosca. La vendita dei giornali russi e stranieri pubblicati all'estero è proibita. Proibita la introduzione in Russia di libri e di giornali stranieri. Il Governo di Mosca vuole riservarsi l'assoluto monopolio della carta stampata. Il pensiero non bolscevico non ha diritto di cittadinanza nella Russia dei Soviety.

Le cose non migliorano col tempo. Herriot nel suo libro pubblicato recentemente sulla Russia (novembre 1924) scrive: « Nulle liberté de presse » e ci

parla dei giornalisti espulsi dalla Russia ed inviati in Germania.

È curioso — anzi, che dico?, non è affatto curioso — che il fascismo, per giustificare il decreto di luglio contro la stampa, si è appellato anche all'esempio bolscevico: « La Russia dei Soviety fa ben peggio... ».

Sempre l'esempio russo: la Ceka, la milizia, la stampa...

Ma il fascismo non era nato per combattere il bolscevismo o per essere, almeno, qualche cosa di diverso e di antitetico?

NEGLI STATI UNITI

Il testo originale della Costituzione degli Stati Uniti non conteneva alcuna garanzia per la libertà di pensiero e di religione. Un rappresentante della Carolina del Sud aveva proposto la inserzione di una clausola per la libertà di parola e di stampa, associando questa libertà alla istituzione della giuria e al principio dell'*habeas corpus* come « essenziali in un Governo libero ». La proposta, tuttavia, fu respinta *perchè giudicata non necessaria.* Ma i cittadini dei vari Stati dell'Unione portestarono per la mancanza di una precisa garanzia. Virginia, New York e Rhode Island inclusero una esplicita dichiarazione in merito a questo diritto nelle loro ratifiche della Costituzione Federale e lo Stato di Virginia propose, anzi, un vero e proprio emendamento.

Nella successiva sessione del Congresso questo emendamento — First Amendment — fu introdotto nel *Bill of Rights* e divenne così parte della Costituzione del 3 novembre 1791. Eccone il testo: « Il Congresso non farà alcuna legge... per limitare la libertà di parola o di stampa... » Le altre Costituzioni dicono che la stampa è libera; quella degli Stati

Uniti dice invece che non la si può toccare. È qualche cosa di più!

Al primo emendamento — sia detto fra parentesi — ne seguirono nel corso degli anni ben diciotto altri di diversa natura. Però coloro che in Italia sostengono la legittimità di modificare lo Statuto hanno perfettamente ragione di invocare l'esempio americano. Sì, la Costituzione data da Washington è stata modificata ben diciannove volte, ma in che modo? Essa fu modificata sempre per allargarne la portata e renderla più conforme alla pratica della libertà e della democrazia. Facciamo pure lo stesso in Italia, se così ci piace, ma a patto che ogni eventuale modificazione dello Statuto sia anche da noi un progresso e non un regresso: a patto che segni un incremento delle pubbliche libertà, non una limitazione o abolizione di quelle che ci sono state date e solennemente giurate.

Il principio statutario stabilito dal First Amendment fu rigorosamente rispettato — con una sola eccezione — dal 1791 al 1917, durante il quale periodo la legge comune è sempre bastata per salvaguardare l'ordine sociale. In pochi paesi la predicazione sovversiva — *radicalism*, per usare la espressione americana — è stata nel secolo scorso così violenta e frequente come negli Stati Uniti, che videro anche minacciose agitazioni di piazza, quali lo sciopero del 1877 e i grandi meetings anarchici di Union Square del 1914. Ma la *normal law*, ossia la legge comune che rifugge dal punire discorsi e scritti per la loro

supposta *tendenziosità*, si è sempre dimostrata più che sufficente per la sicurezza dello Stato e per quella dei singoli cittadini.

La sola eccezione cui alludevo risale al 1798 quando, per il terrore della rivoluzione francese — analogo al terrore del bolscevismo di cui dirò più avanti — e per la propaganda rivoluzionaria che elementi stranieri facevano in America furono votate — contro lo spirito e la lettera del First Amendment — le *Alien and sedition laws*. Per queste leggi il Presidente era autorizzato ad espellere stranieri giudicati pericolosi; a processare giornali che avessero pubblicato « false, scandalous and malicious » articoli contro il Congresso o contro il Presidente stesso o avessero incitato alla sedizione, alla resistenza alle leggi, ai poteri costituiti, ecc. Il massimo della pena era in duemila dollari e due anni di carcere.

Ma il tentativo reazionario ebbe effetti disastrosi. L'opinione pubblica si allarmò per l'inconsulto attentato alla libertà di stampa. I tribunali dichiararono la incostituzionalità delle leggi « le quali — osserva giustamente il professore Schofield — non servirono ad altro che a dimostrare il pericolo che c'è nel multare o imprigionare uomini, col pretesto di punirli per i loro cattivi moventi, le loro cattive intenzioni, le loro cattive finalità, ma, in realtà, perchè quelli al potere non erano della loro opinione. Coloro che parlano per le minoranze possono così essere terrorizzati e ridotti al silenzio proprio quando la loro voce sarebbe più necessaria e utile alla comu-

nità e quando essi avrebbero maggiormente bisogno della protezione della legge contro una maggioranza ostile e arrogante ».

Le leggi eccezionali del 1798 ebbero vita breve e ingloriosa e, come sempre, non solo non riuscirono nel loro intento, ma provocarono una tale rivolta che rovinò politicamente coloro che le avevano volute. Il partito federalista è stato, infatti, sbalzato dal potere e liquidato. Jefferson, che le aveva fieramente ed efficacemente combattute, quando divenne Presidente amnistiò tutti i prigionieri e il Congresso restituì a tutti i condannati l'ammontare delle multe che avevano pagate. Nel 1801 delle leggi eccezionali non esisteva più che la triste memoria.

* * *

D'allora fino al 1917, come s'è detto, l'assoluta libertà di stampa non soffrì più alcun attentato negli Stati Uniti. Ne saranno seguiti indubbiamente degli abusi, ma — ben osserva il Madison — « l'abuso è inseparabile dall'uso di ogni cosa e in nessun caso questo è più vero che in quello della stampa ».

Ma venne il cataclisma della guerra mondiale.

Nel 1917, quando gli Stati Uniti presero le armi e intervennero essi pure nel conflitto, il Congresso adottò, come tutti gli Stati belligeranti, delle misure

eccezionali incorporate in un *Espionage Act.* Queste misure riguardavano sopratutto lo spionaggio, il segreto delle operazioni militari, i reati di insubordinazione, la resistenza al reclutamento, ecc.; ma, effettivamente, risultarono in una politica di restrizione delle pubbliche libertà e di persecuzione contro coloro che erano contrari alla guerra o, comunque, professavano opinioni estremiste. In forza dell'*Espionage Act* ci sono stati, durante la guerra e nel periodo dell'immediato dopo-guerra, circa duemila processi, ma il numero delle persone condannate per incitamento alla insubordinazione o per aver ostacolato il reclutamento è stato relativamente piccolo. Quasi tutti i condannati lo furono per opinioni manifestate sui meriti e sulla condotta della guerra. Era diventato criminale il propugnare l'imposizione di nuove tasse in luogo dell'emissione di buoni del Tesoro; l'affermare che la coscrizione era incostituzionale; il sostenere che l'affondamento delle navi mercantili non era illegale; il dire che la dichiarazione di guerra avrebbe dovuto essere preceduta da un *referendum;* l'affermare che la guerra era contraria agli ammaestramenti di Cristo. Non pochi sono stati condannati per aver criticato la Croce Rossa o la Y. M. C. A. (Young Men Christian Association) e, perfino, per aver sconsigliato le donne dal fare le calze per i soldati dicendo « che tanto i soldati non le avrebbero mai viste ».

La legittima e giusta preoccupazione di proteggere il buon andamento della guerra degenerò in un pau-

roso e partigiano accanimento contro i socialisti e tutti i *radicals* (estremisti) tra cui i più perseguitati furono gli I.W.W. (Industrial Workers of the World). Lo stato d'animo che si creò in America nel 1917 e che si protrasse a guerra finita fino al 1920, è veramente sorprendente in un paese educato da secoli alla più ampia libertà; ma è, nello stesso tempo, sintomatico e significativo per chi consideri la crisi spirituale attraverso cui il mondo è passato nei primi anni della pace e dalla quale disgraziatamente non si può dire che sia ancora del tutto guarito. Questa crisi che ha avuto nei diversi paesi diverse espressioni si potrebbe definire: la paura folle del bolscevismo.

La borghesia mondiale, a torto o a ragione, si è sentita tremare la terra sotto i piedi. In alcuni paesi si è data senz'altro come perduta e ha lasciato fare e disfare fino a che si è accorta che il pericolo era più nella sua debolezza che nella forza altrui: in altri ha creduto di vedere la propria salvezza nell'applicazione inconsiderata di misure preventive e di coercizione. Qui la paura è gradatamente scomparsa e la borghesia è, più o meno, rinsavita; colà è durata più a lungo; altrove dura ancora e la reazione ne approfitta per stringere i freni. V'è perfino chi prevede il ripetersi del fenomeno storico di un secolo fa. Allora, dopo il ciclone rivoluzionario-napoleonico, si è avuta la restaurazione; oggi, dopo le ondate bolsceviche, si dovrebbe avere una specie di ristagno, un tentativo di rinsaldamento delle classi

borghesi entro regimi autoritari e antidemocratici. Ma sono previsioni fantastiche o interessate che il tempo è destinato a smentire. Il tempo può essere il solo medico della profonda crisi spirituale ed economica del dopoguerra. Ogni giorno che passa è una piccola piaga che si richiude: è un passo che si fa sulla via della ricostruzione materiale e mentale.

* * *

Il tempo è corso in fretta in America. Ma la paura folle del bolscevismo — l'*isterismo rosso*, secondo la definizione di un conferenziere all'Harvard University Club — è stata cagione anche al di là dell'Atlantico di strani nervosismi. Finita la guerra coi nemici esterni, una parte della borghesia — la meno illuminata — si lusingò di poterla continuare all'interno contro i *radicals* o sovversivi. Si invocarono leggi restrittive. L'Attorney General (Consigliere legale del gabinetto) elaborò un *Sedition Act* che arrivava fino a punire scritti con *tendenza* a promuovere la sedizione e il Congresso ebbe in considerazione, nel 1920, ben 70 bills o progetti di legge analoghi, uno dei quali — il Graham bill — contemplava nientemeno che la pena di morte! Non se ne fece nulla, per una provvida insurrezione nella parte sana del paese. Tutti i progetti rimasero allo stato di

progetti. Oggi non se ne parla più. Ma questi ed altri fatti che si potrebbero ricordare — la proibizione per legge in 25 Stati della bandiera rossa e di ogni simbolo socialista; le perquisizioni del Lusk Comittee (un Comitato di sei persone presieduto da certo Lusk e nominato nel marzo del 1919 dalla legislatura dello Stato di Nuova York per investigare sulle supposte attività sediziose dei sovversivi); la esclusione dal Congresso nel 1920, del socialista Berger, dopo due elezioni trionfali, perchè condannato nel 1918 in forza dell'*Espionage Act;* l'espulsione, anche più incredibile e scandalosa, dalla legislatura dello Stato di New York di cinque membri eletti *semplicemente perchè socialisti* — provano il grado di esasperazione a cui era giunto l'isterismo rosso.

L'ultimo episodio che ho ricordato — l'espulsione dei cinque membri socialisti perchè tali dalla assemblea della Legislatura di New York — fu così enorme e suscitò tali proteste che il popolo americano cominciò a domandarsi dove era incamminato. Fu il principio della fine. La folle paura del bolscevismo cadde nel ridicolo; le perquisizioni furono sospese; i progetti di legge abbandonati; gli ordini di deportazione cancellati; il Comunist Labour Party riconosciuto. Non più velleità di una politica restrittiva. Il tempo — come dicevo — è corso in fretta in America e il disorientamento mentale e politico del dopo-guerra è stato di breve durata. Il nazionalismo, che ha avuto uno scoppio violento un po' dappertutto nel dopo-guerra, si è chiamato al di là

dell'Atlantico *americanismo.* Sotto la sua bandiera si è tentato di instaurare un regime di coercizione e di persecuzione, ma il tentativo è fallito. Z. Chaffee, professore di diritto nell'Università di Harvard, in un interessantissimo libro intitolato *Freedom of Speech,* pubblicato nel 1920 e che è tutto una bella battaglia contro le tendenze reazionarie del momento, dice giustamente che, se la parola *americanismo* ha un qualsiasi significato, non può significare altro che libertà, coraggio, tolleranza e quell'amichevole cooperazione fra governo e popolo che sola può creare un'atmosfera di lealismo.

* * *

A conferma e a complemento di quanto ho detto, mi piace riportare, in parte, due lettere di due eminenti colleghi. Felice Ferrero, il nostro egregio connazionale che da molti anni vive in America, di cui ha avuto modo di studiare a fondo le istituzioni e la vita politica e sociale, così scrive:

«... Non ho mai avuto richiesta di un favore più gradita e meno onerosa di questa. Nessuna più gradita, perchè, qualunque cosa io possa fare per contribuire al mantenimento della libertà di stampa in Italia, è un piacere. Nessuna meno onerosa, perchè la risposta alla vostra domanda si riassume in que-

ste poche parole: *di legislazione non ce n'è...* Dopo le *Alien and Sedition Laws* del 1798 il Congresso non si è più occupato della stampa, eccetto che in due occasioni: nel 1856, quando approvò una legge che proibisce ai diplomatici di corrispondere con giornali stranieri su affari che riguardino Governi stranieri (la quale non può dirsi una legge sulla stampa); e nel 1917 coll'approvazione di una legge che vieta la pubblicazione di ogni letteratura oscena. Il solo regolamento federale che riguarda la stampa è un regolamento postale, *ma si tratta di una misura puramente amministrativa.* L'esclusione dalla circolazione postale viene ordinata dal direttore di un ufficio postale o dal ministro delle poste per un solo numero del giornale o permanentemente. Se il giornale escluso spedisce le copie sotto fascia (o per lettera), come stampe ordinarie, le copie scoperte vengono senz'altro distrutte. *L'esclusione dalla posta non impedisce nè la stampa del giornale nè la sua spedizione per merce o pacco ferroviario, nè la sua vendita nelle edicole.* Contro l'ordine della esclusione postale è sempre ammesso il ricorso ai Tribunali, i quali possono intervenire con provvedimento sommario (*injunction*) e ordinare alla Posta la revoca dell'ordine di esclusione mentre pende la decisione giudiziaria sulla sua legalità. Ad ogni modo l'ordine di esclusione contro i giornali anarchici (che è una cosa recente, datando dal 1900) viene applicato rarissimamente. Io non ricordo più di due o tre casi in questi venticinque anni e in ogni caso i Tribunali

accolsero il ricorso dei colpiti. Più frequente è invece l'ordine di esclusione per la letteratura oscena.

« *Non ci sono leggi o provvedimenti che permettano la soppressione di un giornale, il sequestro o la incriminazione anche se si tratta di giornali esclusi dalla circolazione postale. Non esiste censura di alcun genere.* D'altra parte i giornali sono responsabili dei reati che possono essere commessi per loro mezzo, reati che non sono distinti da quelli analoghi commessi con strumenti diversi. Per esempio, il reato di pornografia è lo stesso, sia che sia commesso in articoli di giornali o in cartoline illustrate vendute al pubblico o in altro modo. Anche l'ingiuria (*slander*), la diffamazione (*libel*), e il ricatto (*blakmail*) per mezzo della stampa, sono trattati come i reati simili commessi per altre vie. La legislazione in fatto di diffamazione merita una speciale considerazione. Non esiste alcuna legislazione federale in fatto di diffamazione. Nella legislazione dei vari Stati la diffamazione è più generalmente considerata come questione di diritto privato e quindi passibile di azione civile. Alcuni Stati — per esempio la Pensilvania — considerano la diffamazione come reato d'ordine pubblico e passibile di azione penale, per cui la condanna può essere anche alla prigione. In ogni caso — e questa è una circostanza importante a ricordarsi — *i reati di diffamazione come di ingiuria e di ricatto vengono discussi davanti alla giuria,* alla quale compete di pronunciarsi sul valore delle prove e di fissare la entità dei danni. *La querela senza fa-*

coltà di prove non è ammessa. Per la diffamazione deve essere provata la intenzione del danneggiare. La questione se la diffamazione fosse di competenza dei giudici togati o della giuria si è trascinata per molto tempo nelle Corti americane ed è finita coll'essere decisa in favore della giuria dalle Corti Supreme.

« *Il reato di diffamazione e di ingiuria contro uomini politici in pratica non esiste.* Gli uomini politici hanno naturalmente, il diritto di querelarsi come tutti gli altri, ma è costume che non lo facciano che in rarissimi casi. *Gli attacchi contro il Presidente, contro il Governo in genere o membri del Governo, contro i Governatori di Stato o membri di Governi di Stato non sono soggetti ad azione penale di nessun genere qualunque sia la loro violenza ed evidente ingiustizia e partigianeria.*

« L'idea della censura e del sequestro dei giornali è così estranea alle abitudini americane che nemmeno durante la guerra il Governo si attentò a stabilirli. I giornali si imposero allora una specie di censura volontaria, ma che riguardava semplicemente la pubblicazione di notizie militari. Politicamente continuarono a godere di piena libertà come risulta dalla violenta campagna fatta contro il Presidente Wilson nell'estate del 1918 che portò alla elezione di un Congresso a lui contrario... ».

Ed ecco ora quanto mi scrive un veterano della stampa americana, Mr. Charles Edward Russell:

« . . . Ci sono due distinte specie di statuti e di procedure per ciò che si riferisce alla stampa in America. C'è, anzitutto, l'autorità Federale o Nazionale, che contempla i casi fra cittadini di diversi Stati dell'Unione e quelli che riguardano una interpretazione della Costituzione. Ci sono poi le leggi adottate dai diversi Stati e applicabili solo entro i confini di ciascun Stato. Questo crea una situazione non omogenea. Le leggi dei singoli Stati talora differiscono fra di loro nei particolari, come possono differire leggermente anche dagli Statuti Federali, per quanto, in sostanza, tutte debbano conformarsi ai termini della Costituzione Federale. Le leggi nei riguardi della diffamazione, per esempio, possono essere più severe in uno Stato che in un altro. Ma lo scopo comune e il risultato comune sono quelli di assicurare alla stampa la massima libertà, compatibilmente colla sicurezza, l'onore e la reputazione degli individui. In fatto di diffamazione gli Statuti Federali non contemplano che l'azione civile e, sebbene le leggi di alcuni Stati contemplino anche un procedimento penale, credo che casi del genere si diano negli Stati Uniti in una media di uno ogni dieci anni.

« *A parte la diffamazione, non c'è alcuna restrizione della stampa.* Sono solamente proibite le pubblicazioni oscene e indecenti, gli annunci di lotterie o di liquori. *Non c'è censura in America, nemmeno in tempo di guerra.* Nella guerra civile due quotidiani furono temporaneamente soppressi per aver pubblicato notizie utili alla causa dei nemici, ma se ne per-

mise poi subito ancora la pubblicazione. Durante la guerra mondiale non abbiamo avuto censura. Il Governo chiese ai giornali di non pubblicare notizie riguardo al movimento di navi o al numero di truppe che partivano per il fronte, ma nessun procedimento fu intentato contro quei giornali che vennero meno alle raccomandazioni del Governo... Alcune pubblicazioni estremiste, socialiste ed anarchiche, furono soppresse per aver incitato a resistere alla coscrizione... e ci furono reclami per il modo brutale con cui gli ordini furono eseguiti....

« *In tempo di pace ogni tentativo da parte del Governo di imporre limitazioni alla stampa decretando ciò che può e ciò che non può stampare, equivarrebbe ad una rivoluzione.* È per noi qualche cosa di incredibile e provocherebbe una vera insurrezione. I guai per la stampa americana non dipendono da alcuna molestia da parte del Governo, ma dal fatto che la maggior parte dei giornali sono in mano di reazionari o soggetti a influenze reazionarie, ond'è che taluni propugnano idee e ideali che appartenevano all'età degli abitatori delle caverne. Questo costituisce un serio problema per noi, ma io credo che esso si vada sciogliendo da sè per il discredito in cui questi giornali cadono gradatamente.... ».

APPENDICE

I.

Testo del decreto sulla stampa approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 *luglio* 1923 *e messo in vigore l'*8 *luglio* 1924.

Art. 1. — Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubblicazione periodica, richiesto dagli articoli 36 e 37 dell'Editto del 26 marzo 1848 sulla stampa, deve essere o il direttore o uno dei principali redattori ordinari.

I senatori e deputati non possono essere gerenti responsabili. Non possono assumere la qualità di gerenti, o la perdono se l'abbiano assunta coloro i quali sono stati condannati per due volte per i reati commessi a mezzo della stampa.

Il prefetto della provincia può, con decreto motivato, negare il riconoscimento della qualità di gerente a chi manchi dei requisiti stabiliti dal primo comma del presente articolo o si trovi nelle condizioni indicate nel secondo comma.

Art. 2. — Il prefetto della provincia ha facoltà, salva l'azione penale ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica:

a) se il giornale o la pubblicazione periodica, con notizie false o tendenziose, rechi intralcio all'azione diploma-

tica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno o all'estero, o desti ingiustificato allarme nella popolazione, ovvero in qualsiasi modo turbi l'ordine pubblico;

b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni, o vignette ecciti a commettere reati o all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi e agli ordini delle autorità, o turbi la disciplina degli addetti a un pubblico servizio, o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la religione dello Stato, le Istituzioni e i Poteri dello Stato o le Potenze amiche.

La diffida è pronunziata con decreto motivato, udito il parere di una Commissione composta di un giudice nominato dal procuratore generale della Corte di appello, nonchè di un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della Stampa ove esista. La Commissione dura in carica un anno.

Art. 3. — Il Prefetto della Provincia, udita la Commissione di cui al precedente articolo, ha facoltà con un suo decreto di dichiarare decaduto il gerente responsabile e di ricusare il riconoscimento di un nuovo gerente del giornale o della pubblicazione periodica il cui gerente o i cui gerenti siano stati per due volte, nello spazio di due anni, condannati a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per un qualunque reato commesso a mezzo della stampa, ovvero siano stati, per due volte, nello spazio di un anno, diffidati a termine del precedente articolo.

Contro il decreto preveduto in questo articolo è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno, e contro il provvedimento dei ministri, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per violazione di legge incompetenza o eccesso di potere.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II.

Testo del decreto 10 luglio 1924.

Art. 1. — Durante il termine concesso dall'art. 6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli art. 36 e 37 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.

Art. 2. — Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli.

La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell'art. 1 del predetto decreto-legge.

Art. 3. — Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche s'intendono applicabili indipen-

dentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma 2° dell'art. 2 e nell'art. 3 del citato R. decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli scritti rientrino nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato.

La nomina del rappresentante, da parte dell'Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all'art. 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta.

Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente, il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell'Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

III.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Ecco il testo del progretto di riforma fascista presentato alla Camera dal ministro guardasigilli Oviglio, il 4 dicembre 1924:

Art. 1. — Ogni giornale o altro scritto periodico deve avere un gerente responsabile. Il gerente responsabile — oltre ai requisiti prescritti dall'editto 26 marzo 1848 sulla stampa e dagli articoli corrispondenti della Legge sulla stampa pubblicata nelle province napoletane e siciliane — deve essere il direttore, o, qualora questi sia incompatibile con la qualità di gerente, in conformità alle disposizioni di cui al capoverso seguente, uno dei principali redattori ordinari del giornale o dello scritto periodico. I senatori e i deputati non possono essere gerenti responsabili.

Il gerente deve ottenere il riconoscimnto del prefetto della provincia in cui il giornale o lo scritto periodico vengono stampati. Il prefetto può negare o revocare il riconoscimento della qualità di gerente a coloro che siano stati condannati due volte per delitti di stampa o commessi a mezzo della stampa. Il provvedimento del prefetto, che nega o revoca il riconoscimento del gerente, è motivato, e contro di esso si può ricor-

rere al Ministro dell'Interno. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Art. 2. — La pubblicazione del giornale o dello scritto periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il decreto del prefetto che ne riconosce il gerente. Il giornale o lo scritto periodico, che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il gerente, deve essere sequestrato.

Art. 3. — Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del gerente, lo stampatore del giornale o scritto periodico e l'editore, debbono presentare al prefetto della provincia una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o dello scritto periodico, il loro domicilio e la loro residenza. Se la proprietà del giornale sia di una Società regolarmente costituita, deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della Società, o che ne hanno la rappresentanza. Se si tratta di una Società di fatto, la dichiarazione deve contenere l'indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti della Società. La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed in ogni caso di variazione entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che da luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabiliti dal Regolamento.

Art. 4. — I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con lo stampatore ed editore per il pagamento delle pene pecuniarie che sieno inflitte al gerente responsabile per reati di stampa o per reati commessi a mezzo della stampa; per il pagamento delle pene alle quali il gerente responsabile sia tenuto solidamente col condannato, ai sensi dell'art. 15 delle presente legge; come pure per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di

danni, o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunciate per i suddetti reati.

Art. 5. — Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti costituenti la tipografia del giornale o dello scritto periodico od inservienti alla medesima, a chiunque appartengano, costituiscono garanzia, secondo le norme del titolo 3, capo 2, libro 4 del Cod. di P. P., per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunciate per reati di stampa o commessi a mezzo della stampa.

Art. 6. — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2000 a 10.000 lire chi pubblica, conoscendone la falsità, notizie false o artificiosamente alterate, le quali possano danneggiare il credito nazionale all'interno ed all'estero, o destare allarmi nella popolazione, o dar motivo di turbamento dell'ordine pubblico, o recare pregiudizio alle azioni diplomatiche del Governo ed ai rapporti con l'estero. Se la pubblicazione delle notizie false o alterate sia dovuta a difetto di quel controllo che è imposto dalle comuni norme di cautela giornalistica, la pena è della multa da 1000 lire a 5000 lire. In questo caso va esente da pena il colpevole che spontaneamente, e nella pubblicazione immediatamente successiva dello stesso giornale o scritto periodico, smentisca o rettifichi la notizia pubblicata.

Art. 7. — È punito a norma della prima parte dell'art. prec., salvo che il fatto non costituisca più grave reato: 1° chi istighi con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni, vignette o in qualsiasi altro modo a commettere reato: inciti all'odio fra le classi sociali o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità; 2° chi offenda negli stessi modi la Patria, le persone della Famiglia Reale che non siano quelle indicate nell'art. 122 del Cod. Pen., i Principi del sangue, la religione cattolica, il Sommo Pontefice, le istituzioni o i poteri dello Stato, la bandiera o altro emblema dello Stato. I reati pre-

visti nell'art. 122 del Cod. Pen. sono puniti a norma dello stesso art., anche se siano commessi a mezzo della stampa.

Art. 8. — Per i reati preveduti nell'articolo 6, e per quelli di offesa al Re ed alle persone della Famiglia Reale e dei Principi del sangue, alle istituzioni ed ai poteri dello Stato, non si procede che dietro autorizzazione del ministro della Giustizia, ovvero del Senato o della Camera dei deputati, qualora si tratti di offese ad essi rivolte.

Art. 9. — Quando nella narrazione o nel commento di fatti di cronaca, o nei disegni ed illustrazioni che vi si riferiscono, si eccedano i limiti imposti dalla morale, dalla decenza, o dal buon costume, ovvero quando, al fine di secondare la morbosa curiosità del pubblico, si mettano in rilievo circostanze lubriche, immorali o comunque tali che possano turbare la tranquillità o l'ordine delle famiglie, ovvero produrre malsane impressioni su persone deboli o inesperte, si applica, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena della multa da L. 1000 a L. 5000.

Art. 10. — Chi pone in vendita, offre o distribuisce giornali, scritti periodici o stampati che abbiano formato oggetto di provvedimento di sequestro, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500. In caso di recidiva nello stesso reato, si applica anche l'arresto fino ad un mese e, se il colpevole sia munito del certificato prescritto dall'art. 72 della Legge sulla P. S., 30 giugno 1889, N. 6144, serie III, l'autorizzazione è revocata e non può essere rinnovata prima del decorso di un anno dalla revoca.

Art. 11. — La prima parte dell'art. 107 del C. P. P. è modificata come appresso: «Chi trasgredisce alle disposizioni dell'art. prec. è punito con l'ammenda di L. 5000, raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa, anche se relativa al medesimo procedimento, escluse le limitazioni stabilite nell'art. 24 e nella prima parte dell'art. 75 del C. P. e l'applicazione dell'art. 79 del Codice stesso, oltre la soppressione della stampa ed il sequestro a norma della presente legge. Il divieto di pubblicazione stabilito nell'art. 106 del C. P. P. si riferisce ai procedimenti che si svolgono anche davanti ad autorità giurisdizionali diverse da quella ordinaria.

Art. 12. — Per i reati di stampa, o commessi a mezzo della stampa, il sequestro del giornale, dello scritto periodico o dello stampato è ordinato nei Comuni, dove ha sede la Corte d'appello, dal Procuratore Generale del Re; nei Comuni ove ha sede il Tribunale, dal Procuratore del Re, ed in tutti gli altri dal Pretore del Mandamento. All'atto in cui il giornale, lo scritto periodico o lo stampato vengono messi in distribuzione, debbono esserne presentate due copie, sottoscritte dal gerente responsabile, rispettivamente all'ufficio del Procuratore generale del Re, o a quello del Procuratore del Re o del Pretore del Mandamento. Nei casi indicati negli art. 2 11 e 13 della presente legge, ed in ogni caso in cui si tratta di pubblicazioni clandestine, può procedere al sequestro qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, fermo il disposto dell'art. 164, ultimo capoverso, del C. P. P.

Art. 13. — Nei casi di condanna del gerente del giornale o scritto periodico per reati di stampa o commessi a mezzo della stampa, per i quali debba procedersi di ufficio, il giudice può ordinare nella stessa sentenza di condanna, in considerazione della gravità del reato, la sospensione della pubblicazione del giornale o scritto periodico per un tempo non eccedente i tre mesi. Qualora, entro un anno dal passaggio in giudicato della prima condanna, il gerente sia condannato nuovamente per un reato di stampa o commesso a mezzo della stampa, per il quale debba procedersi d'ufficio ad una pena afflittiva di durata non inferiore a sei mesi, il giudice deve ordinare la sospensione della pubblicazione per un periodo non inferiore a due mesi. Questa disposizione si applica ancorchè la gerenza del giornale o scritto periodico sia stata assunta dopo la prima condanna da persone diverse. In am-

bedue le ipotesi precedenti l'ordine di sospensione ha effetto immediatamente nonostante gravame. Il giudice di appello potrà tuttavia, anche prima di decidere sull'impugnazione, sospendere l'esecuzione con il rito degli incidenti; se la pubblicazione nonostante l'ordine di sospensione, abbia luogo, si applicano le sanzioni dell'art. 15 della presente legge, ed il giornale o lo scritto periodico debbono essere sequestrati.

Art. 14. — Nei giudizi per diffamazione a mezzo della stampa, il dibattimento ha luogo a porte chiuse, e si applicano le disposizioni degli art. 373 e seguenti 106, 107 del C. P. P., con le modificazioni di cui all'art. 11 della presente legge. Questa disposizione non si applica nell'ipotesi prevedute nei nn. 1 e 2 dell'art. 394 del C. P. P., ed in ogni altro caso in cui il querelante chieda che il dibattimento abbia luogo in udienza pubblica.

Art. 15. — Tutte le disposizioni penali, relative alle contravvenzioni alle leggi sulla stampa ed ai delitti commessi a mezzo della stampa, sono applicabili al gerente responsabile del giornale o scritto periodico, agli autori ed a coloro che comunque concorrano nel reato. Quando però l'autore della pubblicazione sia conosciuto, e venga condannato, la pena afflittiva è ridotta, nei confronti del gerente, alla metà; le pene pecuniarie sono invece, in ogni caso, applicate per intero a tutti i concorrenti nel reato.

Art. 16. — Alle pene stabilite dall'art. 40 dell'Editto sulla stampa sono sostituite la detenzione da uno a sei mesi, e la multa da 1000 a 5000 lire. Le stesse pene sono applicabili anche quando avvenga la pubblicazione abusiva del giornale o dello scritto periodico, in contravvenzione alle disposizioni contenute negli art. 1, 2 e 3 della presente legge.

Art. 17. — La cognizione dei reati contemplati nei N. 4 e 5 dell'art. 14 del C. P. P. appartiene al Tribunale; per qualsiasi altro reato di stampa, o commesso a mezzo della stampa, la competenza è determinata secondo le norme vigenti, ed in relazione alla misura della pena stabilita per il reato; salvo, in ogni caso, la osservanza delle norme sulla competenza per connessione. Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa, perseguibili d'ufficio, si procede per citazione direttissima, salvo che nel procedimento sia necessaria una speciale autorizzazione. In quest'ultimo caso si procederà per citazione diretta, e la fissazione del dibattimento sarà chiesta entro 15 giorni da quello in cui l'autorizzazione sia stata accordata.

Art. 18. — Salve le norme da emanarsi con regolamento, per quanto concerne l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 3, ove per i giornali o scritti periodici attualmente esistenti occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'art. 1° dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19. — È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. Con regolamento da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione. È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico per tutto il Regno entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il R. Editto 26 marzo 1848 N. 695 e le altre leggi vigenti sulla stampa.

INDICE

Dalla Rivoluzione francese all'Editto Albertino . . *Pag.* 1

Dall'Editto Albertino al disegno di legge fascista . . » 31

La libertà di stampa in Inghilterra . . . . . » 79

In Francia . . . . . » 125

In Germania, Austria e Russia . . . . . » 171

Negli Stati Uniti . . . . . » 189

Appendice . . . . . » 205

Questo settimo volume di «Res Publica» - tirato su carta vergata della Cartiera di Masliánico - in duemiladucento esemplari, numerati da 0001 a 2200, è stato finito di stampare dalla Tipografia Fratelli Magnani, in Milano, Via Curtatone, 11A, per conto delle Edizioni Corbaccio il 10 gennaio MCMXXV.

№ [redacted]